
aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI



Osservatorio Nazionale Bilaterale sui
Fondi Pensione del Pubblico Impiego



**2° Rapporto sulla previdenza
complementare nel settore pubblico
contrattualizzato**

Pubblico Impiego

Pubblico Impiego

2008

INDICE

PREMESSA DELLE PARTI	3
PARTE I.....	5
1. La previdenza complementare nel settore pubblico contrattualizzato	5
Premessa.....	5
1.2 La genesi della previdenza complementare nel pubblico impiego.....	13
1.3 Dalle indennità al trattamento di fine rapporto.....	16
1.4 Effetti contrattuali	19
1.5 La contribuzione ai fondi di previdenza complementare.....	22
1.6 Il calcolo del TFR: comparazione dei regimi contrattuali	23
1.7 Il ruolo dell'INPDAP: Il meccanismo figurativo (virtuale).....	26
1.8 Dipendenti di amministrazioni pubbliche non iscritti all'Inpdap	30
1.9 Il finanziamento della previdenza complementare.....	31
PARTE II	37
2. Situazione dei Fondi Pensione negoziali. Le problematiche aperte	37
2.1 Fondo Scuola Espero.....	39
2.1.1 Elezione e insediamento della Assemblea dei Delegati.....	40
2.1.2 Insediamento degli Organi di amministrazione e controllo	41
2.1.3 Definizione e approvazione della quota associativa annua.....	42
2.1.4 Adeguamento statutario al D.Lgs. 252/05	43
2.1.5 Le ulteriori modifiche statutarie.....	44
2.1.6 Iscrivibilità del comparto AFAM	44
2.1.7 Nuova definizione del processo di riconciliazione dei contributi	45
2.1.8 Avvio delle procedure per la selezione dei gestori finanziari	47
2.2 Espero: alcuni dati statistici.....	48
2.2.1 Gli aderenti ad Espero	48
2.2.2 Il patrimonio in gestione e quello figurativo	56
2.3 Spese di avvio dei Fondi pensione.....	62
2.4 DPCM per la procedura di nomina dei componenti, di parte datoriale, degli organi collegiali	63
2.5 La situazione dei fondi degli altri comparti.....	65
2.5.1 Fondo Regioni, Enti Locali, Sanità – PERSEO.....	65
2.5.2 Fondo Ministeri, Enti Pubblici non Economici, Presidenza del Consiglio, ENAC, CNEL. SIRIO.....	66
2.5.3 Comparti ed aree Università – Ricerca	66
2.5.4 Alcune considerazioni finali	67

PARTE III.....	68
3. La riforma della previdenza complementare: cenni applicativi e rilievi di armonizzazione	68
3.1 La leva fiscale	68
3.2 Le altre differenze	75
3.3 Per (non) concludere.....	81
APPENDICE	85
A.1 Confronto tra il D.Lgs. 124/93 e il D.Lgs. 252/05.....	87
A.2 Accordo per l'istituzione del fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della scuola	139
A.3 Accordo per l'istituzione del Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori dei comparti delle Regioni e delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale.....	150
A.4 Ipotesi di accordo per l'adesione da parte del personale medico e veterinario al Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori dei comparti delle Regioni e delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale	163
A.5 Ipotesi di accordo per l'adesione da parte della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa al Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori dei comparti delle Regioni e delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale.....	165
A.6 Accordo per l'istituzione del Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i lavoratori dei Ministeri, degli Enti Pubblici non Economici, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'ENAC e del CNEL	167

PREMESSA DELLE PARTI

L'Osservatorio presenta questo secondo rapporto sulla previdenza complementare nel pubblico impiego, nel convincimento che si possa considerare ormai prossimo il decollo di settore.

Con gli aggiornamenti apportati, lo studio ha prodotto un utile risultato, realizzato sempre con il metodo della massima partecipazione, non soltanto delle parti istitutive, ma anche del DFP, COVIP, INPDAP ed ESPERO, che hanno dato un costruttivo contributo di specifico valore aggiunto.

Come per il passato ARAN e Organizzazioni Sindacali hanno saputo trovare il momento di sintesi con imparzialità e professionalità su tutti gli argomenti trattati.

Hanno partecipato ai lavori dell'Osservatorio anche l'Inpdap rappresentato dal dott. Piero Lauriola, gli esperti dott. Luigi Marchione e dott. Maurizio Sarti ed il dirigente del DFP dott. Antonio Di Paolo.

Da tutti e per ciascuno il ringraziamento più sentito.

Roma, 15 luglio 2008

L'Osservatorio

Dott. Sergio Gasparriani	(ARAN)
Avv. Arturo Parisi	(ARAN)
Dott. Vincenzo Emiliano Martire	(ARAN)
Dott. Michele De Giacomo	(ARAN)
Dott. Michele Gentile	(CGIL)
Dott. Giorgio Grasso	(CISL)
Dott. Antonio Foccillo	(UIL)
Prof. Achille Massenti	(CONFSAL)
Prof. Lucio Casalino	(CISAL)
Dott. Carlo Sizia	(CONFEDIR)
Dott. Luciano Dionisi	(CIDA)
Dott. Claudio Testuzza	(COSMED)
Dott. Leopoldo Guidi	(USAE)
Prof. Maria Antonietta Mimicucci	(CGU)
Dott. Marco Carlomagno	(CSE)
Dott. Rolando Vicari (UGL)
Dott. Cesare De Marco (CONFEDIRSTAT)

A column of handwritten signatures in black ink, each written over a dotted line. The signatures correspond to the names and organizations listed in the table on the left. The signatures are: Sergio Gasparriani, Arturo Parisi, Vincenzo Emiliano Martire, Michele De Giacomo, Michele Gentile, Giorgio Grasso, Antonio Foccillo, Achille Massenti, Lucio Casalino, Carlo Sizia, Luciano Dionisi, Claudio Testuzza, Leopoldo Guidi, Maria Antonietta Mimicucci, Marco Carlomagno, Rolando Vicari, and Cesare De Marco.

Il presente Rapporto è stato curato da: Michele De Giacomo, Mario Di Bartolo, Antonio Di Paolo, Piero Lauriola, Luigi Marchione, Francesco Moretti, Arturo Parisi e Maurizio Sarti.

Rapporto sulla previdenza complementare nel settore pubblico contrattualizzato

PARTE I

1. La previdenza complementare nel settore pubblico contrattualizzato

Premessa

Il rapporto sulla previdenza complementare nel settore pubblico contrattualizzato, pubblicato ad opera dell'Osservatorio Nazionale bilaterale sui Fondi Pensione del Pubblico Impiego, viene realizzato in questa seconda edizione in una versione rinnovata negli aspetti formali e nei contenuti tecnici. In uno sforzo condiviso tanto le parti componenti l'organismo bilaterale (ARAN e Confederazioni sindacali rappresentative), quanto gli attori coinvolti per diretta competenza istituzionale (Dipartimento Funzione Pubblica, INPDAP e Fondo Scuola Espero), hanno garantito una assistenza ed una collaborazione determinante alla composizione ed alla stesura del testo.

La previdenza complementare nel settore pubblico ed in particolare in quello contrattualizzato a seguito delle riforme introdotte in applicazione della legge 421 del 1992 (d.lgs 29/1993; d.lgs 80/1997 e d.lgs 165/2001), ha finalmente trovato un assetto ed un riscontro definitivo con la costituzione del fondo Espero dedicato al comparto ed all'area della scuola.

Il solco tracciato da questa felice, ma ardua, esperienza ha agevolato l'avvio ed il completamento delle procedure istitutive dei fondi Perseo (Previdenza Regioni Sanità ed Enti Locali) e Sirio (accorpante Ministeri, Parastato, PCM, ENAC e CNEL) dei quali si tratterà in modo esaustivo nei successivi capitoli del rapporto.

Si è già avuto modo di rappresentare, nella prima edizione del presente documento, le difficoltà ed il lungo percorso svolto dal processo di implementazione del secondo pilastro previdenziale nel settore in parola.

La necessità però di rendere completa l'esposizione, impone una sia pur limitata rilettura dei passi sostenuti con l'obiettivo di dotare di una copertura previdenziale complementare di carattere negoziale i lavoratori dipendenti in generale

ed il personale afferente alla disciplina contrattuale definita dall’Agenzia ai sensi d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 più in particolare.

La previdenza complementare, come forma di integrazione e completamento delle prestazioni obbligatorie garantite dall’Assicurazione Generale fornita dallo Stato, nasce e si sviluppa nelle legislazioni di *common law* ove, a tale istituto, è assegnato il compito di rispondere all’esigenza dei lavoratori di garantirsi mezzi adeguati all’esigenza di vita nei casi di sopravvenienza di situazioni comportanti l’impossibilità di svolgere un lavoro e quindi di assicurarsi un reddito.

In quelle esperienze di sicurezza sociale il compito assolto dallo Stato era, e tuttora è, quello di proteggere indistintamente tutti i cittadini con una tutela reddituale minima garantita anche se ben più sostenuta a livello di interventi di assistenza diretta al reimpiego ed alla limitazione degli stati di inoccupazione.

In Italia, invece, la sicurezza sociale si struttura in un’ottica più prossima all’esempio della legislazione tedesca ed in particolare a quella tradizione sociale che assume come centro privilegiato e riferimento delle tutele previdenziali i soli lavoratori e non indistintamente tutti i cittadini.

Tale visione, curatamente lavoristica, è certamente ben visibile in tutto il dettato costituzionale ed in particolare nella norma che definisce e prefigura il nostro apparato di sicurezza sociale: l’art. 38.

E’ quest’ultimo un articolo che, lungi dal voler tutelare in modo esclusivo chi esercita una professione o svolge una attività lavorativa, assegna un ruolo fondamentale alla previdenza sociale, ruolo esplicabile nel garantire il diritto dei lavoratori a che siano “*provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle...esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria*”.

Sul termine sicurezza sociale, e su quello meno omnicomprensivo di previdenza sociale hanno a lungo dibattuto le scuole e le teorie costituzionali della dottrina accademica e giurisprudenziale senza mai giungere alla contestazione del principio di fondo: la previdenza sociale pubblica è destinata a sollevare i lavoratori, e solo costoro, dallo stato di necessità connesso agli eventi limitanti l’esercizio di una

prestazione di lavoro, siano essi fisiologici (vecchiaia), patologici (infortunio, malattia, invalidità) o dovuti a evenienze non riconducibili (*rectius* contrarie) alla volontà del prestatore di lavoro (disoccupazione involontaria).

Anche se nel trasposto normativo questa tassativa elencazione degli eventi connessi allo stato di necessità ha subito variazioni (in)giustificate in vario modo dal legislatore il principio fondante mantiene assolutamente salda l'impostazione d'origine.

Da questa prima analisi meramente limitata al piano costituzionale e certamente non esaustiva delle accese discussioni sulla citata norma primaria, non emergerebbero comunque punti di condivisione tra le discipline normative di tradizione anglosassone e quelle afferenti alla opposta prassi giuridica tedesca (fu il cancelliere Bismarck a teorizzare per primo questo modello di sicurezza sociale sul finire del diciannovesimo secolo) cui ha attinto l'art. 38 della nostra Costituzione e tali da consentire di evidenziare una giustificazione alla presenza di forme pensionistiche complementari nell'ambito dell'ordinamento italiano.

Mentre il Social Insurance and Allied Services (meglio conosciuto come Piano Beveridge dal nome dell'economista che lo presentò in due distinti rapporti tra il 1942 ed il 1944), caposaldo teorico del sistema previdenziale Inglese, si caratterizzava per l'attribuzione agli interventi di previdenza pubblica di un ruolo di garanzia, benché minimale, esteso a tutti i cittadini (famosa ed esplicitiva la frase di Lord William Beveridge "*proteggere il cittadino dalla culla alla tomba*") - cosa che giustificava la necessità di integrazione svolta dagli ulteriori pilastri della previdenza complementare collettiva ed individuale - il modello proposto dall'art. 38 della nostra Costituzione Repubblicana dimostrava scarsa propensione verso forme di completamento della prestazione pubblica fornita dall'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) perché quest'ultima era già pienamente esaustiva delle necessità del singolo lavoratore: doveva garantire "*i mezzi adeguati alle...esigenze di vita*". Tale citazione costituzionale nella trasposizione normativa ordinaria ha significato una parametrizzazione della prestazione previdenziale prossima, uguale o in alcuni casi

limite (non dal punto di vista numerico) addirittura superiore a quella del precedente tenore di vita.

A dire il vero i Costituenti avevano ben chiara la scelta di un modello siffatto a fronte di un panorama internazionale che prevedeva formulazioni differenti; avevano tanto chiara la possibilità di una diversa scelta che non l'hanno preclusa, l'hanno semplicemente ricondotta ad un piano di mero riconoscimento sprovvisto di esplicita tutela.

Il quarto comma dell'art. 38 Cost. recita infatti "l'assistenza privata è libera".

Per decenni su tale riferimento costituzionale hanno fatto perno tutte le forme di integrazione assistenziale e previdenziale, ad adesione individuale libera, non estranee alla tradizione assicurativa italiana (fondi con carattere di mutualità sono presenti in Italia da più di 150 anni!); e dallo stesso principio hanno tratto fondamento le norme che hanno dato vita al secondo (previdenza complementare collettiva) e terzo pilastro (previdenza complementare individuale) della previdenza italiana.

Ma a tal punto ci si chiede perché in un modello di sicurezza sociale come il nostro, frutto di una tradizione come quella brevemente delineata, si sia ritenuto necessario, anzi fondamentale, introdurre una esperienza innovativa e normativamente stravolgente come quella della previdenza complementare? Vi è di più, ci si deve domandare: perché a questa esperienza è stato attribuito un ruolo che sempre di più assurge, a pieno titolo, ad un piano costituzionale di completa tutela, abbandonando il semplice riconoscimento garantitogli sinora dal comma quinto dell'art. 38?

Si evitano in questo particolare contesto riferimenti completi alle opposte teorie della cd "funzionalizzazione" e dell'autonomia privata della previdenza complementare, per le quali si rimanda ad approfondimenti più autorevoli, ma non ci si può esimere dal notare che il processo evolutivo delle forme previdenziali ha certamente superato tale dibattito dottrinale attestandosi su un livello che se non è di piena equiparazione tra previdenza pubblica e previdenza complementare, almeno in

riferimento a quella negoziale, certamente riconosce ormai un analogo complesso di tutele alle due forme di protezione sociale.

Secondo alcuni autori in questo scenario nascerebbe il problema di definire dei contenuti da poter ancora assegnare all'art. 38, comma 5 della Costituzione. I sostenitori di tale ragionamento asseriscono infatti, che se si consentisse una ascesa della previdenza complementare (collettiva e individuale) al piano più rilevante e tutelato del comma 2 dell'art. 38, si snaturerebbe la volontà del Costituente di prevedere due livelli distinti e separati che dispongono in posizione gerarchicamente sovraordinata la previdenza obbligatoria rispetto ad ogni altra forma libera di assistenza (e quindi di previdenza) privata. La discussione, ovviamente, non è meramente terminologica e non afferisce esclusivamente alla necessità di assegnare un contenuto particolare o predeterminato al comma 5 in mancanza del quale decadrebbe ogni ipotesi diversa per pura impraticabilità del principio che la Costituzione possa aver disciplinato fattispecie inesistenti. Si fa cenno a queste teorie non per dimostrare attaccamento particolare all'una o all'altra formulazione quanto, piuttosto, per evidenziare l'esistenza di un quadro in evoluzione e non ancora stabilizzato. Siamo passati nel volgere di un paio di decenni e di quattro riforme previdenziali, dal pieno riconoscimento di una supremazia dell'AGO, ai due pilastri (pubblico obbligatorio-complementare negoziale) ai tre pilastri (pubblico obbligatorio-complementare negoziale-complementare individuale). La struttura sarà ormai solida, anzi solidissima, ma quand'è che cominceremo a mettere qualche mattone alle pareti?

Le riforme previdenziali hanno il difetto di essere proiettate in un futuro non prossimo. È da augurarsi che, nei prossimi anni, non si proceda a modifiche dell'assetto strutturale del regime previdenziale potenziandone invece i contenuti sostanziali.

Nell'attesa che ciò accada le energie spese per adeguare, in corso d'opera, l'ordinamento normativo, contrattuale e regolamentare del settore pubblico contrattualizzato e per consentire una equiparazione almeno formale dello status del

dipendente che in esso opera con quello del lavoratore dipendente del settore privato, ha occupato un arco temporale dilatatosi oltremodo con ripercussioni sulla garanzia della copertura previdenziale del singolo lavoratore coinvolto nei vari ridimensionamenti del tasso di sostituzione (dato dal rapporto tra ultimo stipendio e prima prestazione previdenziale obbligatoria) derivanti dai processi di riforma del 1992 (Amato), del 1995 (Dini), del 1997 (Prodi) e del 2004 (Maroni).

Tutti questi interventi riformatori hanno avuto il compito di razionalizzare l'azione della previdenza sociale perché, a causa di vari fattori che elencheremo tra breve, il corpus normativo di attuazione dell'art. 38 Cost. risultava poco vincolante, eccessivamente farraginoso, poco organico e, soprattutto, incapace di generare un efficace controllo ed argine agli abusi.

Inoltre, da un punto di vista delle prestazioni, l'intervento del legislatore si è sostanziato in un ridimensionamento generalizzato del sistema pubblico generale obbligatorio¹

Correlata quindi alle precitate necessità e certamente non in subordine ad esse, cominciava evidentemente a palesarsi la necessità impellente di porre sotto controllo la spesa pensionistica che, a causa anche dei problemi legati ai fattori demografici ed aggiungeremmo a quelli derivanti dalle mutate condizioni del rapporto tra lavoratori e pensionati, faceva paventare squilibri finanziari preoccupanti nel medio e lungo periodo.

¹ La prima riforma risale alla **legge 23 ottobre 1992 n. 421 (legge Amato)** ed ai successivi decreti delegati che hanno innalzato i requisiti contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia, accresciuto l'età pensionabile (gradualità: a 60 anni le donne e 65 gli uomini), innalzato progressivamente a dieci anni il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione, perequato le pensioni esclusivamente al costo della vita, avviato il riordino del sistema previdenziale prefigurando un unico regime per tutti i lavoratori dipendenti, disciplinato le forme pensionistiche complementari; la seconda revisione viene portata a termine con la **legge 8 agosto 1995 n. 335 (legge Dini)** con la quale, tra l'altro, si introduce il sistema di calcolo contributivo per i lavoratori entrati nel mercato del lavoro e assicurati dal 1 gennaio 1996, si armonizza la normativa fra settore pubblico e privato, si modifica la disciplina per l'accesso ai pensionamenti anticipati, si istituisce presso l'INPS la gestione separata (ex lavoro parasubordinato); la terza riforma è contenuta nella **legge 27 dicembre 1997 n. 449 (legge finanziaria per l'anno 1998 - Prodi)** che modifica i requisiti di accesso al pensionamento di anzianità ed effettua una prima separazione tra previdenza ed assistenza; il quarto e più recente intervento legislativo è dato dalla **legge 27 dicembre 2004 n. 243 (legge Maroni - che ha trovato successiva attuazione con vari decreti tra cui il d.lgs. 252/2005)** che ha sostanzialmente anticipato i termini previsti dalla legge Dini (335/1995) ed inasprito i limiti di accesso alla pensione di anzianità. Da ultimo la legge 29 dicembre 2007, n. 247 ha graduato nel tempo il passaggio ai nuovi limiti

Vale la pena di ricordare infatti che il sistema previdenziale italiano è basato su un modello di solidarietà intergenerazionale (cd *a ripartizione*) che prevede il finanziamento delle prestazioni erogate in un determinato momento, ricorrendo ai contributi pagati nello stesso periodo dai lavoratori in servizio attivo.

Ciò determina la necessità di disporre di contributi sufficienti in ogni momento e quindi, di avere un ammontare di contributi versato da lavoratori tale da equiparare almeno, *ceteris paribus*, il complesso delle prestazioni erogate. In una situazione demografica in crescita quale quella italiana del dopoguerra e fino agli anni '70 non ci si è mai posto il dubbio che questo modello potesse funzionare e ciò ha spinto verso forzature, anche eccessive, della risposta fornita dall'apparato previdenziale e più latamente di sicurezza sociale (esempi sono tutt'altro che rari: retributivo su ultimo stipendio, prepensionamenti in funzione di ammortizzatore sociale, ecc.) con gravi ripercussioni sulla solidità dell'intero impianto. Per i due ordini di ragione in precedenza elencati (demografici e socio-economici) però, questa ferrea logica ha cominciato a vacillare. Da un lato, infatti, si è assistito ad un'inversione del tasso di natalità, ora prossimo allo zero: l'equazione meno nascite oggi, meno lavoratori domani è di tutta evidenza. Dall'altro lato più complessa è stata la valutazione degli effetti della modifica degli storici istituti contrattuali dei rapporti di lavoro verso forme innovative, caratterizzate da una maggiore instabilità del rapporto: ad un miglioramento del livello occupazionale ha fatto riscontro una riduzione delle contribuzioni complessive.

Se a questo si aggiunge la lentezza con cui si è ritornati da un sistema di calcolo retributivo (rapportato alla retribuzione percepita ed introdotto a ridosso degli anni '70) ad uno con calcolo contributivo della prestazione (riferito alla somma dei contributi realmente accumulati e già presente nella originale tradizione della previdenza sociale italiana), ci si spiega perché la situazione deve essere apparsa tanto critica agli occhi delle assemblee parlamentari e del governo in carica nel 1992. La necessità di limitare la pressione della spesa previdenziale sul bilancio statale ed il contestuale tentativo di mantenere inalterata la garanzia di copertura del livello di

prestazione rapportata al reddito ha fatto immaginare la possibilità di ricorrere ad un diffuso impianto complementare.

Contro questa auspicabile visione ha giocato in generale un ruolo determinante la diffidenza dei potenziali aderenti, la carenza di un'organica disciplina regolamentare ed i tempi di realizzazione delle procedure istitutive. Nel settore che qui maggiormente interessa, per di più, oltre alle analoghe difficoltà palesatesi in ambito privato si è sommata l'impossibilità materiale di procedere agli accordi negoziali a causa di una formulazione normativa (si allude al d.lgs. 124/1993) esclusivamente adattata al rapporto di lavoro svolto alle dipendenze di datori privati.

Infatti, salvo mere previsioni di principio la quasi totalità dei riferimenti all'ambito pubblico, soprattutto nei primi anni dall'entrata in vigore della norma, apparivano decontestualizzati dal reale *status* giuridico del dipendente della P.A. che proprio negli stessi anni ed in virtù della medesima legge di delega (421/1992) subiva profondi mutamenti formali e sostanziali.

Proprio la genesi comune ha paradossalmente determinato una difficile applicazione delle innovative previsioni previdenziali, peraltro condizionata sia dal non completo e immediato allineamento delle due figure di dipendenti pubblici contrattualizzati e privati, sia dalla scarsa capacità dimostrata dal legislatore delegato del d.lgs. 124/1993 di normare in sintonia con il coevo processo di revisione dell'ordinamento del pubblico impiego.

Garantire cioè le condizioni normative e regolamentari minime che consentissero l'immediata attuazione delle disposizioni sulla previdenza complementare nell'ambito delle pubbliche amministrazioni ha richiesto tre leggi finanziarie, due DPCM, quattro DM e un numero considerevole di clausole contrattuali assunte nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL).

Solo così, accanto allo sviluppo degli strumenti previdenziali di origine pattizia in ambito privato, si sono create le condizioni per una graduale assimilazione delle due posizioni lavorative e, quindi, per la realizzazione di un sistema previdenziale integrativo anche per i pubblici dipendenti.

Il primo e più forte esempio attiene all'utilizzo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in funzione di finanziamento del fondo di previdenza complementare.

Vedremo meglio di seguito che all'atto dell'entrata in vigore (21 aprile 1993) del decreto legislativo 124/1993 recante disposizioni in materia di previdenza complementare, il pubblico impiego non disponeva ancora del TFR ma di forme indennitarie molto varie da comparto a comparto e non adatte al finanziamento delle forme pensionistiche complementari.

1.2 La genesi della previdenza complementare nel pubblico impiego

Come detto, la previdenza complementare, nell'accezione odierna, nasce nell'ordinamento italiano a seguito di una lunga stagione di riforme che scaturisce dall'entrata in vigore della legge 421 del 23 ottobre 1992.

La necessità di porre un freno al debito dello Stato spinse, infatti, il legislatore ad intervenire congiuntamente sui centri di costo più macroscopici: sanità, pubblico impiego, previdenza e finanza territoriale.

In attuazione della delega di cui all'art. 3, comma 1, lettera v), della L. 421/1992 viene emanato il decreto legislativo n° 124 del 21 aprile 1993, il quale disciplina e razionalizza le forme pensionistiche complementari pubbliche e private prima di allora non sistematicamente organizzate.

Sistemi previdenziali aggiuntivi a quello pubblico obbligatorio, infatti, non erano estranei al nostro ordinamento del settore privato, ma venivano ricondotti alla disciplina degli artt. 2117 e 2123 del codice civile ed anzi, erano retti da un impianto tributario di favore in quanto originati da atti di natura collettiva o da regolamenti aziendali².

Proprio l'esclusione dalla comune imposizione fiscale degli emolumenti versati a titolo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari ha attraversato un travagliato percorso giurisdizionale sul principio degli anni '90.

² I tributaristi ritenevano che questo sistema fosse basato su un principio di cd. *imposizione differita* e comunque su una imposizione più leggera di quella del periodo di riferimento.

Secondo la Corte Costituzionale³, alla correlazione tra i due pilastri, dovuta alla totale deducibilità concessa sul piano fiscale ad entrambe le forme previdenziali, non faceva riscontro una dignità paritaria nei rapporti interni tra i due sistemi; talché sulla contribuzione integrativa era dovuto il contributo alla previdenza di base (cd. contributo su contributo).

La sentenza incise pesantemente sul versante datoriale per il quale era dato ormai per acquisito il principio dell'esonero delle somme di contribuzione privata.

Questo convincimento però, a dire il vero, trovava fondamento solo in alcune interpretazioni effettuate dagli uffici periferici del Ministero del Lavoro e non aveva un serio sostegno normativo.

Il Legislatore interviene in un processo di interpretazione autentica solo nel 1991 con il Decreto Legge n° 103 del 29 marzo (convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 giugno 1991 n° 166) determinando una conferma di sanatoria⁴ per i periodi antecedenti e l'assoggettamento a un regime di vantaggio contributivo, nel tentativo di istituire una sorta di concorrenza tra regime pubblico generale e regime complementare, a far data dal 1° luglio 1991.

³ Corte Costituzionale: sentenza n°427 del 03/10/1990.

⁴ DECRETO LEGGE 29 marzo 1991, n. 103 **Art. 9-bis** (*Interpretazione autentica*)

1. Salvo quanto disposto dai commi seguenti, dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono escluse le contribuzioni e le somme versate o accantonate, anche con il sistema della mancata trattenuta da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari, nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. Tale disposizione si applica anche ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; tuttavia i versamenti contributivi sulle predette contribuzioni e somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge di conversione (1).

2. Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza integrativa che disciplinino i regimi contributivi cui assoggettare le contribuzioni versate ad enti, fondi, istituti che gestiscono forme di previdenza o assistenza integrativa, e le prestazioni erogate dai fondi stessi, a decorrere dal periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le contribuzioni o le somme di cui al comma 1 è dovuto un contributo di solidarietà ad esclusivo carico dei datori di lavoro nella misura del dieci per cento in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori (2).

3. Al contributo di solidarietà di cui al comma 2 si applicano le disposizioni in materia di riscossione, termini di prescrizione e sanzioni vigenti per le contribuzioni dei regimi pensionistici obbligatori di pertinenza.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle somme versate o accantonate dai datori di lavoro e dai lavoratori presso casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da accordi o contratti collettivi per la mutualizzazione di oneri derivanti da istituti contrattuali. Le somme erogate ai lavoratori in applicazione degli istituti contrattuali di cui sopra sono assoggettate a contribuzione previdenziale e assistenziale per il loro intero ammontare al momento della effettiva corresponsione.

La legge 421/1992 e il successivo decreto 124/1993 confermano questa funzione di correlazione tra previdenza pubblica e previdenza complementare con la ratifica del contributo di solidarietà del 10%.

In attuazione della delega prevista dalla legge 421/92, lo sforzo di riduzione della distanza tra i sistemi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati fu parallelamente condotto mediante il d.lgs. n. 503 del 30 dicembre 1992 mirante alla omogeneizzazione dei calcoli e alla riduzione del livello di prestazioni per entrambi i settori.

L'esposto tentativo di avvicinamento dell'area del lavoro pubblico a quella del privato non ha però totalmente dissipato le incertezze e sciolto le riserve che impedivano la sostanziale attivazione del secondo pilastro previdenziale anche nell'impiego pubblico.

Il nodo principale riguardava proprio la trasposizione del sistema di finanziamento delle esperienze di previdenza complementare dei lavoratori privati.

L'art. 8, comma 4 del d.lgs. 124/93 afferma che "nei casi di forme di previdenza pensionistica complementare di cui siano destinatari dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi ai fondi debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico".

Ora, proprio il trattamento economico cui fa riferimento il decreto legislativo, mostrava una prima atipicità nel pubblico impiego non immediatamente livellata dal precetto normativo.

L'idea di fondo era quella del dirottamento di consistenti quote del TFR al finanziamento dei fondi di previdenza complementare.

Tuttavia, come già in precedenza accennato, al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. 124/93 non esisteva un TFR per i dipendenti della pubblica amministrazione ma solo un sistema di indennità di fine servizio che assumeva svariate denominazioni nei comparti.

Questa anomalia poneva problemi di utilizzo delle varie indennità per due ordini di ragioni.

La prima riguarda la differente natura dei due istituti.

Le indennità di fine servizio avevano una natura previdenziale e non retributiva che sostanzialmente ne impediva l'utilizzo ai fini propri della previdenza complementare; non erano originate da accantonamenti annui ma finanziate con contributi a carico sia dei datori di lavoro (nella misura: del 7,10% della retribuzione annua per un dipendente dello Stato e del 3,60% per un dipendente di un Ente locale) che del lavoratore (nella misura del 2,50%).

Il TFR, invece, essendo originato dagli accantonamenti annuali posti interamente a carico del datore di lavoro, si presta meglio ad essere utilizzato come fonte di finanziamento dei Fondi pensione.

In secondo luogo, le prestazioni finali del trattamento di fine servizio, o comunque denominato, vengono calcolate con riferimento alla retribuzione dell'ultimo mese o anno di servizio con un metodo di gestione a ripartizione e questo impedisce di conoscere il loro ammontare prima della cessazione dal servizio e di effettuare prelievi di risorse da versare ai Fondi pensione senza compromettere la gestione dell'Ente assicurativo; in regime di TFR, invece, la prestazione finale si ottiene sommando gli accantonamenti annui calcolati dividendo la retribuzione dovuta per l'anno stesso, per 13,5.

Il primo ostacolo, dunque, non era trascurabile dato che atteneva proprio alla dotazione finanziaria dell'impianto previdenziale di nuova costituzione.

Per ovviare a questa discrasia normativa si avviò un lungo percorso normativo e giurisprudenziale che, almeno nominalmente, si è concluso solo in seguito all'entrata in vigore del D.P.C.M. del 2 marzo 2001.

1.3 Dalle indennità al trattamento di fine rapporto

L'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n.335 ai commi 5, 6, 7 e 8 ha stabilito per la prima volta l'applicazione del TFR anche ai dipendenti pubblici e la cessazione "per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni

pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29" dei "trattamenti di fine servizio, comunque denominati"⁵.

La stessa norma rinviava in tal senso alla contrattazione collettiva di comparto e ad un successivo D.P.C.M. e introduceva la distinzione tra lavoratori già in servizio (interessati alla transizione dal vecchio sistema al nuovo TFR) e lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 1996, per i quali era prevista l'automatica applicazione del TFR

La legge finanziaria per il 1998 (legge 449 del 27 dicembre 1997, art. 59, comma 56) ha successivamente introdotto, per i dipendenti già in servizio, la facoltà di optare per l'applicazione del TFR stabilendo, per coloro che decidono in tal senso, la contestuale iscrizione al fondo pensione. La norma ha quindi voluto formalizzare un principio generale: la correlazione tra la scelta per il TFR e quella per la previdenza complementare⁶.

Ma l'applicazione automatica del TFR per i nuovi assunti, prevista dalla 335/'95, è stata successivamente differita alla data di entrata in vigore del previsto DPCM con l'Accordo quadro nazionale del 29 luglio 1999, sottoscritto presso l'ARAN dalle organizzazioni sindacali, che ha ulteriormente regolato il TFR e la previdenza complementare.

Il DPCM viene poi emanato, nello stesso anno, in data 20 dicembre 1999, e conferma il principio per il quale l'opzione per il TFR è legata, per i dipendenti già in servizio, alla necessità di adesione ad un fondo pensione (art.1).

Lo stesso decreto fissa il limite massimo del 2% della retribuzione base di riferimento per il calcolo del TFR quale quota destinabile ai fondi, precisa l'applicazione automatica del TFR per il personale assunto oltre la data della sua entrata in vigore, chiarisce per costoro, in caso di iscrizione ad un fondo pensione, la possibilità di

⁵ Legge 335 del 8 agosto 1995, art. 2, comma 5.

⁶ Legge 449 del 27 dicembre 1997, art. 59, comma 56 "Fermo restando quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di applicazione delle disposizioni relative al trattamento di fine rapporto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di favorire il processo di attuazione per i predetti delle disposizioni in materia di previdenza complementare viene prevista la possibilità di richiedere la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto. Per coloro che optano in tal senso una quota della vigente aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza, pari all'1,5 per cento, verrà destinata a previdenza complementare nei modi e con la gradualità da definirsi in sede di specifica trattativa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori".

destinazione integrale al fondo degli accantonamenti relativi al TFR e, infine, delinea il ruolo assunto dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) rispetto ai conferimenti ai fondi.

Trascorso appena un anno, il DPCM del 1999 è stato modificato dal DPCM del 2 marzo 2001 il quale, nel confermare il limite del 2% come quota massima di TFR destinabile ai fondi, ha stabilito che dopo la prima fase di attuazione "la predetta quota è definibile dalle parti istitutive con apposito accordo".

Quindi, nel pubblico impiego la disciplina attuale prevede:

a) l'applicazione obbligatoria del TFR per:

-lavoratori assunti a tempo determinato dopo il 30 maggio 2000 (come disposto dal DPCM 20/12/1999);

-lavoratori assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 (come disposto dal DPCM 2/03/2001).

b) la permanenza in regime di TFS per il personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2000 con possibilità di optare per il TFR mediante l'adesione ad un fondo pensione complementare.

Rimangono al momento in regime di TFS, quale che sia la data della loro assunzione nella Pubblica Amministrazione, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati ed i procuratori dello Stato, il personale militare e delle forze armate di polizia, il personale della carriera diplomatica e prefettizia, i professori ed i ricercatori universitari, nonché i dipendenti degli Enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del D.Lgs del Capo provvisorio dello Stato 17/07/1947, n. 691, e dalle leggi n. 281/85 e n. 287/90 (personale della Borsa, Consob ecc.)⁷.

Quanto ai soggetti che possono optare per il transito al regime del TFR, la scelta era stata limitata da un punto di vista temporale sino al 31 dicembre 2001 (art. 2, comma 3, AQN 29 luglio 1999). Una prima proroga al diritto di opzione fu realizzata con l'Accordo Quadro Nazionale dell'8 maggio 2002 (posticipo al 31 dicembre 2005) ed

⁷Circolare INPDAP n° 29 dell'8 giugno 2000.

in considerazione della mancata realizzazione di tutti i fondi del pubblico impiego, un recente ulteriore Accordo quadro (sottoscritto il 2 marzo 2006 e pubblicato in G.U. n. 59 del 11 marzo 2006) ha provveduto a rinviare ulteriormente il termine al 31 dicembre 2010.

Ovviamente, il passaggio al regime del TFR comporterà la soppressione del contributo a carico del lavoratore del 2,50%, in virtù della già considerata natura retributiva del trattamento che è composto da soli oneri a carico del datore di lavoro.

La soppressione del contributo, tuttavia, non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali. Pertanto, per assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva e delle ritenute fiscali tra i dipendenti in regime di TFS e quelli in regime di TFR (compresi coloro che hanno optato per la trasformazione del TFS in TFR mediante l'adesione ad un fondo pensione), il Dpcm 20 dicembre 1999 ha stabilito che la retribuzione del personale in regime di TFR sia diminuita di un importo pari al contributo soppresso. La retribuzione lorda così diminuita viene poi aumentata figurativamente dello stesso importo ai fini della determinazione della base utile sia per il trattamento di pensione sia per il TFR.

Ma neppure dopo l'ultima correzione del DPCM la disciplina del TFR in ambito pubblico ha trovato una sua certa e definitiva regolamentazione.

Risolvere questo nodo critico è, come detto, necessario per consentire l'avvio della previdenza complementare per i dipendenti del pubblico impiego, sinora ostacolata dalla "...tardiva ed incompleta estensione a questa categoria di lavoratori della normativa relativa al TFR"⁸.

1.4 Effetti contrattuali

L'ampia premessa inerente il TFR si è resa necessaria per identificare analiticamente le lente tappe attraverso le quali è passato l'ordinamento previdenziale italiano come prefigurato dalla legge 421 del 1992.

Il complesso iter normativo sull'estensione del TFR ai dipendenti pubblici è stato correlato anche ad un'espansione dei poteri dei soggetti sindacali in termini di iniziativa e di governo del settore della previdenza complementare.

Proprio la previsione normativa dell'art. 3 del d.lgs. 124 del 1993: "...l'istituzione dei fondi può avvenire solo tramite la contrattazione collettiva", contribuisce a definire uno degli elementi di specificità del settore pubblico che, nonostante la generale tendenza alla omogeneità normativa, ancora lo contraddistingue da quello privato.

È ormai unanimemente riconosciuto il diverso regime di efficacia soggettiva ed oggettiva della contrattazione collettiva pubblica, rispetto al settore privato e ciò conduce a criteri e regole istitutive dei fondi pensione diversi per i due settori.

Queste caratteristiche peculiari del momento negoziale creano, in ambito pubblico, una vera e propria riserva di contrattazione di livello nazionale per l'istituzione delle forme pensionistiche complementari dei dipendenti "contrattualizzati"⁹, mentre nel settore privato sono consentite forme molto varie che vanno dagli accordi fra lavoratori, ai regolamenti unilaterali di enti o aziende¹⁰.

Il principio testé citato è stato di recente confermato anche dalla riforma disposta dalla legge 243/2004 e dal decreto legislativo di attuazione n. 252 del 5 dicembre 2005 che, anche se ancora inapplicati al settore pubblico, ribadiscono la prescrizione di un atto negoziale collettivo (nazionale) per dar vita a fondi di previdenza complementare cui possono aderire i dipendenti del pubblico impiego¹¹.

La riserva di contrattazione nazionale appena citata viene ulteriormente ribadita allorquando si configura il modello di finanziamento delle forme pensionistiche complementari (art. 8 del D.lgs 252/2005); in quel contesto la norma precisa che

⁸Commissione ministeriale per la valutazione degli effetti della legge 335/95 e successivi provvedimenti: *Verifica del sistema previdenziale ai sensi della legge n. 335 del 1995 e successivi provvedimenti, nell'ottica della competitività, dello sviluppo e dell'equità* – relazione finale; settembre 2001

⁹ Nel P.I. la costituzione di fondi per mezzo di accordi associativi è consentita solo per il "personale in regime di diritto pubblico" di cui all'art. 3 del d.lgs. 165 del 30 marzo 2001 e cioè per i dipendenti il cui rapporto non sia stato "privatizzato" (magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale delle forze armate e di polizia ecc.) "secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi dalle loro associazioni".

¹⁰ D.lgs. 124/1993, art. 3, lettera a).

¹¹ Art. 3, comma 2, primo capoverso, d.lgs 252/2005 "*Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo.*"

“...nel caso di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto”, ribadendo analogo disposizione contenuta nel d.lgs. 124 del 21 aprile 1993, tuttora attuabile nel rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.

In realtà tutte le forme pensionistiche del settore privato, sinora autorizzate dalla COVIP, risultano costituite in forza di specifici contratti collettivi nazionali di lavoro visto che risulta confermato il fenomeno della “...tendenza delle fonti istitutive legittimate alla costituzione di forme pensionistiche (nel caso, le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese) a ricercare dimensioni adeguate alla funzionalità dei fondi, assumendo a riferimento gli elementi di omogeneità presenti nelle specifiche aree produttive e contrattuali”¹²⁻¹³ e la novella legislativa più recente si è esclusivamente limitata a ribadire l’obbligo per i fondi negoziali della Pubblica Amministrazione contrattualizzata.

Pur non potendo escludersi la possibilità, sia pur limitata, di ricorso alla contrattazione integrativa anche per il pubblico impiego, come parte della dottrina conferma, l’apertura a forme di contrattazione decentrata pare possibile se circoscritta “...all’ambito di una eventuale delega di attribuzioni”¹⁴ dalla contrattazione nazionale a quella integrativa come previsto dal comma 3 dell’art. 40, d.lgs. n. 165 del 2001.

Allo stato pare piuttosto inverosimile un ricorso a tale livello di contrattazione decentrata vista la inversa necessità, questa già manifestatasi, di sviluppare a condizioni di reciprocità, fondi pensionistici intracompartimentali allo scopo di ridurre pro quota l’incidenza dei costi di gestione¹⁵.

¹² Alaimo A., *La previdenza complementare dei dipendenti pubblici*, R.D.S.S. 2002, p.139 e ss.

¹³ COVIP, Realazione anno 2001, maggio 2002, www.covip.it.

¹⁴ Bessone M., *Previdenza complementare*, Torino 2000.

¹⁵ Una situazione analoga si è già verificata nella stagione contrattuale 1998-2001 quando, con norme di natura programmatica, si è prevista l’istituzione di fondi unici per la previdenza di più comparti come l’art. 42, comma 2, del contratto della Sanità sottoscritto il 7 aprile 1999, successivamente richiamato dall’art. 13 del CCNL sottoscritto il 20 settembre 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001 - Serie generale), che contempla “*l’istituzione di un fondo unico con i lavoratori del comparto Regioni - autonomie locali, a condizioni di reciprocità*”. Analoga previsione è riportata all’art. 18, comma 2 del CCNL del comparto Regioni e autonomie locali per il biennio 2000-2001. Anche altri

Anche alla luce dell'innovato modello previdenziale disposto dalla recente riforma 243/2004, resta da escludersi la possibilità di disporre l'adesione dei lavoratori del pubblico impiego, con utilizzo delle contribuzioni datoriali e delle quote di TFR, a fondi regionali, aperti, territoriali, individuali e ad ogni altra forma complementare non istituita con procedura di contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

Per questa particolare ragione, oltre che per le ulteriori peculiarità del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche del settore contrattualizzato, la recente novella legislativa risulta difficilmente estensibile con un mero processo di ampliamento degli ambiti soggettivi e richiede invece l'esplicitazione di modalità attuative particolareggiate come meglio si vedrà di seguito.

1.5 La contribuzione ai fondi di previdenza complementare

Il sistema di contribuzione ai fondi di previdenza complementare è composto da un duplice apporto: il primo posto pariteticamente a carico del datore di lavoro e del lavoratore, il secondo costituito dalle quote di TFR destinate al fondo per scelta del lavoratore.

All'atto della sottoscrizione del modulo di adesione il lavoratore si impegna a contribuire annualmente al fondo con un versamento calcolato in percentuale sulla retribuzione annua imponibile ai fini previdenziali. Nel settore pubblico si è universalmente stabilito che tale percentuale sia pari all'1% della retribuzione annua. Con l'iscrizione del lavoratore nel registro degli aderenti al fondo si realizza anche la condizione necessaria all'attivazione dell'obbligo contributivo posto in capo al datore di lavoro che, oltre a erogare una percentuale analoga (1%) in favore del fondo, si impegna a trattenere anche le quote del lavoratore ed a riversarle su un apposito conto corrente di cui il fondo ha piena titolarità.

comparti hanno deciso di coordinare i loro sforzi organizzativi: vedi art.36, comma 2, contratto comparto Ministeri del 16 febbraio 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999 - Supplemento ordinario n. 41) e art.48, comma 2, CCNL comparto Enti Pubblici non Economici sottoscritto il 16 febbraio 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1999 - Supplemento ordinario n. 54).

Il lavoratore ha, in genere, la possibilità di optare per percentuali contributive più consistenti in modo da creare un montante pensionistico più elevato, ma in tali casi il datore corrisponderà solo la quota per la quale si è impegnato sottoscrivendo le fonti istitutive (1%).

L'utilizzo del TFR, invece, è riferito solo al maturando a far data dalla adesione al fondo e le percentuali di impiego sono stabilite a seconda che i lavoratori abbiano una prima occupazione, per il settore privato, antecedente o successiva al 28 aprile 1993 (data di entrata in vigore del d.lgs. 124/1993); per il settore pubblico antecedente o successiva al 31 dicembre 2000.

Per i lavoratori assunti con decorrenza dalle date testé indicate il TFR che maturerà è devoluto interamente al fondo.

Nel pubblico impiego questo prototipo finanziario è stato reso ancora più complesso per l'aggiunta del bonus contributivo per il primo ed il secondo anno di vita del fondo (rispettivamente pari all'1%, ed allo 0,5% della retribuzione annua utile ai fini previdenziali prevista da alcuni accordi) e per la gestione figurativa del TFR di cui si tratterà in modo completo nei successivi paragrafi.

1.6 Il calcolo del TFR: comparazione dei regimi contrattuali

La base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto è costituita da alcuni elementi della retribuzione: intero stipendio tabellare, intera indennità integrativa speciale¹⁶, retribuzione individuale di anzianità, tredicesima mensilità e tutti gli emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio comunque denominata ai sensi della preesistente normativa.

Il comma 2 dell'art 2120 del codice civile consente, con una norma di chiusura, la possibilità che i contratti collettivi di comparto aggiungano ulteriori voci retributive alla base di calcolo.

¹⁶ Le ultime stagioni contrattuali hanno portato al conglobamento nello stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale. Nei contratti sinora rinnovati all'ARAN le parti hanno convenuto di apporre in calce al testo contrattuale una nota che impedisse che tale conglobamento avesse effetti anche ai fini previdenziali ma non ai fini del TFS.

Quasi tutti i CCNL hanno fatto ricorso ad una rideterminazione degli elementi costitutivi di tale base, cosicché la disciplina risulta abbastanza eterogenea.


Si è, pertanto, presentata la necessità di disporre di una sintesi della sistematica contrattuale che mostra sperequazioni, non solo a causa della diversa terminologia utilizzata per normare il medesimo istituto nei vari comparti, ma anche a motivo del fatto che i contratti riconoscono alla parte fissa, utile ai fini del calcolo del TFR, ed a quella variabile della retribuzione quote molto differenti da comparto a comparto.

Da una ricognizione generale delle basi di calcolo del TFR, proposte dai vari contratti collettivi ad integrazione di quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, se ne ricava un quadro difficile da ricondurre ad omogeneità ma che consentirebbe, previo espletamento degli atti normativi ancora mancanti, di rendere finalmente operativa la previdenza complementare nella Pubblica Amministrazione.

Sin dalle origini del processo di implementazione della previdenza complementare nel settore in parola un protocollo sottoscritto tra le parti ha disposto l'istituzione di fondi unici per comparti (livelli) ed aree (dirigenti). Questa originaria e formalizzata impostazione mirava ad evitare il proliferare di fondi di dimensioni non sufficienti a garantire una gestione efficiente ed efficace.

Tab. 1 Il sistema di finanziamento dei fondi di previdenza complementare del P.I. – M. De Giacomo.

Sistema di Finanziamento dei Fondi di Previdenza complementare del P.I.



1.7 Il ruolo dell'INPDAP: Il meccanismo figurativo (virtuale).

Nella gestione dei flussi finanziari che derivano dal sistema prefigurato dall'ordinamento giuridico attuale, l'Istituto Nazionale di previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche svolge un ruolo di rilievo.

Il complesso impianto costruito prefigura, infatti, l'attribuzione di compiti particolari all'istituto di previdenza pubblico, derivanti anche dalla specificità del settore che, pur ridimensionata, continua a mostrare talune peculiarità.

All'INPDAP vengono attribuiti compiti in materia di gestione del TFR che riversano i propri effetti nel campo della previdenza complementare.

Tra questi il più rilevante attiene alla funzione di accantonamento e gestione figurativa delle quote di TFR di tutti i dipendenti pubblici nonché delle quote, anch'esse virtuali, relative all'1,5% della base contributiva di riferimento utile ai fini dei vigenti trattamenti di fine servizio comunque denominati per coloro che, in servizio al 31/12/2000 abbiano optato per il passaggio al TFR con contestuale adesione al Fondo pensione.

Si parla di quote virtuali perché per il pubblico impiego non esiste materialmente alcun TFR da conferire al Fondo pensione.

Tale virtualità costituisce lo strumento attraverso il quale si realizza la classica dilazione del debito che emergerà a carico dell'INPDAP tra qualche decennio quando, all'atto della cessazione dei rapporti di lavoro, l'Istituto si troverà a dover corrispondere materialmente la prestazione.

Infatti, se lo Stato fosse stato costretto a finanziare materialmente il TFR per tutti i dipendenti pubblici, avrebbe dovuto sopportare un esborso di circa 4,13 miliardi di euro l'anno (pari a circa 8.000 miliardi di lire l'anno¹⁷) ed in mancanza di una copertura finanziaria sufficiente si sarebbe messo a repentaglio l'intento di avviare il secondo pilastro previdenziale.

¹⁷ Stima Ministero dell'Economia, anno 1997.

Purtroppo, una siffatta situazione rischia oltremodo di scaricare i suoi effetti sulle future generazioni di pensionati e, ormai da più parti, si auspica la transizione dal figurativo al reale.

In base all'art. 2 del DPCM del 20/12/1999 e successive modifiche, l'Ente di previdenza dei dipendenti pubblici, al momento della cessazione dal servizio del lavoratore, ha l'obbligo di conferire al Fondo pensione il montante maturato costituito dagli accantonamenti figurativi riguardanti sia le quote di TFR che quelle relative al versamento della percentuale dell'1,5%, entrambe rivalutate dall'INPDAP sulla base di un tasso di rendimento che, in via transitoria, per il periodo di consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione dei dipendenti pubblici, corrisponderà alla media dei rendimenti netti di un paniere di fondi di previdenza complementare; successivamente, si applicherà il tasso di rendimento netto dei fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Il Ministro dell'Economia e Finanze ha provveduto ad emanare il Decreto 23 dicembre 2005¹⁸ relativo all'individuazione del "paniere" di fondi già esistenti da utilizzare come parametro per la rivalutazione annua delle quote di TFR conferite ai fondi negoziali e contabilizzate dall'INPDAP. I fondi che costituiscono il paniere sono i seguenti: Alifond; Arco; Cometa; Cooperlavoro; Fonchim; Fondenergia; Fopen; Laborfonds; Pegaso; Previambiente; Previcooper; Solidarietà Veneto; Quadri e Capi Fiat.

L'Inpdap determina la media dei rendimenti conseguiti dai fondi del paniere e lo utilizza come tasso per la rivalutazione degli accantonamenti figurativi (quote di TFR ed eventuale quota aggiuntiva per gli optanti pari all'1,5% della retribuzione utile ai fini Tfs) che contabilizza e che sono destinate a previdenza complementare per quei lavoratori che hanno aderito ai fondi.

L'istituto di previdenza dei dipendenti pubblici, in collaborazione con la Covip, ha definito le procedure di acquisizione dei dati e di determinazione del tasso medio di rivalutazione.

¹⁸ G.U. n. 19 del 24 gennaio 2006.

Questo sistema di rivalutazione è stato già applicato agli aderenti del fondo Espero e del fondo Laboborfonds ed ha prodotto un tasso di rendimento del montante virtuale pari al 7,32% per il 2005, al 3,90% per il 2006 e del 2,16% per i primi sei mesi del 2007.

In sintesi, al lavoratore dipendente pubblico, faranno capo due conti di previdenza complementare, uno presso il fondo, costituito da risorse reali, uno presso l'Inpdap, composto dai soli elementi figurativi.

Al momento della cessazione dal servizio dell'aderente, la parte figurativa sarà versata dall'Istituto al fondo ed andrà a costituire un unico montante

Il DPCM del 1999, così come modificato nel 2001, ha anche attribuito all'INPDAP la funzione di ripartire tra i vari fondi pensione le risorse messe a disposizione dal Governo e trasferite all'Istituto per finanziare la previdenza complementare dei dipendenti delle Amministrazioni statali.

Tale ripartizione è effettuata tenendo conto dei trattamenti retributivi medi e della consistenza del personale in servizio nelle varie amministrazioni al 31/12/2000.

A quest'ultima incombenza l'INPDAP ha fatto fronte con Determinazione del dirigente generale della direzione centrale prestazioni fine servizio e previdenza complementare n° 216 del 26 novembre 2002 secondo la quale le misure di riparto delle risorse sarebbero: Ministeri 11,77%, Aziende Autonome 1,56%, Scuola 62,67%, Forze Armate 8,08%, Forze di Polizia 13,72%, carriera Diplomatica 0,11%, carriera Prefettizia 0,15%, Magistrati 1,94%.

Di seguito si è provveduto a meglio esplicitare i criteri di riparto adottati.

Figura 1: Schema di ripartizione dei finanziamenti (300 mld. di lire) ex lege 388/2000

Comparti/Aree	Unità al 31/12/2000	Retribuzione media convenzionale al 31/12/2000	% INPDAP	Limite delle risorse spettanti in Mld di lire
MINISTERI	274.680	33.570.180	11,77	35,2952733
AZIENDE	38.845	31.471.021	1,56	4,6793098
SCUOLA	1.153.897	42.567.000	62,67	188,007826
CORPI DI POLIZIA	328.173	32.759.054	13,72	41,150019
PREFETTI	1.617	73.638.000	0,15	0,45577221
DIPLOMATICI	960	92.270.000	0,11	0,339053
FORZE ARMATE	171.135	37.014.732	8,08	24,246513
MAGISTRATI	10.072	151.125.000	1,94	5,82623331
Totale	1.979.379		100	300

Figura 1bis: Schema di ripartizione dei finanziamenti ex legge 388/2000 (valori in Euro)

Comparti/Aree	Unità al 31/12/2000	Retribuzione media convenzionale al 31/12/2000	% INPDAP	Limite delle risorse spettanti in Mln di euro
MINISTERI	274.680	17.338	11,77	18,2285
AZIENDE	38.845	16.253	1,56	2,4167
SCUOLA	1.153.897	21.984	62,67	97,0979
CORPI DI POLIZIA	328.173	16.919	13,72	21,2522
PREFETTI	1.617	38.031	0,15	0,2354
DIPLOMATICI	960	47.653	0,11	0,1751
FORZE ARMATE	171.135	19.117	8,08	12,5223
MAGISTRATI	10.072	78.050	1,94	3,0090
Totale	1.979.379		100	154,9371

L'Inpdap, inoltre, ha il compito di versare le quote di contribuzione a carico del datore di lavoro per i dipendenti dei comparti delle amministrazioni statali indicati nella tabella sopra riportata. A questo fine, la legge n. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001), all'art. 74 ha disposto uno stanziamento annuo al quale l'Inpdap attinge per fare fronte all'onere contributivo datoriale a carico delle amministrazioni statali. Il contributo viene versato dall'Inpdap al Fondo Pensione nella misura percentuale indicata dai Contratti collettivi nazionali di lavoro rapportata agli aderenti a ciascun fondo pensione, entro i limiti di riparto indicati nella tabella sopra riportata e dello stanziamento complessivo annuale.

La determinazione della quota a carico del datore di lavoro avviene utilizzando i dati contenuti nella D.M.A. (denuncia mensile analitica) cui sono tenute obbligatoriamente tutte le amministrazioni pubbliche dal 1.1.2005 ai sensi dell'art.9, comma 44, del D.L. 269/2003, convertito nella legge 326/2003.

Attraverso tale strumento, le Amministrazione pubbliche comunicano mensilmente all'Inpdap tutti i dati contributivi, retributivi e di servizio necessari per le attività dell'Istituto ivi compresa la gestione della posizione di previdenza complementare. La denuncia mensile analitica viene inviata entro la fine del mese successivo a quello di competenza, attraverso il canale Entratel, e la sua elaborazione richiede un ulteriore mese.

A seguito di apposita convenzione tra l'Inpdap e i fondi pensione, l'Istituto fornisce mensilmente i dati anagrafici, contributivi e retributivi degli aderenti comprensivi di quelli relativi al versamento a carico del datore di lavoro, fornisce informazioni ed assistenza ai lavoratori ed alle amministrazioni contribuendo ad agevolare le attività amministrative dei fondi .

A partire dal 2008, in base all'art. 2, comma 502, della legge 544/2007 (legge finanziaria per il 2008) per il solo comparto scuola, le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro vengono versate al Fondo con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento della quota a carico del lavoratore. La nuova normativa colloca l'onere del versamento contributivo datoriale in capo all'amministrazione di servizio del dipendente che provvede all'attribuzione del trattamento economico mensile, unificando l'adempimento operativo rispetto al versamento del contributo a carico del lavoratore. In questo modo si supera il disallineamento nella gestione finanziaria della posizione del dipendente dovuto alla diversa tempistica del versamento contributivo datoriale e di quello del lavoratore (che può determinare una diversa valorizzazione di quote contributive seppure relative allo stesso mese). Con la citata norma contenuta nella legge finanziaria per il 2008, i due versamenti avvengono secondo la stessa modalità: l'amministrazione può provvedere al versamento, in unica soluzione, delle due quote.

Si ricorda che, per effetto dell'art. 1, comma 757, della legge n. 296/2006 e dell'art. 2, comma 501, della legge 244/2007 una parte delle risorse stanziata negli anni 2007 e 2008 per il finanziamento della previdenza complementare può essere utilizzata anche ai fini della copertura delle spese di avvio dei fondi pensione rivolti a lavoratori pubblici che non dipendono dalle amministrazioni dello Stato. Si tenga presente, infatti, che lo stanziamento annuale disposto dall'art. 74 della legge 388/200 riguarda esclusivamente i dipendenti delle amministrazioni statali.

Anche il versamento di queste somme ai fondi è curato dall'Inpdap.

1.8 Dipendenti di amministrazioni pubbliche non iscritti all'Inpdap

E' bene rammentare che il trattamento di fine rapporto dei dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e di tutti quegli enti per i quali non è prevista l'iscrizione del relativo personale all'INPDAP ai fini del Tfr e del Tfs, resta a totale carico degli enti medesimi, ai quali è inoltre affidata la gestione di tali trattamenti.

Per i dipendenti dei predetti Enti, iscritti ai fondi pensione, il montante costituito dalle quote di trattamento di fine rapporto destinate a previdenza complementare, è rivalutato dall'Ente stesso applicando il tasso di rendimento ottenuto, in una prima fase, dalla media dei rendimenti di un paniere di fondi pensione individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2005 e, successivamente, dal rendimento del fondo pensione di appartenenza. Detto montante sarà conferito al Fondo di previdenza complementare, a cui il lavoratore interessato aderisce, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Va precisato inoltre che, per espressa previsione normativa (cfr. DPCM 20 dicembre 1999), i dipendenti degli Enti non iscritti all'Inpdap per la gestione del trattamento di fine servizio, non possono essere destinatari della quota dell'1,5 per cento della base contributiva di riferimento ai fini della determinazione dei vigenti trattamenti di fine servizio, prevista dall'articolo 59, comma 56, della legge n. 449/97.

1.9 Il finanziamento della previdenza complementare.

Una delle particolarità che presenta l'attivazione di fondi pensionistici complementari collettivi negli Enti pubblici "contrattualizzati" è rappresentata dal sistema di finanziamento.

Come già chiarito, infatti, se per i dipendenti di aziende private la copertura finanziaria della prestazione complementare è garantita da tutte le quote destinate a questo scopo e versate al fondo dai datori di lavoro, per i dipendenti della Pubblica Amministrazione cd. *allargata* il meccanismo virtuale in precedenza descritto,

consente di disporre di somme ridotte da destinare realmente alla dotazione dei Fondi complementari.

In ogni caso la ricostruzione storica delle fonti che hanno sostenuto economicamente questa prima e tortuosa fase di avvio non è agevole.

Se è vero che le norme succedutesi hanno provveduto a destinare, *rectius*, a ipotizzare la destinazione di somme da adibire alle varie impellenze che si fossero eventualmente presentate, non con altrettanta solerzia si è dotata questa normativa di specifiche regole di utilizzo talché, ancora a tutt'oggi, pare difficile fornire una pronta risposta alle richieste avanzate dalla contrattazione collettiva.

Questo, però, non impedisce di effettuare una ricognizione attuale delle disponibilità, onde ricercare e, sommessamente, suggerire eventuali criteri di adeguamento del meccanismo dei flussi economico-finanziari.

La prima dotazione della previdenza complementare per i dipendenti della Pubblica Amministrazione risale all'art. 26 comma 18¹⁹ della legge 448 del 23 dicembre 1998²⁰ (legge finanziaria per il 1999) che assegnava a tali scopi una somma pari a 200 miliardi di lire.

Con il successivo art. 3 del Decreto Legge 24 novembre 2000, n. 346²¹ viene assegnata ai fondi di previdenza complementare per l'anno 2000 una somma *una tantum* pari a 100 miliardi di lire.

¹⁹ legge 448, 23/12/1998, art.26 comma 18. “La somma da destinare effettivamente ai fondi gestori di previdenza complementare, ai sensi dell'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, resta stabilita in lire 200 miliardi annue. Nei limiti di tale importo sono trasferite ai predetti fondi quote degli accantonamenti annuali del trattamento di fine rapporto dei lavoratori interessati”.

²⁰ pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998 - Supplemento Ordinario n. 210.

²¹ pubblicato nella G.U. n. 277 del 27.11.2000, non convertito:

“Art. 3. - Disposizioni in materia di previdenza complementare per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato

1. Per far fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di contribuire, quale datore di lavoro, al finanziamento e al funzionamento dei fondi di previdenza complementare di cui al citato decreto legislativo n. 124 del 1993 per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, in corrispondenza delle risorse contrattualmente definite, eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso fine, è assegnata la somma di lire 100 miliardi per l'anno 2000. Tale somma è trasferita all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.), che provvede al successivo versamento ai fondi di previdenza complementare con modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 100 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000,

Infine, l'art. 74 della legge 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001)²² eleva stabilmente il contributo a carico della fiscalità generale da 200 a 300 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001.

Delle somme testé citate, e riferite ad esercizi finanziari passati, si ha la certezza di aver potuto disporre solo dei 5,49 miliardi di lire già in cassa²³ a titolo di copertura delle prime spese di attivazione e costituzione del Fondo del comparto scuola oltre che di quelli inerenti alla contribuzione datoriale annuale ed il bonus del primo anno per gli aderenti allo stesso fondo Espero.

A far data dall'entrata in vigore dell'art. 1 comma 6 del decreto legge 194, del 6 settembre 2002 (cd. bloccaspese)²⁴ *"Le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si*

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio".

²² legge 388/2000, Art.74. *"(Previdenza complementare dei dipendenti pubblici)*

1. Per fare fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di contribuire, quale datore di lavoro, al finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, in corrispondenza delle risorse contrattualmente definite eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso fine, sono assegnate le risorse previste dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Per gli anni successivi al 2003, alla determinazione delle predette risorse si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Le complessive risorse di cui al comma 1, ivi comprese quelle previste dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento agli anni 1999 e 2000, sono trasferite all'INPDAP, che provvede al successivo versamento ai fondi, con modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In fase di prima attuazione, la quota di trattamento di fine rapporto che i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono destinare ai fondi pensione, non può superare il 2 per cento della retribuzione base di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Successivamente la predetta quota del trattamento di fine rapporto e' definita dalle parti istitutive con apposito accordo.

*4.
5."*

²³ Tale quota è stata individuata nel Accordo per l'istituzione del fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della scuola sottoscritto dall'Aran e dalle rappresentanze sindacali il 14 marzo 2001, il quale all'art 16 recita:

Art.16 Spese di avvio del Fondo

"Per fronteggiare i costi di avvio del Fondo, l'INPDAP in fase di prima attuazione, verserà all'atto della costituzione del fondo stesso la quota di iscrizione di L.5000 "pro capite" riferita al numero dei dipendenti del comparto. A tale onere si fa fronte nell'ambito della quota del comparto scuola della somma di 100 miliardi trasferita all'INPDAP con le modalità dell'art. 3 del D.L. 346/2000. All'atto dell'adesione il lavoratore associato verserà una quota di iscrizione al fondo nella misura prevista dal Consiglio di Amministrazione".

Il calcolo, come si evince dal rapporto di certificazione del predetto accordo (13 marzo 2001), è dato dal prodotto del numero di dipendenti pari a 1.098.000 per la quota forfetaria di lire 5.000 cad. a carico dall'INPDAP.

²⁴ pubblicato in G.U. n. 209 del 6 settembre 2002

tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre nell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno"; inoltre, essendo considerati da un punto di vista contabile come residui di stanziamento e pertanto iscritti in un fondo di riserva, possono essere resi esigibili solo a fronte di un credito vantato.

Appare dunque difficile supporre l'utilizzo effettivo degli stanziamenti pregressi, salvo ipotizzare la possibilità di retrodatare o di certificare un credito dei Fondi previdenziali complementari risalente al periodo di impegno della spesa.

Quanto alle disponibilità stabilite nelle ultime leggi di bilancio dello Stato (tabella C), le risorse ivi indicate hanno subito varie decurtazioni rispetto alla dotazione originaria; un primo ridimensionamento è stato disposto con la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (finanziaria 2005)²⁵, un'ulteriore limitazione è stata prevista nella legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (finanziaria 2006) ed altrettanto hanno fatto le leggi n. 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007) e da ultimo, la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) che attualmente stabilisce una dotazione pari a 131,690 milioni di euro per il 2008, 134,212 milioni di euro per il 2009 e 133,023 milioni di euro per il 2010.

Ulteriori dubbi ha creato poi l'utilizzo e ripartizione dei finanziamenti tra i comparti del Pubblico impiego, anche se al momento appaiono impropriamente fugati dalle recenti disposizioni.

Infatti, per espressa previsione dell'art. 2, comma 3 del DPCM 20 dicembre 1999²⁶, come modificato dal DPCM 2 marzo 2001, sono stati fissati, per l'assegnazione *pro quota* ai vari comparti delle risorse a disposizione dei Fondi pensione, alcuni criteri di proporzionalità che prendono a riferimento il trattamento retributivo medio dei

²⁵ il flusso stabilito è pari a 144,944 milioni di euro per il 2005, a 140,664 milioni di euro per il 2006, e a 141,182 milioni di euro per il 2007.

²⁶ DPCM 20 dicembre 1999 (testo coordinato con modifiche di cui al DPCM 2 marzo 2001), art.2, comma 3: "L'INPDAP opera il riparto tra i vari fondi delle risorse complessivamente a disposizione tenendo conto di criteri proporzionali. A tale scopo sono presi a riferimento rispettivamente il trattamento retributivo medio dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (convenzionalmente calcolato in base all'intero stipendio tabellare, all'intera indennità speciale, alla retribuzione individuale di anzianità e alla tredicesima mensilità) e la consistenza del personale in servizio, alla data del 31 dicembre 2000".

dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e la consistenza del personale in servizio²⁷.

In prima analisi, l'Accordo per l'istituzione del fondo nazionale pensione complementare per il personale del comparto Scuola Espero²⁸ aveva previsto la ripartizione dei 300 mld di lire annui solo tra i comparti dei Ministeri, della Scuola, delle Aziende e dei Corpi di Polizia²⁹, ma la determina n° 216 del 26 novembre 2002 dell'INPDAP, emanata tenendo conto del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento della Rgs, ha considerato le categorie di tutto il personale delle Amministrazioni dello Stato, contrattualizzato e non, individuando anche le percentuali di riparto delle risorse.

Si deve ricordare, che la ripartizione dei 300 miliardi, così come indicata nella relazione tecnica del citato Accordo istitutivo del fondo scuola, trasmessa dall'ARAN alla Corte dei Conti per la dovuta certificazione in data 1 marzo 2001, non è stata contestata né dal Consiglio dei Ministri³⁰ né dalla stessa magistratura contabile.

Oltre ad apparire inopportuna, la successiva estensione degli ambiti soggettivi di applicazione del finanziamento pubblico, è contestabile almeno sotto un ulteriore profilo.

Se è pur vero che l'art. 3, comma 2, del d. lgs n. 124 del 1993, prevede, anche per i dipendenti non contrattualizzati, la possibilità di istituire forme pensionistiche complementari secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni, lo è altrettanto il fatto che, a costoro, non è estesa la normativa di trasformazione del tfs in tfr³¹, Da questo sistema restano comunque esclusi alcuni importanti comparti ed aree dell'Impiego Pubblico "privatizzato" (Regioni ed Enti Locali, Sanità, Università, Ricerca, Enti Pubblici non Economici) che dovranno far fronte alle esigenze di

²⁷ *Supra*, pag. 22.

²⁸ Siglato il 14 marzo 2001.

²⁹ dalla Relazione Tecnica sull'ipotesi di accordo istitutivo del Fondo Nazionale pensione complementare per i lavoratori della scuola certificata dalla Corte dei Conti in data 1 marzo 2001.

³⁰ Il parere favorevole è espresso nella riunione del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2001.

³¹ *Supra*, pagg. 14-15.

finanziamento della previdenza complementare con stanziamenti provenienti dai rispettivi bilanci.

Le predette risorse, infatti, sia pur con le incertezze appena esposte, saranno ripartite solo tra le Amministrazioni dello Stato in senso stretto dalle quali sono distinti i regimi delle autonomie.

Per completezza di esposizione, si ricorda che, per queste ultime, il reperimento delle risorse resta a carico dei capitoli di spesa delle singole amministrazioni.

Seguendo tale procedura una prima indicazione è pervenuta originariamente dal comitato di settore per il comparto Sanità.

Con l'Atto di Indirizzo per il rinnovo del CCNL del personale del comparto, relativo al biennio economico 2000-2001, trasmesso al Ministro della Funzione Pubblica in data 24 maggio 2001, il predetto organo di settore presso la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome al punto 5 conferma che *"..al fine dell'avvio della previdenza complementare si rendono disponibili 100 miliardi"*.

Più di recente lo stesso Comitato di settore citato ha fissato un'ulteriore disponibilità finanziaria per consentire alle aree della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa (III) e medico veterinaria (IV) di accedere con un accordo di adesione aggiuntivo al fondo Regione, Enti Locali, Sanità "Perseo". I due accordi sono stati definitivamente sottoscritti il 5 marzo 2008.

I comparti e le aree della dirigenza ancora sprovvisti afferiscono in particolare alla Ricerca ed all'Università.

Per tutti, comunque occorre rimodulare il procedimento tecnico di erogazione e di accredito per consentire una agevole disponibilità e garantire l'economicità gestionale.

Per questi motivi l'ARAN ha più volte suggerito ed ottenuto di disporre un emendamento all'art. 74 della legge finanziaria 388/2000 che consente di ricorrere agli stessi finanziamenti delle amministrazioni centrali per sopperire alle sole necessità di avvio di tutti i fondi della pubblica amministrazione "allargata", compreso i settori afferenti alle autonomie.

PARTE II

2. Situazione dei Fondi Pensione negoziali. Le problematiche aperte

La seconda parte del presente documento viene stilata con un duplice obiettivo: aggiornare sull'attività del costituito Fondo Espero e sugli istituiti altri due Fondi; nonché richiamare l'attenzione di tutte le parti interessate sulla necessità di risolvere alcuni "nodi" con la conseguenza di estendere i benefici del secondo pilastro previdenziale anche ai pubblici dipendenti contrattualizzati che ancora ne restano sprovvisti.

Nelle intenzioni degli ideatori del secondo pilastro previdenziale nel pubblico impiego, c'era chiara l'idea di costituire dei Fondi che potessero affrontare senza timore il mercato finanziario, grazie all'ampia platea di riferimento dei possibili aderenti costituita per accorpamento di più comparti ed aree.

La previsione, più volte ribadita, è stata dichiarata particolarmente in due documenti: a) l'atto di indirizzo contenuto nel verbale n. 14 del 27 ottobre 1999 dell'Organismo di Coordinamento dei Comitati di Settore che ha demandato all'ARAN di procedere alla definizione degli accordi sui Fondi pensione relativamente alle aggregazioni Stato-Parastato-Aziende, Enti Locali-Sanità, Medici, Scuola, Università-Ricerca; b) il protocollo in tema di costituzione dei fondi pensione complementari dell'8 maggio 2001, che ha esplicitato la volontà delle aree dirigenziali di partecipare agli stessi fondi definiti per il relativo comparto.

Questa premessa di ordine dimensionale è necessaria per chiarire che la necessità di istituire fondi complementari afferenti a un sostanzioso numero di potenziali aderenti, resta una assoluta priorità da confermare e garantire nel prosieguo delle trattative sindacali.

Accanto a tale principio occorre però definire con chiarezza e rapidità alcune esigenze di carattere normativo, contrattuale e tecnico economico che consentiranno di pareggiare il gap con il settore privato nel rendere operativo il pilastro previdenziale complementare di origine negoziale.

Per tutti i Fondi del settore pubblico resta tuttora prioritario un intervento duplice: del Legislatore su proposta del Governo e del Governo stesso con una iniziativa regolamentare - normativa.

Il primo intervento, già citato³², attiene alla indicata realizzazione del provvedimento che consenta la possibilità di garantire il finanziamento *una tantum* delle spese di avvio dei fondi che riguardano anche le amministrazioni pubbliche autonome.

Il secondo intervento riguarda invece la definizione di una regolamentazione amministrativa di competenza del Governo; dovrebbe essere predisposto un apposito DPCM che definisca le autorità che provvederanno alle designazioni degli organi statutari (C.d.A., Revisori dei Conti, Delegati d'assemblea) dei fondi di previdenza costituiti, costituendi e da costituire.

La bozza di DPCM (che prevede una ipotesi concertativa fra i ministri delle Riforme e dell'Innovazione nella Pubblica Amministrazione, del Lavoro e dell'Economia) è già stata predisposta ed è già stato avviato l'iter di approvazione (vedi il successivo par. 2.4).

Una trattazione particolare richiedono, infine, i processi di trasformazione di segmenti della P.A. in enti pubblici economici o S.p.A. Nelle fasi di transizione potrebbe risultare utile disporre di una normativa generale che regolamenti il trattamento previdenziale complementare ed i trattamenti di fine servizio.

Di seguito la trattazione proseguirà per aree tematiche introducendo segnalazioni che riguardano i singoli fondi di previdenza complementare in attesa di definizione.

Inoltre potrebbe essere opportuno estendere anche alle altre amministrazioni statali, la soluzione adottata per il comparto scuola in tema di unificazione in capo all'amministrazione dell'adempimento relativo al versamento della contribuzione in uno con il contributo del lavoratore, ai sensi dell'art. 2, comma 501 della Legge n. 244/2007, mettendo nelle stesse condizioni i Fondi pensione relativi agli altri

³² *Supra*, pag. 30.

comparti, quale ad esempio quello relativo al personale ministeriale, della presidenza del consiglio e degli enti pubblici non economici. In assenza di tale estensione andrebbe gestito il disallineamento tra il versamento del contributo datoriale e quello del lavoratore.

2.1 Fondo Scuola Espero.

Il Fondo Scuola Espero con le prime elezioni per l'Assemblea dei Delegati, indette il 3 aprile 2006, ha avviato il processo conclusivo diretto a definire l'assetto e l'impianto organizzativo per consolidare le attività tipiche di un fondo ormai entrato nel pieno della propria operatività.

Il primo Consiglio di Amministrazione, infatti, dopo aver raggiunto e superata la base associativa minima (30.000 iscritti) prevista come condizione dall'accordo istitutivo, ha potuto avviare le procedure atte a consentire l'elezione degli organi associativi ordinari.

Un obiettivo raggiunto con grandi difficoltà dovute sia al compito di "apripista" che il fondo ha dovuto interpretare in una situazione di assoluta novità per i dipendenti pubblici e per le peculiarità presenti nel comparto sia alla complessità delle procedure elettorali che hanno fatto impiegare circa un anno per poter portare a compimento lo svolgimento delle elezioni e l'insediamento degli organi associativi.

La proclamazione, da parte della Commissione Elettorale Nazionale, dei rappresentanti dei lavoratori associati eletti in seno all'Assemblea dei Delegati è avvenuta il 22 dicembre 2006 e, dopo gli adempimenti di rito, gli Organi hanno dovuto affrontare numerose e complesse problematiche fra le quali si indicano:

- L'insediamento del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- La definizione della quota associativa annua;
- L'adeguamento statutario al D.Lgs. 252/05, per consentire l'iscrivibilità dei dipendenti delle scuole private;
- Le modifiche statutarie per l'Assemblea Straordinaria;

- Il riconoscimento della iscrivibilità del comparto AFAM;
- La revisione del processo di riconciliazione dei contributi;
- La proposta di modifica del versamento del contributo a carico del datore di lavoro;
- L'avvio delle procedure per la selezione dei gestori amministrativo e finanziario;
- La individuazione del responsabile del Fondo, del direttore generale e del responsabile del controllo interno.

2.1.1 Elezione e insediamento della Assemblea dei Delegati

Superate le incongruenze tra le norme statutarie e quelle regolamentari in materia di nomina per designazione dei rappresentanti del datore di lavoro, Il Ministro dell'Istruzione ha provveduto alla individuazione della delegazione datoriale, nominando anche i rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero della Funzione Pubblica, del Ministero del Lavoro e dell'Inpdap, oltre che, ovviamente, del Ministero della Pubblica Istruzione.

L'insediamento dell'Assemblea dei Delegati, composta da 60 soggetti (30 in rappresentanza dei lavoratori e 30 del datore di lavoro), è avvenuto il 13 febbraio 2007.

Per quanto riguarda la elezione dei rappresentanti dei lavoratori, la disposizione contenuta nel regolamento elettorale di inviare presso ciascuna scuola le schede elettorali degli iscritti al Fondo ed in servizio presso la stessa scuola, ha posto notevoli difficoltà nel raggiungere gli interessati per la consegna delle predette schede. Tali difficoltà si sono riscontrate nella elevata mobilità del personale scolastico; nella non sempre precisa corrispondenza con la scuola di appartenenza in fase di caricamento dell'anagrafica; per il frequente fenomeno di accorpamento e scissione di plessi scolastici a differenti istituti comprensivi o similari; per la non

sempre chiara definizione sul modulo di adesione dell'indicazione della sede di titolarità ovvero della sede di servizio.

Inoltre, nel mese di luglio 2006, avendo riscontrato un disallineamento tra i moduli di adesione pervenuti al fondo (più di 50.000) e i lavoratori iscritti al libro dei soci (43.00 al 31 luglio 2006) , dovuto essenzialmente al ritardo nel caricamento delle anagrafiche, si è reso necessario procedere alla modifica del regolamento elettorale fissando alla data dello svolgimento delle elezioni, e non a quello della indizione, il termine per individuare l'elettorato attivo e passivo.

Ciò ha permesso di caricare a libro degli associati gran parte delle anagrafiche mancanti.

La partecipazione alle elezioni è stata particolarmente elevata, superando l'80% degli aventi diritto al voto.

2.1.2 Insediamento degli Organi di amministrazione e controllo

In assenza di puntuali indicazioni nell'atto istitutivo, nel regolamento elettorale e nello Statuto in ordine alla competenza della prima convocazione dell'Assemblea dei delegati, il Consiglio di Amministrazione uscente, competente a svolgere tutte le azioni atte al raggiungimento della base associativa minima (30.000 aderenti) quale condizione per l'indizione dell'elezioni dei Delegati, è stato ritenuto titolato a portare a compimento il proprio mandato con la proclamazione degli eletti e la conseguente convocazione della prima assemblea.

La Assemblea dei delegati nella prima riunione ha proceduto ad eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, così come previsto dallo Statuto del Fondo.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, convocato dal Consigliere anagraficamente più anziano, ha quindi proceduto per i componenti alla verifica del possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla normativa vigente e

all'elezione del Presidente e del Vicepresidente. Analoga procedura è stata eseguita dal Collegio dei revisori contabili.

Nella seduta successiva al proprio insediamento, il CdA ha provveduto a deliberare la proposta di bilancio del Fondo relativo all'esercizio 2006, da sottoporre, in tempo utile, alla approvazione della Assemblea dei Delegati e ha predisposto le modifiche necessarie ad adeguare lo Statuto alla normativa vigente in materia di previdenza complementare per i dipendenti privati³³ al fine di poter accogliere le adesioni dei dipendenti della scuola privata.

2.1.3 Definizione e approvazione della quota associativa annua

Annualmente il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre alla Assemblea dei delegati, contestualmente alla proposta di Bilancio, la proposta di quota associativa annua da applicare agli iscritti al Fondo necessaria per far fronte alle spese di gestione del Fondo. E' noto, infatti, che il Fondo negoziale, non producendo utili di bilancio, per la copertura delle spese generali e amministrative necessita di una entrata finalizzata a tale copertura: tale importo viene solitamente definito come contributo pro capite, da determinare in misura fissa ovvero in misura percentuale. Nello specifico caso del Fondo Espero, l'atto istitutivo prevede che per la copertura di tali spese non si possa superare il limite dello 0,12% della retribuzione utile al calcolo dei contributi.

Per il 2007 il Consiglio ha proposto alla Assemblea la quota associativa annua in misura fissa di 15,30 euro, da far gravare sul contributo effettivamente versato. La scelta operata attua il principio secondo il quale sono tenuti a contribuire alla copertura delle spese di gestione solo coloro che detengono una posizione attiva nel Fondo. Va ricordato che l'Assemblea ha anche dato indicazioni al CdA di prevedere, per gli esercizi a venire, una quota associativa percentuale. Tale orientamento sottende la scelta di graduare la quota associativa in proporzione all'effettiva capacità

³³ Per un approfondimento in merito alle difficoltà conseguenti l'adozione di una doppia normativa di settore si rimanda all'apposita sezione.

reddituale. Poiché lo Statuto di Espero prevede esplicitamente l'adozione della quota associativa in misura fissa, al fine di poter accogliere l'indicazione della Assemblea occorre procedere ad una specifica modifica statutaria.

2.1.4 Adeguamento statutario al D.Lgs. 252/05

Nei mesi di marzo, aprile e maggio 2007 sono pervenuti al Fondo gli accordi sottoscritti tra i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali di alcune scuole private e della formazione professionale, per richiedere l'iscrizione del personale al Fondo Espero. In particolare, hanno fatto richiesta di adesione la Formazione Professionale, relativamente ai contratti CENFOP e FORMA, le scuole private, relativamente al contratto ANINSEI, e, infine, il British Council.

Tali richieste sono state accolte, nel rispetto delle disposizioni statutarie che consentono l'adesione del personale dipendente delle scuole private e della formazione professionale. Il Consiglio di Amministrazione, però, ha dovuto procedere all'adeguamento dello statuto alla normativa prevista dal D. Lgs 252/2005³⁴. La scelta che ha compiuto il CdA è stata quella di adeguare lo Statuto del Fondo allo schema Covip, prevedendo allo stesso tempo articoli bis per tutti quegli aspetti che comportano una differente regolamentazione per i dipendenti privati rispetto ai dipendenti pubblici. Tale scelta consente, da un lato, di rendere confrontabile lo Statuto di Espero con quello di tutti gli altri fondi negoziali e, dall'altro, di predisporre la struttura dello statuto ad una futura, auspicabile, estensione della 252/05 anche al settore pubblico.

Lo Statuto si presenta oggi, pertanto, con quattro articoli (8, 10, 11 e 12) che si applicano esclusivamente ai dipendenti pubblici, e quattro articoli bis (8 bis, 10 bis, 11 bis e 12 bis) che si applicano solo ai dipendenti privati. Ciò ha comportato, oltre ad una completa riscrittura dello Statuto, anche una revisione complessiva della Nota Informativa, che è andata a sostituire la precedente Scheda Informativa. In

³⁴ Vedi sull'argomento il capitolo "Gli effetti della mancata estensione della nuova disciplina della previdenza complementare"

conclusione, oggi, grazie all'adozione di un unico schema di riferimento tipo, è molto più facile confrontare le caratteristiche di un fondo pensione rispetto a quelle di un altro, come i costi, la gestione finanziaria, i rendimenti, le garanzie, etc.

2.1.5 Le ulteriori modifiche statutarie

Nel testo originario dello statuto si prevedeva che per i lavoratori a tempo indeterminato, che avessero deciso di aderire ad Espero, l'obbligo contributivo sarebbe decorso dal terzo mese successivo a quello di sottoscrizione della domanda di adesione, mentre, per il personale a tempo determinato il calcolo dei contributi sarebbe fatto risalire al momento dell'adesione. Tale previsione, dettata dalla volontà delle parti istitutive di dare la possibilità al personale con profili previdenziali caratterizzati da forte discontinuità di attenuare tale carattere e, quindi, implementare la posizione individuale attiva presso Espero, ha generato effetti distorsivi tali da determinare, in taluni casi, un eccessivo onere sulla retribuzione percepita al momento dell'attivazione della contribuzione. Per questi motivi l'Assemblea dei delegati in seduta straordinaria ha provveduto a modificare lo Statuto in modo da equiparare la decorrenza contributiva dei dipendenti a tempo determinato a quella dei dipendenti a tempo indeterminato, conteggiando, per entrambi, l'obbligo contributivo a decorrere dal terzo mese successivo alla iscrizione al Fondo.

2.1.6 Iscrivibilità del comparto AFAM

Al momento della sottoscrizione dell'atto istitutivo del Fondo Scuola Espero, l'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) apparteneva al comparto di contrattazione dei dipendenti della scuola e, pertanto, rientrava nel novero dei destinatari del Fondo. Nell'anno successivo vennero però ridefiniti i comparti di contrattazione, e da allora L'AFAM non rientra più nel comparto di contrattazione della scuola.

Si è posto, quindi, il problema se il personale dell'AFAM potesse iscriversi al Fondo Espero oppure se si rendesse necessario uno specifico accordo collettivo che

decidesse l'adesione. Il Consiglio di Amministrazione si è trovato, pertanto, nella necessità di decidere se accettare le richieste di adesione al Fondo pensione da parte dei dipendenti AFAM.

Dopo un'attenta valutazione e la doverosa verifica presso la COVIP, il CdA ha deliberato in favore della iscrivibilità del personale AFAM ad ESPERO.

2.1.7 Nuova definizione del processo di riconciliazione dei contributi

L'iscrizione ad un fondo pensione negoziale comporta che, sia il datore di lavoro che il lavoratore, sono tenuti a contribuire alla forma pensionistica, anche con l'apporto del TFR, che, nel caso dei dipendenti pubblici, viene contabilizzato da INPDAP e conferito al Fondo pensione solo alla cessazione dell'attività lavorativa. Mentre per i lavoratori dipendenti del settore privato che decidono di iscriversi ad un Fondo Pensione, tutti i versamenti, compreso quello relativo al TFR, vengono effettuati da un unico soggetto (il datore di lavoro), nel caso dei dipendenti della scuola, il contributo a carico del lavoratore viene versato dal soggetto che eroga lo stipendio (generalmente il Ministro dell'Economia e delle Finanze ovvero, in alcuni casi, direttamente dalla scuola), mentre il contributo a carico del datore di lavoro viene versato dall'Inpdap.

Data tale peculiarità il CdA di Espero ha deciso di emanare un bando per la selezione del *service* amministrativo che prevedesse due distinte aree: l'area della gestione anagrafica, e l'area di operatività immediatamente conseguente, ovvero di riconciliazione delle posizioni, di produzione della quota e di amministrazione delle posizioni. Inoltre, è stato richiesto ai *competitor* di mercato di produrre offerte distinte per ogni singola area di attività

Il CdA ha deciso per l'utilizzo di due fornitori per la gestione amministrativa delle posizioni: l'Inpdap interviene per la prima fase di fornitura, e Previnet per la seconda serie di attività.

La soluzione adottata si presenta come quella più adeguata al contesto normativo e strutturale del comparto presente al momento dell'avvio della attività, ma allo stesso tempo richiede un lavoro di interazione notevole tra i due provider.

Corre l'obbligo di segnalare che, nella generalità dei casi, la gestione amministrativa è assegnata ad un unico soggetto. A tali particolarità, si sono aggiunti altri tipi di inconvenienti che hanno generato fattori d'inefficienza sia per il Fondo che per gli iscritti.

In particolare, la fornitura di anagrafiche e di distinte contributive necessarie a riconciliare i contributi versati mensilmente dal lavoratore, è risultata particolarmente lenta, a causa del complesso meccanismo di comunicazione tra le diverse Amministrazioni Pubbliche coinvolte nell'operazione. Per tale ragione il Fondo si è trovato a ricevere sul conto corrente mensilmente i versamenti degli iscritti, senza poterli attribuire alle singole posizioni individuali.

Dal mese di settembre del 2007, grazie ad un tempestivo intervento di coordinamento tra il Fondo, Previnet, Inpdap ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato possibile utilizzare un flusso informativo fornito direttamente da MEF con il quale riconciliare tutti i versamenti ricevuti provenienti da tale fonte e, conseguentemente, è stata quasi completamente azzerata la percentuale di non riconciliato.

La messa a regime di questa nuova procedura è stata possibile grazie allo spirito di collaborazione e alla partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati. E' fondamentale sottolineare che il risultato ottenuto è di particolare rilievo proprio perché, nonostante la complessità delle procedure cui devono sottostare i soggetti pubblici coinvolti nel versamento e nella comunicazione dei contributi, nel giro di poche settimane è stato complessivamente ridisegnato il metodo di fornitura e di versamento, rendendo particolarmente efficaci i livelli di performance del Fondo nei tempi di riconciliazione, che superano ampiamente quelli attualmente proposti dai fondi di categoria.

Mentre la riconciliazione dei contributi a carico del lavoratore è stata velocizzata tramite un intervento tecnico-amministrativo concordato tra i soggetti interessati, i contributi a carico del datore di lavoro sono stati versati e comunicati fino a tutto il 2007 con notevole ritardo rispetto al versamento dei contributi lavoratore, creando, di conseguenza, un disallineamento non tollerabile sia dal punto di vista amministrativo che da quello finanziario. Tale disallineamento era dovuto alla normativa allora vigente, che non consentiva il contestuale versamento dei contributi (lavoratore e datore) da parte di un unico soggetto.

Si è reso perciò necessario intervenire, per via legislativa, attraverso un emendamento alla Legge Finanziaria per l'anno 2008, che attribuisse il compito di versare e comunicare il contributo a carico del datore di lavoro direttamente al soggetto che provvedeva a versare il contributo a carico del lavoratore. In tal modo è stato possibile eliminare i ritardi nella comunicazione dei flussi tra i soggetti coinvolti nel processo di versamento dei contributi ricevere, contestualmente, sia i versamenti che le distinte necessarie alla riconciliazione.

Come per il precedente punto, occorre precisare l'importanza di tale evento per il raggiungimento di elevati livelli di efficienza da parte del Fondo.

2.1.8 Avvio delle procedure per la selezione dei gestori finanziari

Il Consiglio di Amministrazione ha proceduto, quindi, ad avviare l'iter procedurale per la selezione dei gestori finanziari.

Al fine di abbreviare i tempi della selezione, il CdA ha affidato ad un'apposita commissione interna l'istruttoria di tutte le attività che ha permesso, alla fine del 2007, di individuare l'*advisor* che assisterà il CdA in tutte le fasi della selezione. Si prevede che prima dell'estate le operazioni di selezione siano portate a compimento.

I vincoli statuari impongono che, per il primo esercizio, la gestione si articoli sostanzialmente in un monocomparto con l'aggiunta di un comparto garantito.

Come già accennato, il TFR destinato a previdenza complementare dagli aderenti ad Espero, pubblici dipendenti, non sarà investito direttamente dal Fondo

ma, essendo una posta in gestione virtuale presso Inpdap, produrrà un rendimento pari alla media di un paniere di fondi pensione attivi. Tali iscritti ad Espero si vedranno pertanto attribuire, almeno per i primi esercizi finanziari, due distinti tassi di redditività degli investimenti: un tasso proprio del Fondo, ed un tasso pari al rendimento medio realizzato dai Fondi pensione inclusi nel paniere.

2.2 Espero: alcuni dati statistici

2.2.1 Gli aderenti ad Espero

Dall'analisi della composizione degli aderenti ad Espero e prendendo in particolare considerazione il dato segmentato per classi d'età e per qualifica di appartenenza, in rapporto alla composizione dell'intero universo dei potenziali aderenti, coincidente con gli appartenenti al comparto della scuola, se ne rilevano alcune, interessanti, caratteristiche.

Nella tabella 1 vengono posti a confronto gli iscritti ad Espero e gli appartenenti al Comparto, distinti per classi d'età. Come si può notare le coorti più anziane (50-59 e >59 anni di età) incidono sul totale complessivo degli aderenti per il 24,51%, mentre il loro peso nel complesso del Comparto risulta essere del 54,12%, con un saldo negativo del 29,61%.

Tabella 1: composizione degli iscritti ad Espero e confronto con il Comparto (maschi e femmine)

Totale			
classi d'età	Espero	Comparto	differenza
20-29	1,95%	0,81%	1,14%
30-39	21,90%	11,88%	10,02%
40-49	51,64%	33,19%	18,45%
50-59	23,82%	41,58%	-17,76%
>59	0,69%	12,54%	-11,85%
totale	100,00%	100,00%	-

Fonte: ESPERO

Per quanto riguarda gli appartenenti alle altre classi d'età, la composizione degli aderenti al Fondo, se confrontata con la corrispondente presenza nel Comparto, si presenta crescente, in termini percentuali, al decrescere della classe. Infatti, gli appartenenti alla classe d'età più giovane (20-29 anni d'età) rappresentano l'1,95% nel Fondo, mentre corrispondono solo allo 0,81% nel complesso del Comparto. La presenza degli *under* 30 nel Fondo è, dunque, più che doppia rispetto a quella segnata nel Comparto.

Non risulta essere diverso il comportamento della coorte successiva (30-39 anni d'età) che rappresenta il 21,90% dell'intero universo degli aderenti ad Espero e solo l'11,88% del Comparto.

Complessivamente gli *under* 50 rappresentano nel Fondo il 75,49% dell'intera consistenza e solo il 45,88% nel Comparto.

Procedendo ad una segmentazione del dato in ragione del sesso di appartenenza è possibile notare che il fenomeno appena descritto si presenta con lo stesso segno sia per i maschi che per le femmine, con una particolare accentuazione per queste ultime (cfr. tabelle 2 e 3).

Tabella 2: composizione degli iscritti ad Espero e confronto con il Comparto (femmine)

femmine			
classe d'età	Espero	Comparto	differenza
20-29	1,68%	0,61%	1,07%
30-39	18,13%	9,87%	8,26%
40-49	40,74%	26,34%	14,39%
50-59	17,34%	31,05%	-13,71%
>59	0,42%	8,19%	-7,78%
totale	78,31%	76,07%	2,24%

Fonte: ESPERO

Come è possibile osservare (tabelle 2 e 3) la presenza di persone di genere femminile tra gli aderenti ad Espero rappresenta il 78,31% dell'intero universo (+2,24% del Comparto), contro il 21,69% dei maschi (-2,24% del Comparto), che segnala una maggiore sensibilità delle donne verso il risparmio previdenziale rispetto agli uomini.

Tabella 3: composizione degli iscritti ad Espero e confronto con il Comparto (maschi)

maschi			
classe d'età	Espero	Comparto	differenza
20-29	0,27%	0,20%	0,07%
30-39	3,76%	2,01%	1,75%
40-49	10,90%	6,84%	4,06%
50-59	6,48%	10,53%	-4,05%
>59	0,27%	4,35%	-4,08%
totale	21,69%	23,93%	-2,24%


Fonte: Espero

Inoltre, andando ad analizzare il differente comportamento degli appartenenti alle singole classi di età, è possibile evidenziare che, considerando le due classi d'età più giovani (20-29 e 30-39), la maggiore sensibilità delle femmine al risparmio previdenziale, si concentra tra i più giovani, il 190% delle femmine iscritte rispetto al Comparto, contro il 183% dei maschi. La situazione si inverte nella classe d'età 50-59 anni, dove le femmine iscritte al Fondo, rispetto alla loro presenza nel Comparto, superano di poco il 56%, mentre i maschi salgono al 61%.

Di particolare interesse è la rappresentazione grafica del confronto tra l'universo del Fondo e quello del Comparto (figura 1) che mette in evidenza una maggiore concentrazione delle presenze (deviazione standard 6,94) attorno all'età media degli aderenti al Fondo (44,38 anni), contro una maggiore dispersione (deviazione standard 8,35) e un'età media del Comparto più elevata (49,89 anni).

La bassa presenza di giovani (20-39 anni) nel Fondo è fortemente condizionata dalla composizione del Comparto che, a sua volta, risente di un consistente e perdurante fenomeno di personale con contratto di lavoro a tempo determinato. Tali lavoratori dovrebbero essere quelli maggiormente predisposti al risparmio previdenziale, in quanto meno tutelati dalla previdenza di primo pilastro, a causa dell'effetto congiunto tra sistema di calcolo contributivo e discontinuità contributiva ma, proprio a causa dell'incertezza occupazionale, risultano essere quelli che maggiormente rinviando nel tempo il problema pensione, privilegiando, nell'immediato, quello reddituale. L'insicurezza occupazionale, dunque, si presenta come disincentivante l'adesione all'iniziativa previdenziale complementare e, allo stesso tempo, contraddittoria rispetto al bisogno pensionistico futuro.

Figura 2: composizione per età del Fondo e del Comparto



Fonte: Espero

Per meglio comprendere la rilevanza del fenomeno appena descritto, rispetto alla massa dei componenti il Comparto, è necessario prendere in esame i dati, in valore assoluto e percentuale, del personale a tempo determinato rispetto al totale dei dipendenti. Infatti, la consistenza del personale a tempo determinato, 212.710 unità,

pari al 18,89% dell'intero comparto, rappresenta una presenza più che significativa. Nel prossimo futuro, allorquando le condizioni occupazionali si stabilizzeranno, rappresenteranno una sofferenza previdenziale oggettiva, causata dagli anni di contribuzione persi, che, inevitabilmente, farà sentire il suo peso durante il rapporto di lavoro e, se non soddisfatta, anche nell'età di pensionamento.

Tabella 4: composizione per tipologia di contratto - Fondo e Comparto (maschi e femmine)

Tipologia di contratto						
	Espero	Scuola	%		Espero	Scuola
Tempo determinato	12.982	212.710	6,10%	Tempo determinato	16,89%	18,89%
Ins. Religione	446	24.700	1,81%	Ins. Religione	0,58%	2,19%
Tempo indeterminato	63.428	888.901	7,14%	Tempo indeterminato	82,53%	78,92%
	76.856	1.126.311	6,82%			

Fonte: Espero

Nonostante le prospettive previdenziali, per questi lavoratori, non si presentino rosee, solo il 6,10%, quindi al di sotto della media complessiva e molto meno dei loro colleghi a tempo indeterminato (cfr. tabella 4), hanno deciso di aderire ad Espero. Occorre, perciò, promuovere mirate iniziative di sensibilizzazione nei confronti del personale a tempo determinato ed esaminare la possibilità di sostenere tale azione anche attraverso specifici incentivi contributivi.

Tabella 5: composizione per tipologia di funzione - Fondo e Comparto (maschi e femmine)

Tipologia di funzione						
	Espero	Scuola	%		Espero	Scuola
Assistente Amm.vo	9.582	80.581	11,89%	Assistente Amm.vo	12,47%	7,15%
Collab. Scolast.	13.811	159.836	8,64%	Collab. Scolast.	17,97%	14,19%
Dirigenti Scol.	219	8.544	2,56%	Dirigenti Scol.	0,28%	0,76%
Docente Superiore	11.892	279.512	4,25%	Docente Superiore	15,47%	24,82%
Docente Elem.	29.318	384.446	7,63%	Docente Elem.	38,15%	34,13%
Docente Media	11.250	202.452	5,56%	Docente Media	14,64%	17,97%
DSGA	784	10.940	7,17%	DSGA	1,02%	0,97%
	76.856	1.126.311	6,82%			

Fonte Espero

Altro aspetto particolarmente rilevante della composizione degli iscritti ad Espero riguarda la segmentazione dell'universo per tipologia di funzione. Una significativa presenza di personale amministrativo (assistenti amministrativi,

collaboratori scolastici e DSGA), pari al 9,62% degli appartenenti al Comparto, contro il 6,82% complessivo, segnala una maggiore sensibilità di coloro che, per funzioni, sono riconosciuti affidabili per le questioni amministrative, dalle ferie alla pensione (cfr. tabelle 5 e 6).


Tabella 6: composizione per tipologia di personale - Espero e Comparto (maschi e femmine)

Tipologia di personale						
	Espero	Scuola			Espero	Scuola
Amministrativi	24.178	251.357	9,62%	Amministrativi	31,46%	22,32%
Dirigenti	219	8.544	2,56%	Dirigenti	0,28%	0,76%
Docenti	52.459	866.410	6,05%	Docenti	68,26%	76,92%
	76.856	1.126.311	6,82%			

Fonte: Espero

Occorre, quindi, che venga prestata particolare attenzione a questa fascia di personale, sia perché, comunque, rappresenta oltre il 22% dell'intera consistenza del Comparto (cfr. tabella 6), sia perché può rappresentare il veicolo attraverso il quale passa l'iscrizione ad Espero. Infatti, un giudizio positivo del personale di segreteria della scuola nei confronti del fondo pensione può aiutare la crescita delle adesioni, almeno quanto un giudizio negativo ne può risultare frenante. Questi lavoratori, quindi, devono essere convinti della positività dell'iniziativa previdenziale complementare sia professionalmente che personalmente.

Figura 3 composizione per tipologia di funzione - Espero Comparto (maschi e femmine)




Fonte: Espero

Le accentuate differenze tra le diverse tipologie di funzione, rappresentate nella figura 3, date le loro dimensioni, non sono motivabili con la diversa velocità di veicolazione del messaggio promozionale o con il grado di convinzione/conoscenza del personale di segreteria. In particolare, il comportamento anomalo dei docenti di scuola media e, ancor più, di quelli di scuola media superiore non può essere semplicisticamente attribuito, solo ed in ogni caso, alla contenuta presenza nel plesso scolastico ed alla conseguente minore esposizione ai momenti promozionali ma, evidentemente, nasconde fattori motivazionali allo stato sconosciuti.

Quello che vogliamo dire è che la conoscenza dell'universo osservato è fondamentale per promuovere gli interventi più adatti ed efficienti. Inoltre, quando si analizzano i comportamenti umani, che talvolta si presentano, in una prima e superficiale analisi, come contraddittori e illogici, non sempre è sufficiente la semplice rilevazione statistica, occorre spingersi oltre i limiti numerici e comprendere

la natura e l'origine dei comportamenti per poter approntare, con l'incisività necessaria, le iniziative più appropriate. La promozione di una specifica ricerca sociale finalizzata alla conoscenza del "mondo scuola", sotto l'aspetto delle attese previdenziali, sarebbe di particolare utilità ai fini dell'individuazione delle politiche promozionali più idonee ad implementare l'adesione ad Espero.

Figura 4: iscritti ad Espero per regione e confronto con la media nazionale (maschi e femmine)



Fonte: Espero

Sotto il profilo della provenienza territoriale si rileva un dato fortemente disomogeneo. Infatti, nelle prime posizioni, al di sopra la media nazionale, possiamo trovare inaspettatamente presente, in modo abbastanza equilibrato, l'intero stivale, isole comprese (Molise, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Lombardia, Calabria e Sicilia), mentre solo tre regioni (Marche, Campania e Toscana) sono attorno al dato medio e le altre (Puglia, Sardegna, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Veneto e Liguria) in modo più meno abbondante al di sotto della media.

Oltre è difficile andare, difficile è interpretare, oltre l'evidenza empirica, la distribuzione regionale degli aderenti a Espero, anche a causa della mancanza del dato relativo alla tipologia di funzione disaggregato per territorio regionale, che permetterebbe, se presente, di confermare o meno la rilevanza del contributo degli

addetti al settore amministrativo al tasso di adesione al fondo pensione. Occorrerebbe avere a disposizione altri parametri di riferimento (aderenti al Fondo e componenti il Comparto per territorio e per genere, segmentazione degli aderenti per fasce di reddito, con particolare riguardo al personale a tempo determinato) per poter presentare ulteriori approfondimenti relativamente alla composizione degli iscritti ad Espero e alle future prospettive di adesione.


2.2.2 Il patrimonio in gestione e quello figurativo

Il patrimonio in gestione del fondo pensione riguarda esclusivamente i contributi a carico del lavoratore e del suo datore di lavoro e, limitatamente ai primi due anni, dalle quote aggiuntive a carico esclusivo del datore di lavoro conferite, in termini incentivanti, al fondo pensione.

Il patrimonio complessivo in gestione, al 31 dicembre del 2007, ammonta ad € 78.261.839,00.

Nella figura che segue (figura 4) è rappresentata l'evoluzione nel tempo, a decorrere dal mese di gennaio 2007 e fino al mese di gennaio 2008, del valore della quota che partita da € 10,00 a gennaio 2007 è salita, alla fine dello stesso anno, ad € 10,388, con un incremento del 3,88% netto da inizio anno, segnando una migliore prestazione di 0,78 punti percentuali rispetto a quella realizzata dal TFR (3,10%), raggiungendo, nel mese di gennaio 2008, un valore quota di € 10,424.

Figura 5: evoluzione del valore della quota




Fonte: Espero

Tale risultato appare ancor più positivo se confrontato con il rendimento medio dei fondi pensione negoziali, che lo scorso anno hanno superato di poco il 2%, e, ancor più, con quello realizzato dai fondi pensione aperti, - 0,4% (cfr. tabella 7).

La breve vita gestionale di Espero non ci permette di analizzare una pluralità di anni, ma, per rendere l'idea di ciò che è ragionevole attendersi, tra gli alti e i bassi dei mercati finanziari, riportiamo di seguito un grafico riassuntivo delle rivalutazioni del TFR e dei rendimenti realizzati dai fondi pensione negoziali (FPn) e dai fondi pensione aperti (Fpa), nel periodo gennaio 2002/dicembre 2007 (cfr. figura 5).

Come è possibile notare le curve relative ai fondi pensione risultano risentire della volatilità dei mercati finanziari, in modo più accentuato quella dei Fpa rispetto a quella dei FPn, ciò dipende dalla consistenza della componente azionaria nel portafoglio, maggiormente presente nei Fpa rispetto ai FPn che, al contrario, risentono del comportamento più conservativo che ne caratterizza la gestione.

Figura 6: rendimenti a confronto FPn-FPa-TFR (2002/2007)



Fonte: nostra elaborazione su dati COVIP e ISTAT

Diverso è il comportamento del TFR che ha un andamento più lineare, in regione della componente indice FOI (indice nazionale dei prezzi al consumo per

famiglie di operai e impiegati), calcolato al 75%, e, soprattutto, della quota di rivalutazione fissa dell'1,5% che agisce come stabilizzante le fluttuazioni FOI, premiando tassi d'inflazione bassi (inferiori al 6%) e contenendo la perdita di potere d'acquisto per tassi superiori al 6%. Il suo andamento, quindi, si presenta come più lineare e costante anche se cede in prestazioni e la sua sensibilità è apprezzabile solo al FOI che, rilevando il tasso d'inflazione, nessuno si augura sue improvvise impennate.

Di particolare interesse è l'andamento dei comparti garantiti dei Fpa (cfr. tabella 7), che ha assunto recentemente rilievo data la sua diffusione anche nei Fpn a seguito del conferimento tacito del TFR del settore privato, caratterizzato dalla tendenza a replicare le *performances* dei comparti obbligazionari puri con una maggiore protezione nei momenti critici, ma pagando qualche cosa in situazione di normalità. Occorre, in conclusione, notare che in questo tipo di prodotti quello che va considerato è più il regime dei costi che il risultato finanziario.

Tabella 7:

Fondi pensione. Rendimenti netti. Valori medi per categorie di fondo/comparto⁽¹⁾.
(per il 2007, dati provvisori; valori percentuali)

	2003	2004	2005	2006	2007	Periodo 2003-2007 (5 anni)
Fondi pensione negoziali						
Fondi monocomparto	4,2	4,4	8,3	3,7	1,4	24,0
Fondi multicomparto						
<i>Obbligazionario puro</i>	<i>n.d.</i>	2,2	2,1	2,6	2,2	<i>n.d.</i>
<i>Obbligazionario misto</i>	4,3	3,9	6,9	2,7	2,1	21,6
<i>Bilanciato</i>	7,0	4,9	7,9	5,6	2,4	31,1
<i>Azionario</i>	<i>n.d.</i>	5,9	14,9	8,2	1,4	<i>n.d.</i>
Rendimento generale	5,0	4,6	7,5	3,8	2,1	25,0
Fondi pensione aperti						
Comparti non garantiti						
<i>Obbligazionari puri</i>	1,6	3,3	3,3	-0,2	1,3	9,6
<i>Obbligazionari misti</i>	3,1	4,2	6,4	1,0	0,3	15,7
<i>Bilanciati</i>	4,9	4,2	11,4	2,4	-0,4	24,1
<i>Azionari</i>	8,4	4,7	16,2	3,7	-1,6	34,6
Comparti garantiti⁽²⁾						
Rendimento generale	5,7	4,3	11,5	2,4	-0,4	25,4
<i>Per memoria:</i>						
Rivalutazione netta del TFR ⁽³⁾	2,8	2,5	2,6	2,4	3,1	14,3

(1) Rendimenti calcolati come variazione degli indici di capitalizzazione. I rendimenti relativi ai fondi sono rappresentativi della performance media al netto degli oneri (di gestione e fiscali) gravanti sui fondi.

(2) I rendimenti dei comparti garantiti sono calcolati come variazione degli indici di capitalizzazione costruiti sulla base del valore della quota; gli stessi pertanto non incorporano il valore della garanzia.

(3) Tasso di rivalutazione al netto dell'imposta sostitutiva introdotta a partire dal 1° gennaio 2001.

Fonte: Covip "La previdenza complementare nel 2007 – dati provvisori", 27 febbraio 2008

A questo punto non bisogna dimenticare che al momento della prestazione pensionistica l'iscritto ad Espero e il Fondo stesso possono far affidamento anche su quanto conferito, nel tempo, figurativamente e rivalutato in base al rendimento netto di un paniere³⁵ di fondi pensione attivi.

Vediamo, ora, limitatamente a questi primi anni di attività del paniere quale è stato il suo comportamento e, per gli anni 2005-2007, come ha influito sul risparmio previdenziale degli iscritti ad Espero.

Tabella 8: rendimento netto annuo TFR e Paniere

Rendimento netto annuo			
Anno	Paniere	TFR	Differenza (Paniere - TFR)
2002	-3,36%	3,00%	- 6,36%
2003	5,03%	3,00%	2,03%
2004	4,45%	2,80%	1,65%
2005	7,32%	2,67%	4,65%
2006	3,90%	2,60%	1,30%
2007	2,25%	3,07%	- 0,82%
2002/2007	20,88%	18,49%	2,38%

Fonte: nostre elaborazioni su dati INPDAP e ISTAT

La tabella 8 ci permette di apprezzare gli effetti dell'indice di rivalutazione del paniere dei fondi pensione che solo nel 2002, anno di esordio del paniere, ha dovuto segnare un arretramento del - 3,36%, mentre negli anni successivi ha saputo ben apprezzarsi anche rispetto al rendimento del TFR, con l'eccezione dello scorso anno in cui ha ceduto 82 centesimi di punto al TFR. Complessivamente, limitatamente agli anni di attività del paniere (dal 2002 al 2007), il rendimento complessivo della gestione figurativa ha reso il 20,88%, per ogni Euro investito a partire dal 1° gennaio 2002, con un differenziale positivo rispetto al sistema di rivalutazione del TFR del 2,38%.


Tabella 9: rendimento di periodo dell'indice di rivalutazione del paniere di fondi

2001	100,00					
2002	96,64	100,00				
2003	101,50	105,03	100,00			
2004	106,02	109,70	104,45	100,00		
2005	113,78	117,73	112,10	107,32	100,00	
2006	118,22	122,33	116,47	111,51	103,90	100
2007	120,87	125,08	119,09	114,02	106,23	102,25

Fonte: nostra elaborazione su dati INPDAP

Come è possibile notare ponendo a confronto il rendimento del Paniere (cfr. tabella 8) con quello medio dei fondi pensione negoziali (cfr. tabella 7), il primo sembra ben replicare il secondo e ciò vuol dire che ben interpreta il proprio ruolo di indice.

Figura 7:




Fonte: INPDAP

Le figure 6 e 7 permettono di percepire visivamente l'andamento dell'indice di rivalutazione del paniere dei fondi pensione e di esprimere alcune considerazioni in

³⁵ Il paniere è costituito dai seguenti fondi pensione: ALIFOND, ARCO, COMETA, COOPERLAVORO, FONCHIM, FONDENERGIA, FOPEN, LABORFONDS, PEGASO, PREVIAMBIENTE, PREVICOOPER, QUADRI E CAPI FIAT, SOLIDARIETA' VENETO.

ordine alla funzione svolta dalle quote figurative nell'ambito del portafoglio complessivo di Espero.

Figura 8: andamento delle rivalutazioni del Paniere e del TFR (2002/2007)



Fonte: nostre elaborazioni su dati INPDAP e ISTAT

Gli effetti negativi del primo anno (-3,36%) fanno sentire il loro peso, nei confronti del TFR, nel primo triennio (2002/2004), mentre, nel triennio successivo (2005/2007) la curva del Paniere supera decisamente quella del TFR.

Limitatamente all'ultimo anno è stato possibile confrontare l'andamento del Paniere con quello di Espero (cfr. figura 9).

Figura 9: rendimenti netti Espero e Paniere e rivalutazione TFR a confronto (gennaio 2007/dicembre 2007)



Fonte: nostra elaborazione su dati Espero e INPDAP

I risultati ottenuti possono considerarsi incoraggianti anche rispetto all'andamento della rivalutazione del TFR (cfr. fig.9), battuto dal paniere per gran parte del 2007, con la sola eccezione dell'ultimo bimestre, e dato il momento particolarmente non esaltante vissuto dai mercati finanziari. Ancor meglio la performance del Fondo che ha nettamente battuto il TFR, con un divario crescente, per tutto il corso dell'anno.

Nell'attuale fase Espero si appresta ad affrontare la gestione finanziaria del patrimonio disponibile in mare aperto e, per questa via, onorare la promessa previdenziale.

2.3 Spese di avvio dei Fondi pensione

L'emendamento già proposto nella XIV Legislatura con il disegno di legge (Atto Camera C-5736) di iniziativa del Governo sul Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (approvato dal Consiglio dei Ministri n. 198 del 11 marzo 2005), e che conteneva la previsione della possibilità di utilizzare le risorse stanziare annualmente nel Bilancio dello Stato (3.1.5.9 - Previdenza complementare

P.A. - cap. 2156)³⁶ anche al fine di sostenere le sole spese di avvio dei Fondi di tutte le Amministrazioni pubbliche, in considerazione dell'esiguità della spesa ampiamente coperta dagli importi annualmente stanziati, è stato introdotto nel testo approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati³⁷ con parere favorevole di maggioranza ed opposizione ma si è definitivamente arenato nella discussione al Senato (A.S. 3533) per il sopraggiungere della decorsa della legislatura.

Attualmente la questione può dirsi risolta poiché la legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) all'art. 1, comma 767, ha stabilito, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2007, che le risorse disponibili possono essere utilizzate anche per il finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti di tutte le pubbliche amministrazioni; la norma è stata poi reiterata per lo stanziamento relativo all'anno 2008, con la successiva legge finanziaria (legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 501) ma non può escludersi un ulteriore rinnovo se si ha riguardo alla situazione esposta per l'Università e la Ricerca.

2.4 DPCM per la procedura di nomina dei componenti, di parte datoriale, degli organi collegiali

L'articolo 5, comma 1, del D. Lgs. N. 124/1993, come successivamente modificato, dispone la partecipazione paritetica dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro negli organi di amministrazione e di controllo dei fondi pensione, stabilendo testualmente che "I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive".

In mancanza di una espressa previsione normativa, è insorta la necessità di individuare i soggetti istituzionali competenti a designare i componenti di parte

³⁶ AC 5736, art. 15, comma 12.

³⁷ Seduta n. 650 del 5 luglio 2005.

datoriale sia nei primi organi collegiali dei fondi pensione, sia negli organi successivi (Assemblea dei delegati, Consiglio di amministrazione, Collegio dei revisori).

Con il D.P.C.M. 2 maggio 2003 si è provveduto a colmare l'anzidetto vuoto normativo con l'individuazione dei soggetti competenti a designare, per la parte datoriale, i componenti dei primi organi collegiali limitatamente ai fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni statali o che accorpino il predetto personale a quello di Amministrazioni Pubbliche diverse dallo Stato.

Poiché l'articolo 1, comma 767, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) ha esteso, per la prima volta, le risorse già stanziata a copertura delle spese di avvio dei fondi pensione dei dipendenti statali ai fondi pensioni del personale di tutte le amministrazioni pubbliche, è apparso opportuno ridefinire e rendere uniformi ed omogenee le modalità di designazione dei rappresentanti di parte datoriale in tutti gli organi collegiali dei fondi di previdenza complementare destinati ai dipendenti della totalità delle amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.

A tal scopo, il Dipartimento della funzione pubblica ha predisposto uno schema di D.P.C.M., emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il Dipartimento della funzione pubblica ha acquisito sullo schema di D.P.C.M. i pareri favorevoli del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ed ha sottoposto il medesimo testo all'esame dell'Organismo di coordinamento dei comitati di settore per l'approvazione.

Attualmente, lo schema di D.P.C.M., avendo ottenuto dalla Conferenza Unificata Stato – Regioni – Autonomie locali il parere favorevole per le valutazioni di competenza relativamente al fondo pensione dei lavoratori dei comparti di riferimento, con la firma del Ministro per le Riforme e delle Innovazioni nella P.A.

sta completando il concerto con gli altri ministri (Lavoro ed Economia) per poi pervenire alla firma del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2.5 La situazione dei fondi degli altri comparti

2.5.1 Fondo Regioni, Enti Locali, Sanità – PERSEO.

L'accordo istitutivo del Fondo è stato sottoscritto il 14 maggio 2007.

Una prima ipotesi di accordo istitutivo del fondo era stata sottoscritta il 7 dicembre 2004 ed era stata trasmessa al Dipartimento della Funzione pubblica ed ai Comitati di Settore interessati per adempiere alle procedure previste dal d.lgs. 165/2001.

Il mancato riscontro da parte di questi ultimi non ha consentito di proseguire l'iter di approvazione dell'accordo. E' poco utile cercare di ricostruire le ragioni di una "stasi" che si è prolungata per oltre due anni. E' invece opportuno ricordare il fatto che questo Fondo – attraverso una serie di incontri – ha realizzato lo Statuto che disciplina la vita del Fondo stesso; non risulta però definito il Regolamento elettorale.

Nelle more che si provveda all'atto costitutivo mediante apposito rogito, sono state esaminate le possibilità di ingresso della dirigenza sanitaria, professionale tecnica e amministrativa nonché della dirigenza medico-veterinaria.

Dopo un laborioso lavoro il 21/1/2008 sono state firmate le ipotesi degli accordi di adesione sia per i dirigenti SPTA che per la dirigenza medico-veterinaria. Gli accordi, superata la procedura prevista dal D. Lgs. 165/2001 ed ottenuta la certificazione positiva da parte della Corte dei Conti, sono stati sottoscritti definitivamente il 5 marzo 2008.

Questo Fondo annovera tra i potenziali utenti un bacino particolarmente interessante perché comprende circa un milione e trecentomila dipendenti.

2.5.2 Fondo Ministeri, Enti Pubblici non Economici, Presidenza del Consiglio, ENAC, CNEL. SIRIO

L'accordo non era stato raggiunto per la mancanza di copertura delle spese di avvio e dell'onere riguardante l'inserimento dell'indennità di ente nella base di calcolo del TFR dei dipendenti degli Enti Pubblici non Economici (Parastato).

Definita, come abbiamo già ricordato, la questione del finanziamento delle spese di avvio e superata, con la stipula di apposito accordo negoziale, la problematica dell'inserimento dell'indennità di Ente nella base di calcolo del TFR, il 1° ottobre 2007 è stato definito l'accordo istitutivo del Fondo successivamente denominato SIRIO. Anche per questo Fondo si può affermare la imminente realizzazione dello Statuto, mentre – anche qui – non risulta definito il Regolamento elettorale.

2.5.3 Comparti ed aree Università – Ricerca

Per questi comparti sono state completate le clausole contrattuali necessarie per poter avviare la previdenza complementare.

Infatti, con l'accordo definitivamente sottoscritto in ARAN il 7 aprile 2006³⁸, il comparto della Ricerca ha provveduto alla esplicitazione della volontà di aderire ad un fondo di previdenza complementare comune ad altri comparti ed aree e si è limitato ad indicare il finanziamento richiamando l'art. 11 dell'CCNQ 29/07/1999.

Il comparto Università aveva già provveduto alla introduzione di una analoga disciplina³⁹, facendo espresso riferimento, per il finanziamento, agli importi indicati dall'accordo istitutivo del Fondo Scuola.

Per la dirigenza delle Università e degli Enti di Ricerca vedi art. 48 del CCNL 16 gennaio 2008 che fa esplicito riferimento all'1% della percentuale contributiva a carico del datore di lavoro.

³⁸ Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003, art. 22.

³⁹ Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Università per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003, art. 51. Sottoscritto in data 27 gennaio 2005.

Si deve anche rilevare che le aree dell'Università e Ricerca, in tema di TFR e per la previdenza complementare, fanno rinvio al CCNQ del 29 luglio 1999.

2.5.4 Alcune considerazioni finali

Come è possibile rilevare mancano all'appello delle "aggregazioni" solo i comparti e aree relativi all'Università e alla Ricerca. Ma il risultato che va annunciato è che il 98% dei contrattualizzati ora può contare sulla crescita della sua previdenza complementare e questo è un risultato da non sottovalutare.

Senza voler anticipare soluzioni o ipotizzare strade che possono sempre essere percorse, si potrebbe tuttavia inserire tra le scelte che i soggetti interessati potrebbero valutare (rectius: esaminare) quelle di eventuali accordi di adesione dirette a Fondi già istituiti e ora costituendi; ciò potrebbe essere visto anche nell'ottica di un "risparmio" di spese e di una gestione meno complessa avendo riguardo al numero – certamente non elevato – dei potenziali aderenti.

PARTE III

3. La riforma della previdenza complementare: cenni applicativi e rilievi di armonizzazione

Dal 1° gennaio 2007, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, si è andata determinando in Italia, caso più unico che raro, la coesistenza di una doppia disciplina della previdenza complementare: da una parte i dipendenti del settore pubblico, cosiddetti cotrattualizzati, per i quali resta in vigore la preesistente disciplina – D.Lgs. 124/1993 – e, dall'altra, i dipendenti del settore privato e tutte le cittadine e i cittadini italiani, compresi quindi i dipendenti pubblici, qualora non si classificano come tali⁴⁰, ai quali si applicano le nuove disposizioni del D.Lgs. 252/2005.

Vedremo qui appresso su quali specifici aspetti la previdenza complementare dei pubblici dipendenti si discosti da quella della generalità delle persone. Per comodità di esposizione e per semplicità di lettura, procederemo ad analizzare uno ad uno i vari aspetti della previdenza complementare e della sua filiera che, partendo dalla fase del risparmio, via via giunge fino all'erogazione della prestazione previdenziale complementare.

Affronteremo le singole questioni ponendo in rilievo, in primis, gli aspetti fiscali, per passare, successivamente, a quelli relativi alla fase di accumulo e, quindi, alle prestazioni erogabili dal fondo pensione.

3.1 La leva fiscale

La preesistente normativa (D.Lgs. 47/2000), tutt'ora vigente per i dipendenti pubblici, annette alla leva fiscale una doppia funzione: da una parte sollecita, attraverso una serie di agevolazioni, il risparmio previdenziale e, dall'altro, per

⁴⁰ Vedremo più avanti quanto questa curiosa distinzione tra dipendenti pubblici che aderiscono ad un fondo pensione in quanto tali e le stesse persone che aderiscono ad analogo fondo come cittadini, abbia particolare rilievo riguardo al trattamento fiscale del risparmio previdenziale e del suo frutto.

mezzo di inasprimenti dissuade le persone a porre in essere comportamenti ritenuti “irresponsabili” dal punto di vista previdenziale. Infatti, se, da una parte, permetteva la completa deducibilità dei contributi versati, entro determinati limiti, e una tassazione agevolata sia per i rendimenti che per le prestazioni, dall’altra inasprisce la tassazione sulle prestazioni in capitale qualora eccedano il 33% del montante maturato presso il fondo pensione.

Diversamente la nuova disciplina (D.Lgs. 252/2005) amplia la possibilità di deducibilità dei contributi eliminando alcuni limiti, accentua il carattere agevolativo della tassazione sulle prestazioni eliminando, allo stesso tempo, la funzione disincentivante della leva fiscale.

Vediamo ora come i due sistemi fiscali si comportano fase per fase:

- *Contributi*: sia per i dipendenti del settore pubblico che per quelli appartenenti al settore privato sono deducibili dal reddito imponibile. A variare sono i limiti di deducibilità: mentre per i dipendenti pubblici è possibile dedurre dal proprio reddito al massimo l’importo minore tra il 12% del reddito complessivo, € 5.164,57 e il doppio del TFR conferito (anche figurativamente) al fondo pensione, per tutti gli altri resta vigente il solo limite di € 5.164,57. Ora, seppure è teoricamente vero che, in taluni casi, il sistema previgente possa essere più favorevole in quanto permette di aggiungere alla deducibilità dal reddito da lavoro dipendente anche un 12% calcolato su altri redditi dello stesso soggetto, è altrettanto vero che tali casi riguardano persone con alti redditi da lavoro, tali da esaurire il plafond disponibile, e con redditi aggiuntivi non derivanti da lavoro dipendente. Oltre a ciò è da aggiungere un particolare favore riservato ai giovani lavoratori del settore privato, ragionevolmente suggerito dalla necessità di agevolare l’implementazione del risparmio previdenziale di coloro che sono i meno tutelati dalla previdenza di primo pilastro. Infatti, i lavoratori in prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006 e limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme

pensionistiche complementari è data facoltà di eccedere il limite di deducibilità di € 5.164,57 nei venti anni successivi al quinto di partecipazione alle stesse forme, per un importo pari alla differenza tra € 25.822,85 e quanto effettivamente versato nel corso dei primi cinque anni di partecipazione e, comunque, per un importo non superiore ad € 2.582,29. Da quanto appena detto è possibile, quindi, dedurre che, sotto l'aspetto relativo alla deducibilità dei contributi, la diversa normativa penalizza, in modo sostanziale, ancorché relativo, i dipendenti pubblici;

- *Rendimenti*: la produzione di rendimenti conseguenti agli investimenti finanziari, operati dal fondo pensione, è l'unica fase della complessa articolazione del sistema tributario del risparmio fiscale che non produce differenze tra dipendenti pubblici e privati. Infatti, i rendimenti sono tassati con imposta sostitutiva e aliquota dell'11%. In particolare per quanto riguarda le partecipazioni in O.I.V.C.M.⁴¹ l'art. 3 del d. lgs 168/2001 ha previsto il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 15%. Tale credito d'imposta, concorrendo a formare il risultato della gestione, è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta. Infine, è importante notare che i fondi pensione sono considerati soggetti "lordisti", cioè i redditi di capitale percepiti non sono sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari, come già detto, all'11% sul risultato netto di gestione relativo al periodo d'imposta considerato. A sua volta il risultato netto di gestione è determinato come segue:

valore del patrimonio netto alla fine del periodo

meno

valore del patrimonio netto all'inizio del periodo

più

⁴¹ Organismi d'investimento collettivo del risparmio

pagamento dei riscatti
prestazioni erogate
somme trasferite ad altre forme pensionistiche
meno
contributi versati
somme ricevute da altre forme pensionistiche
redditi soggetti a ritenuta
redditi esenti

Il risultato negativo, eventualmente maturato nel periodo d'imposta considerato, può essere portato in diminuzione nei periodi d'imposta successivi, nei limiti di capienza disponibili. Nel caso dei pubblici dipendenti non concorrono a costituire la posizione individuale le quote di TFR e quelle aggiuntive derivate dalla conversione del preesistente TFS in TFR in quanto aventi carattere "figurativo" e contabilizzate e rivalutate da INPDAP. Dette quote entreranno a far parte del patrimonio disponibile al momento dell'erogazione della prestazione solo al momento della risoluzione del rapporto di lavoro comportante la cessazione dell'iscrizione all'INPDAP ai fini del TFR;

- *Anticipazioni*: la disciplina speciale del pubblico impiego (DPCM 20 dicembre 1999), prevedendo il conferimento figurativo del TFR al fondo pensione, limita, di conseguenza, alla sola posizione individuale concretamente maturata presso il fondo stesso la possibilità di accedere all'anticipazione di quanto accumulato. A questo, per i pubblici dipendenti, si aggiunge un'ulteriore disutilità strettamente legata alla diversa imposizione fiscale. Infatti, sull'anticipazione erogata al pubblico dipendente grava un'imposta, in regime di tassazione separata, pari all'aliquota media degli ultimi cinque anni d'imposta, salvo conguaglio in occasione del calcolo dell'imposta praticata

sulla prestazione erogata al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Tale aliquota non può, ovviamente, essere inferiore all'aliquota minima applicata sui redditi delle persone fisiche che, a legislazione invariata, è pari al 23%. Diversamente, per tutti gli altri soggetti, le anticipazioni erogate dal fondo pensione sono assoggettate ad imposta sostitutiva con aliquota del 23%, ad eccezione del caso di richiesta motivata da spese sanitarie sostenute a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. In tale ultimo caso, infatti è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari successivo al quindicesimo. Anche in questo caso è apprezzabile la differenza tra il trattamento fiscale riservato ai pubblici dipendenti e quello, notevolmente più favorevole, goduto da tutti gli altri soggetti d'imposta;

– *Prestazioni*: come sappiamo le prestazioni erogate da una forma pensionistica complementare si distinguono in prestazioni sotto forma di rendita, periodica e vitalizia, e prestazioni sotto forma di capitale. Inoltre, è possibile riscuotere la prestazione in forma mista, parte in rendita e parte in capitale. Come vedremo di seguito, in fase di erogazione delle prestazioni, le differenze tra dipendenti pubblici e lavoratori privati sotto l'aspetto del trattamento fiscale si possono così sintetizzare:

○ *Prestazioni sotto forma di rendita*: sia i lavoratori pubblici che quelli privati sono destinatari di regimi fiscali agevolati, gli uni e gli altri possono contare sull'esenzione di quella parte della rendita che deriva dai rendimenti e da eventuali contributi non dedotti nella fase di accumulo ma, mentre i dipendenti pubblici vedono la parte residua della rendita loro spettante concorrere a formare il reddito complessivo e, quindi, essere assoggettata, secondo la normale progressività, ad

imposizione ordinaria, per i lavoratori privati la parte di rendita soggetta ad imposizione – contributi dedotti e TFR – è tassata con imposta sostitutiva con aliquota del 15% ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari successivo al quindicesimo, fino ad un massimo di sei punti percentuali;

○ *Prestazioni sotto forma di capitale*: il pubblico dipendente o, in caso di morte durante il rapporto associativo, i suoi eredi legittimi vedranno tassata la prestazione, per la sola parte derivante dai contributi dedotti, dal TFR e dall'eventuale quota aggiuntiva, in regime di tassazione separata con aliquota media degli ultimi cinque anni d'imposta, mentre i loro colleghi privati, ovvero i loro eredi, la parte derivante da TFR contributi dedotti e quota aggiuntiva verrà tassata con imposta sostitutiva del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno successivo al quindicesimo, fino ad un massimo di sei punti percentuali. A tali fattispecie si aggiunge la possibilità di riscattare sotto forma di capitale l'intero montante maturato nel caso in cui si perdessero i requisiti di partecipazione al fondo pensione. In tal caso i dipendenti pubblici vedrebbero assoggettata a tassazione ordinaria (aliquota marginale IRPEF) sia la parte derivante dai contributi dedotti che quella derivante dal TFR e dall'eventuale quota aggiuntiva, mentre i dipendenti privati si vedrebbero applicare l'aliquota del 23%. Per completezza d'informazione occorre aggiungere che la previgente normativa, tutt'ora vigente per i pubblici dipendenti, prevede che in caso di riscatto della posizione individuale in dipendenza di licenziamento per fallimento, dissesto finanziario o altra procedura concorsuale cui fosse sottoposta l'azienda, ovvero in caso di immissione nelle liste di mobilità, il fisco si comporta con mano leggera. Ma, difficilmente, tali evenienze negative potranno mai colpire i dipendenti del settore pubblico;

Tabella 10: Tavola di sintesi delle differenze relative al trattamento fiscale

D.Lgs. 252/05	D.Lgs. 124/93 - D.Lgs. 47/00 - DPCM 30.12. 1999
<p><u>Contributi</u> Deducibili nei limiti di € 5.164,57</p>	<p><u>Contributi</u> Deducibili nel limite più basso tra: - € 5.164,57 - doppio del TFR conferito al F.P. - 12% del reddito complessivo</p>
<p><u>Rendimenti</u> 11% del risultato netto di gestione</p>	<p><u>Rendimenti</u> 11% del risultato netto di gestione</p>
<p><u>Anticipazioni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 75% della posizione maturata per cure e interventi medici senza alcun limite di contribuzione. Si applica un'imposta sostitutiva del 15% su contributi dedotti e TFR ridotta dello 0,30% per ogni anno di contribuzione oltre al 15° - 75% della posizione maturata per l'acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i propri figli dopo almeno otto anni di contribuzione. Tassazione al 23%. - 30% della posizione maturata per qualsiasi altra causa dopo 8 anni di contribuzione. Imposta sostitutiva su contributi dedotti e TFR con aliquota del 23% 	<p><u>Anticipazioni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 100% della posizione maturata presso il fondo pensione per cure e interventi medici e per acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i propri figli. Imposta sostitutiva in tassazione separata con aliquota media degli ultimi 5 anni d'imposta - non è possibile l'anticipazione del TFR maturato (art. 8, comma 3, accordo quadro 29 luglio 1999) e, conseguentemente delle quote figurative contabilizzate dall'INPDAP
<p><u>Prestazioni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - rendita imposta sostitutiva del 23% su contributi dedotti e TFR, diminuita dello 0,30% per ogni anno di contribuzione successivo al 15° - mista max 50% in capitale e il resto in rendita (stessa tassazione prevista per la sola rendita) - riscatto totale o parziale della posizione maturata sotto forma di capitale in alcuni determinati casi (stessa tassazione prevista per la rendita) - perdita dei requisiti per dimissioni o licenziamento riscatto del capitale. Imposizione sostitutiva al 23% - riscatto totale nel caso in cui la conversione in rendita del 70% del capitale maturato sia inferiore al 50% dell'assegno sociale. Si 	<p><u>Prestazioni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - rendita imposizione ordinaria su contributi dedotti e TFR - max 50% in capitale e resto in rendita. La parte in capitale tassazione separata aliquota media degli ultimi 5 anni d'imposta per contributi dedotti, TFR e rendimenti. Per la rendita tassazione come rendita - max 1/3 in capitale e resto in rendita. Per il capitale tassazione separata aliquota media degli ultimi cinque anni d'imposta su contributi dedotti e TFR. Rendita tassazione come rendita - riscatto totale del capitale maturato in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione per cause non dipendenti dalla volontà delle parti si applica la tassazione separata con aliquota media degli ultimi 5 anni d'imposta su contributi dedotti e TFR - riscatto totale negli altri casi tassazione ordinaria su contributi dedotti e TFR

- *Prestazioni in forma mista*: per tutti è possibile riscuotere la prestazione, fino ad un massimo del 50%, sotto forma di capitale. Ciò che varia è la tassazione. Infatti, mentre per i dipendenti del settore privato l'imposizione fiscale non varia al variare della quota di capitale, nel rispetto del limite del 50%, (tassazione sostitutiva del montante maturato al netto dei rendimenti e degli eventuali contributi non dedotti con aliquota oscillante tra il 9% e il 15%, in dipendenza degli anni di partecipazione a forme previdenziali complementari), per i dipendenti del settore pubblico, qualora decidano di riscuotere la prestazione loro spettante in parte in capitale, sempre nei limiti del 50%, devono sapere che la quota eccedente 1/3 del montante maturato il fisco non limiterà

la tassazione alla sola parte derivante dai contributi dedotti, dal TFR e dall'eventuale quota aggiuntiva, ma sottoporrà ad imposizione anche i rendimenti maturati e già tassati nel corso del tempo. La funzione disincentivante a cui si faceva precedentemente cenno, in questo caso, come anche nel caso del riscatto della posizione individuale per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione di cui al precedente punto, si esprime con tutta evidenza.

Tabella 11: Tavola di sintesi delle differenze relative al caso morte

D.Lgs. 252/05	D.Lgs. 124/93 - D.Lgs. 47/00 - DPCM 30.12. 1999
<p><u>Caso morte</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>iscritto</u>: riscatto del capitale da parte degli eredi o altro beneficiario nominato. Tassazione sostitutiva ad aliquota del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno d'iscrizione successivo al 15°, su contributi dedotti e TFR - <u>pensionato</u>: - rendita di reversibilità al beneficiario nominato al momento del pensionamento. Tassazione come nel caso di morte dell'iscritto - riscatto del capitale residuo da parte dei beneficiari nominati. Tassazione come nel caso di morte dell'iscritto - rendita di reversibilità calcolata sulla base del capitale residuo a beneficio del beneficiario nominato. Tassazione come nel caso di morte dell'iscritto <p>Queste ultime due possibilità devono essere regolate dal fondo pensione.</p>	<p><u>Caso morte</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>iscritto</u>: riscatto del capitale da parte degli eredi legittimi (coniuge, figli, genitori se fiscalmente a carico) o, in assenza, beneficiario nominato. Tassazione separata con aliquota media degli ultimi 5 anni d'imposta su contributi dedotti e TFR - <u>pensionato</u>: rendita di reversibilità al beneficiario nominato al momento del pensionamento. Imposizione ordinaria su contributi dedotti e TFR

3.2 Le altre differenze

Le differenze tra i pubblici dipendenti da un lato e tutti gli altri dall'altro, però, non si limitano all'aspetto fiscale, che, ancorché importante, non è l'unico a caratterizzare il risparmio previdenziale e le conseguenti prestazioni pensionistiche. Infatti, la differenza di trattamento si accentua quando l'analisi delle differenze si estende alle condizioni ed alle opportunità che vengono offerte dal risparmio previdenziale, non più neutro, ma con pesi di utilità e disutilità diversi per dipendenti pubblici rispetto a quelli riservati ai lavoratori del settore privato e, più in generale, a tutte quelle persone che decidono di aderire ad una forma pensionistica complementare di qualsiasi natura.

- *Contributi*: al carattere “figurativo” del TFR conferito al fondo pensione si aggiunge che, mentre i pubblici dipendenti in servizio al 31 dicembre 2000 possono disporre solo di una parte del proprio trattamento di fine rapporto maturando (max 2% della retribuzione utile), i dipendenti del settore privato, grazie alle innovazioni introdotte dal D.Lgs 252/05 novellato con legge 296/2006 (legge finanziaria per l’anno 2007), possono decidere di conferire alla forma pensionistica complementare l’intero TFR maturando;

- *Rendimenti*: sui rendimenti realizzati per mezzo degli investimenti operati dai fondi pensione dei comparti pubblici, per i pubblici dipendenti ad essi aderenti, pesa la “figuratività” delle quote di TFR e, ancorché marginalmente, dell’eventuale quota aggiuntiva. Infatti, le quote figurative non fanno parte del patrimonio disponibile per gli investimenti e, dunque, non possono produrre rendimenti reali, ma solo convenzionali. L’INPDAP, che provvede alla contabilizzazione delle quote “figurative” provvede anche a rivalutare il montante *virtuale* ad un tasso pari al rendimento prodotta da un paniere di fondi pensione individuato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. È evidente quanto tale sistema, che, da una parte, consente comunque ai dipendenti pubblici di vedere rivalutare anche i contributi *virtuali*, con un meccanismo comunque interno al mercato dei fondi pensione, dall’altro impedisce al loro fondo pensione di implementare il tasso di capitalizzazione a tutto discapito del grado di diversificazione degli investimenti operati dal fondo stesso. Inoltre, la virtualità di una parte consistente dell’intera capacità contributiva determina una distorsione, di fatto, del risultato netto del proprio risparmio previdenziale, in quanto, come già detto, dette quote non entrando a far parte del patrimonio del fondo non concorrono a determinarne le posizioni individuali e, conseguentemente, il valore della quota del fondo pensione. Come risultato si ottiene che ciascun lavoratore pubblico, aderente al fondo pensione, avrà due quote: quella determinata dal fondo in dipendenza del

risultato netto prodotto e quella calcolata dall'INPDAP in relazione a quanto contabilizzato come *patrimonio virtuale*. Infine, non possiamo dimenticare che il meccanismo appena descritto produce un debito crescente dell'Istituto previdenziale nei confronti dei singoli fondi pensione che dovrebbe indurre a qualche riflessione le competenti autorità;

– *Anticipazioni*: come abbiamo avuto più volte occasione di segnalare la speciale disciplina del pubblico impiego, relativamente al conferimento “figurativo” di alcune quote contributive, anche in questo caso non manca di far sentire la sua influenza. Infatti, i pubblici dipendenti, diversamente di quanto avviene per i loro colleghi del settore privato, possono contare sull'anticipazione della sola posizione individuale, anche se per l'intero ammontare, maturata presso il fondo pensione. L'anticipazione può essere richiesta dal pubblico dipendente, dopo otto anni di partecipazione al fondo pensione, per far fronte ad eventuali spese sanitarie o per l'acquisto della prima casa o l'effettuazione di altri interventi⁴² per sé o per i propri figli. Diversamente, i dipendenti del settore privato, secondo la nuova disciplina, possono richiedere l'anticipazione della posizione maturata:

- fino ad un massimo del 75%, senza alcun limite temporale, per eventuali spese sanitarie e per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- fino ad un massimo del 75% e con almeno otto anni di partecipazione alla fondo pensione, per l'acquisto della prima casa per sé o per i propri figli, ovvero per la realizzazione di interventi di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, comma 1, lettere a), b), c), e d);
- fino ad un massimo del 30% e dopo otto anni di partecipazione al fondo pensione per ulteriori esigenze;

⁴² Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, comma 1, lettere a), b), c) e d).

- *Requisiti per l'accesso alla prestazione pensionistica*: per i pubblici dipendenti sono previste due tipologie di pensione complementare: la pensione di vecchiaia, che si consegue al compimento dell'età pensionabile prevista dal regime previdenziale obbligatorio di appartenenza, e quella di anzianità che si realizza al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia. Appare evidente quanto la precedente normativa, che, ricordiamo, risale al 1993, risente dell'impostazione del sistema previdenziale vigente ante riforma Dini⁴³. Diversamente, nel 2005, a dieci anni dalla legge di riforma previdenziale, che “ripristinò” il sistema di calcolo contributivo⁴⁴, il D.Lgs. n. 252 stabilì che l'accesso alla prestazione pensionistica complementare si realizza con il conseguimento dei requisiti di accesso previsti per la prestazione pensionistica di primo pilastro;

Tabella 12: Tavola di sintesi delle differenze relative all'accesso alle prestazioni

Accesso alle prestazioni	
D.Lgs. 124/1993 (art. 7, commi 1,2 e 3)	D.Lgs. 252/2005 art. 11, commi 2,3,4 e 5
<p><u>Due tipi di prestazioni pensionistiche</u> <u>Pensione di vecchiaia</u>: età prevista dal sistema pensionistico obbligatorio (nella generalità 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini) e 5 anni di iscrizione al Fondo pensione <u>Pensione di anzianità</u>: esclusivamente a seguito di cessazione dell'attività lavorativa, con almeno 15 anni di adesione ad un Fondo pensione ed età inferiore non meno di 10 anni rispetto a quella prevista nel regime obbligatorio.</p> <p>La prestazione pensionistica può essere riscossa sotto forma di capitale per non più del 50% del montante complessivo maturato, mentre la parte che residua deve essere obbligatoriamente riscossa in rendita vitalizia rivalutabile. Qualora la rendita vitalizia risultante dalla conversione del montante fosse inferiore all'assegno sociale è possibile riscuotere l'intero montante sotto forma di capitale.</p>	<p><u>Una sola prestazione pensionistica</u> <u>Requisiti</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare - aver maturato i requisiti previsti per la pensione obbligatoria. <p><u>Accesso anticipato</u> Al cessare dell'attività lavorativa con disoccupazione per un periodo non inferiore a 48 mesi, è possibile percepire la prestazione pensionistica complementare con 5 anni di anticipo rispetto ai requisiti anagrafici previsti per l'accesso al regime pensionistico obbligatorio.</p> <p><u>Liquidazione</u> In capitale: non più del 50% del montante Tutto in capitale: se la rendita risultante dalla conversione del 70% del montante maturato fosse inferiore al 50% dell'assegno sociale.</p>

- *Prestazioni in forma di capitale*: la possibilità di riscossione della prestazione in forma di capitale è data, per i dipendenti pubblici, qualora la rendita risultante dalla conversione del montante maturato fosse inferiore all'assegno sociale, mentre, per i dipendenti del settore privato, qualora la rendita

⁴³ Legge 8 agosto 1995, n. 335.

⁴⁴ Ricordiamo che il sistema di calcolo retributivo venne istituito solo nel 1969 con la c.d. *Riforma Brodolini* (legge 30 aprile 1969, n.153).

derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante maturato fosse inferiore al 50% dell'assegno sociale;

- *Caso morte in costanza del rapporto associativo*: l'intera posizione individuale maturata, comprese le quote figurative, nel caso dei dipendenti pubblici, è riscattata dal coniuge, in sua assenza dai figli, in assenza anche di questi, se già viventi e a carico dell'iscritto, dai genitori, ovvero, in assenza anche di quest'ultimi, da un beneficiario nominato dall'aderente. Mentre, per i dipendenti privati, l'intera posizione maturata presso il fondo pensione è riscattata dagli eredi, ovvero dai diversi beneficiari designati dall'iscritto, siano essi persone fisiche o giuridiche;
- *Caso morte dopo il pensionamento*: al momento del pensionamento l'aderente, sia esso dipendente pubblico che privato, può decidere di rendere reversibile la rendita a favore di un beneficiario da lui nominato, ma i beneficiari indicati dal lavoratore del settore privato possono richiedere, in alternativa, la restituzione del montante residuo;
- *Trasferimento e riscatto della posizione maturata*: al venir meno dei requisiti di partecipazione al fondo pensione, senza aver maturato i requisiti di accesso prestazione pensionistica, ai dipendenti pubblici è consentito:
 - trasferire la posizione maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - mantenere la posizione maturata presso il fondo pensione anche in assenza di contribuzione;
 - riscattare la posizione maturata.
- Invece, ai dipendenti del settore privato è consentito:
 - trasferire la posizione maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche in relazione alla nuova attività lavorativa;

- riscattare la posizione maturata, nella misura del 50%, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra i 12 e i 48 mesi, ovvero in caso di ricorso a procedure di mobilità e cassa integrazione, sia ordinaria che straordinaria;
- riscattare l'intera posizione maturata nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, ovvero nel caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per più di 48 mesi;
- riscattare l'intera posizione maturata per cause diverse da quelle di cui ai precedenti punti;

Tabella 13: Tavola di sintesi delle differenze relative ai trasferimenti ed ai riscatti

Trasferimenti e riscatti	
D.Lgs. 124/1993 (art. 10)	D.Lgs. 252/2005 (art. 14)
<ul style="list-style-type: none"> - In caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare è possibile chiedere il trasferimento presso altra forma pensionistica cui accedere anche in dipendenza della nuova attività. - In caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica senza aver maturato il diritto a pensione è possibile richiedere il riscatto dell'intero montante maturato. - In costanza di rapporto di lavoro è possibile trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare dopo i primi 5 anni di vita del Fondo pensione negoziale (successivamente bastano 3 anni) 	<ul style="list-style-type: none"> - In caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare è possibile chiedere il trasferimento presso altra forma pensionistica cui accedere anche in dipendenza della nuova attività. - In caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica senza aver maturato il diritto a pensione è possibile richiedere il riscatto dell'intero montante maturato. - In caso di cessazione dell'attività lavorativa con conseguente disoccupazione tra i 12 e i 48 mesi è possibile il riscatto parziale al 50% del montante maturato. - In caso di invalidità con riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 ovvero in caso di cessazione dell'attività lavorativa con disoccupazione superiore a 48 mesi è possibile richiedere il riscatto dell'intero montante maturato.

– *Portabilità*: ai dipendenti pubblici è consentito trasferire la posizione individuale maturata presso altra forma pensionistica complementare dopo tre anni di partecipazione al fondo pensione che salgono a cinque nei primi anni di vita del fondo pensione negoziale. Ai dipendenti del settore privato, invece, è consentito trasferire la posizione individuale maturata dopo appena due anni di iscrizione alla forma pensionistica complementare.

3.3 Per (non) concludere

Come abbiamo visto, le differenze tra dipendenti pubblici e dipendenti privati sono molteplici e sostanziali, tanto da disegnare due distinte discipline della previdenza complementare.

Sembrerebbe, dunque, che i dipendenti pubblici siano destinati ad avere una previdenza complementare con maggiori vincoli e minore convenienza, soprattutto sotto il profilo fiscale, ma così non è in assoluto; infatti, se il lavoratore pubblico decidesse, rinunciando al contributo del proprio datore e alla possibilità di utilizzare le quote figurative, se cioè agisse da libero cittadino e non da pubblico dipendente, potrebbe liberamente aderire ad una qualsiasi forma pensionistica complementare, ad esclusione del fondo pensione di categoria, fruendo delle positività della nuova disciplina.

Inoltre, occorre notare che i fondi pensione dei pubblici dipendenti (ESPERO) e quei fondi pensione ad ambito territoriale (ad esempio LABORFONDS, il fondo pensione del Trentino Alto Adige), che accolgono sia pubblici dipendenti che dipendenti del settore privato, sono stati costretti ad adattare il proprio statuto in modo da prevedere tutte e due le discipline e, conseguentemente, ad applicare ai pubblici il D.Lgs. 124/93 e, ai privati, il D.Lgs. 252/05.

Viste le varie differenze sopra rappresentate occorre sviluppare opportune e serie riflessioni per verificare i conseguenti comportamenti sia dal punto di vista dei tempi di intervento (rapidità per quanto concerne il fisco) sia per assicurare una parità di trattamento, sia pure con i necessari adattamenti, al “pubblico” delle regole già definite con il D.Lgs. 252/05. Ciò facendo seguito ad un confronto approfondito con tutte le parti interessate e dove si dovranno valutare le diverse specificità (ad esempio: virtualità) e prevedere una specifica deroga circa il conferimento tacito del TFR.

Si dovrebbe riflettere anche sulle “lungaggini temporali” che troppo hanno inciso in quel segmento che ha condotto alla fase costitutiva del primo Fondo (Espero) e che

tende a reiterarsi anche per gli altri due Fondi già istituiti che stentano a decollare verso il rogito costitutivo. In particolare ci si riferisce alla lentezza con la quale le parti sociali procedono alla nomina dei componenti dei primi organi di amministrazione e di controllo e alla conseguente identificazione dei Presidenti. Per non parlare poi della tardiva definizione dei regolamenti elettorali che, se è vero, si possano produrre anche dopo la stipula dei singoli rogiti, ma prima della richiesta alla COVIP di “autorizzazione all’esercizio”, è altrettanto palese il disagio e il danno prodotti ai Fondi appena costituiti.

Come si è avuto più volte occasione di sottolineare nel presente lavoro, la figuratività del TFR produce non pochi effetti sullo schema di previdenza complementare e sull’approccio gestionale del fondo pensione con i conseguenti riflessi sui lavoratori aderenti. Sarebbe, quindi, utile ricercare le possibili soluzioni, finanziariamente sostenibili, che possono permettere di contenere, se non eliminare la problematica enunciata.

Solo a titolo d’esempio vengono riproposte per titoli quattro possibili ipotesi, per le quali si dovranno eseguire specifici studi di fattibilità in grado di quantificarne l’onere:

- avviare un piano complessivo di rientro dal virtuale in modo da affrancare progressivamente il fondo pensione dalla contabilizzazione delle quote figurative, limitandole a quanto accumulato ad un dato momento. Una sub-proposta potrebbe essere quella di distinguere tra personale già in servizio al 31.12.2000 e personale destinatario del TFR: per i primi il sistema potrebbe mantenere il carattere di figuratività per il TFR e l’eventuale quota aggiuntiva dell’1,5%, mentre per i secondi si potrebbe ipotizzare una graduale trasformazione in reale delle quote figurative;
- prevedere la trasformazione in contribuzione reale degli accantonamenti figurativi annui ricorrendo alla cessione con garanzia pro-soluto (artt. 1260 e ss. del Cod.Civ.) del credito sul TFR. Con tale procedura tanto l’onere finanziario quanto il rischio dell’eventuale inadempimento del debitore/ceduto

non graverebbero sul lavoratore (cedente), bensì, sul ceduto (Stato e Amministrazioni) ciò a fronte di una concreta riduzione delle risorse pubbliche impegnate (interessi sul virtuale, anatocismo ecc.) superiore al costo finanziario dell'operazione.

- limitare il reale conferimento al fondo pensione degli interessi contabilizzati dall'INPDAP relativamente al TFR figurativamente conferito. In tal modo sarebbe possibile da un lato implementare le risorse disponibili al fondo pensione per gli investimenti e, dall'altro, contenere l'indebitamento di INPDAP, e quindi della finanza pubblica, al solo capitale evitando l'effetto derivante dall'interesse composto;
- ripartire il peso delle spese di gestione (quota associativa) anche sulla quota figurativa in modo da contenere il tasso d'incidenza delle spese di gestione sul patrimonio investito. A tal fine può essere utilizzato quanto già stanziato a copertura del contributo datore e tuttora inutilizzato.

* * *

Per permettere di fruire delle prestazioni di un fondo pensione di categoria anche ai dipendenti pubblici non contrattualizzati e a coloro che non se la sentono di trasformare il TFS in godimento in TFR, si potrebbe esaminare la possibilità di aderire al fondo pensione anche con i soli contributi rispettivamente a carico dell'aderente e del suo datore di lavoro.

* * *

Ancora una sottolineatura: dai dati statistici che abbiamo visto nel capitolo relativo ad ESPERO (cfr cap. 2.2 e, in particolare, par. 2.2.1), emerge una situazione che lascia perplessi, pur sapendo che nell'intero comparto Scuola la consistenza del numero dei giovani è molto modesta. Ciò nonostante il dato degli associati, in valore assoluto, evidenzia che tra gli iscritti la presenza più significativa riguarda la fascia d'età compresa tra i 40 e i 59 anni che rappresenta il 75,46% dell'insieme degli aderenti. Tale fenomeno non è specifico di ESPERO, ma riguarda in generale, tutti i Fondi Pensione, ciò induce a ritenere che sia mancata una politica di comunicazione

istituzionale mirata ad incentivare le adesioni degli *under 40* che dovrebbero essere i più interessati alla iscrizione ai Fondi di previdenza complementare.

APPENDICE

A.1 Confronto tra il D.Lgs. 124/93 e il D.Lgs. 252/05

D.Lgs. 124/1993	D.Lgs. 252/2005
<p style="text-align: center;">Art. 1. Ambito di applicazione</p> <p>1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.</p>	<p style="text-align: right;">1.</p> <p>Art. <i>Ambito di applicazione e definizioni</i></p> <p>1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.</p> <p>2. L'adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto è libera e volontaria.</p> <p>3. Ai fini del presente decreto s'intendono per:</p> <p>a) «forme pensionistiche complementari collettive»: le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12, che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della COVIP, e di cui all'articolo 20, iscritte all'apposito albo, alle quali è possibile aderire collettivamente o individualmente e con l'apporto di quote del trattamento di fine rapporto;</p> <p>b) «forme pensionistiche complementari individuali»: le forme di cui all'articolo 13, che hanno ottenuto l'approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali è possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto;</p> <p>c) «COVIP»: la Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, istituita ai sensi dell'articolo 18, di seguito denominata: «COVIP»;</p> <p>d) «TFR»: il trattamento di fine rapporto;</p> <p>e) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p> <p>4. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione, ai sensi dell'articolo 4, di appositi fondi o di patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di «fondo pensione», la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2. <i>Destinatari</i></p>	<p style="text-align: right;">2.</p> <p>Art. <i>Destinatari</i></p> <p>1. Alle forme pensionistiche complementari</p>

<p>Forme pensionistiche complementari possono essere istituite:</p> <p>per i lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici, identificati per ciascuna forma secondo il criterio di appartenenza alla medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, e distinti eventualmente anche per categorie contrattuali, oltre che secondo il criterio dell'appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese o diversa organizzazione di lavoro e produttiva;</p> <p>per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio;</p> <p><i>b-bis</i>) per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate.</p> <p><i>b-ter</i>) per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto.</p> <p>Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere istituite:</p> <p>per i soggetti di cui al comma 1, lettere <i>a</i>), <i>b-bis</i>) e <i>b-ter</i>), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;</p> <p><i>b</i>) per i soggetti di cui al comma 1, lettera <i>b</i>), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.</p>	<p>possono aderire in modo individuale o collettivo:</p> <p><i>a</i>) i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, anche secondo il criterio di appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e produttiva, ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;</p> <p><i>b</i>) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio;</p> <p><i>c</i>) i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate;</p> <p><i>d</i>) i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto.</p> <p>2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere istituite:</p> <p><i>a</i>) per i soggetti di cui al comma 1, lettere <i>a</i>), <i>c</i>) e <i>d</i>), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;</p> <p><i>b</i>) per i soggetti di cui al comma 1, lettera <i>b</i>), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite, volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3. <i>Istituzione delle forme pensionistiche complementari</i></p> <p>Salvo quanto previsto dall'articolo 9, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le seguenti:</p> <p>contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3. <i>Istituzione delle forme pensionistiche complementari</i></p> <p>1. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da:</p> <p><i>a</i>) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali</p>

<p>categoria membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale; regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali; <i>c-bis</i>) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute; <i>c-ter</i>) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale.</p> <p>2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29], le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.</p> <p>3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione ai sensi dell'articolo 4 di appositi fondi, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di "fondo pensione", la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.</p> <p>4. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le modalità di partecipazione garantendo la libertà di adesione individuale.</p>	<p>rappresentative della categoria, membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; <i>b</i>) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale; <i>c</i>) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali; <i>d</i>) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia; <i>e</i>) accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute; <i>f</i>) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi anche da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale; <i>g</i>) gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, con l'obbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle lettere <i>a</i>) e <i>b</i>); <i>h</i>) i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, limitatamente ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 12; <i>i</i>) i soggetti di cui all'articolo 13, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali.</p> <p>2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.</p> <p>3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4. <i>Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 4. <i>Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio</i></p>

<p>1. Fondi pensione sono costituiti:</p> <p>a) come soggetti giuridici, di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa;</p> <p>b) come soggetti dotati di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile; in tale caso il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica rientra nelle competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.</p> <p>2. I Fondi pensione possono essere costituiti altresì nell'ambito del patrimonio di una singola società o di un singolo ente pubblico anche economico attraverso la formazione con apposita deliberazione di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito del patrimonio della medesima società od ente, con gli effetti di cui all'articolo 2117 del codice civile</p> <p>3. L'esercizio dell'attività dei fondi pensione è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della commissione di cui all'art. 16, la quale trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono fissati in novanta giorni dal ricevimento da parte della commissione dell'istanza e della prescritta documentazione, ovvero in sessanta giorni dal ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza; la commissione può determinare con proprio regolamento le modalità di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla stessa. ed eventuali diversi termini per il rilascio dell'autorizzazione. Con uno o più decreti da pubblicare nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo:</p> <p>a)</p> <p>b) i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della</p>	<p>1. I fondi pensione sono costituiti:</p> <p>a) come soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa;</p> <p>b) come soggetti dotati di personalità giuridica; in tale caso, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento della personalità giuridica consegue al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività adottato dalla COVIP; per tali fondi pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti.</p> <p>2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere g), h) e i), possono essere costituiti altresì nell'ambito della singola società o del singolo ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito della medesima società od ente, con gli effetti di cui all'articolo 2117 del codice civile.</p> <p>3. L'esercizio dell'attività dei fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), e' subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la quale trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono fissati in sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte della COVIP dell'istanza e della prescritta documentazione ovvero in trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza; la COVIP può determinare con proprio regolamento le modalità di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell'autorizzazione comunque non superiori ad ulteriori trenta giorni. Con uno o più decreti da pubblicare nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina:</p> <p>a) i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;</p> <p>b) i requisiti per l'esercizio dell'attività, con</p>
--	---

<p>trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;</p> <p>c) i requisiti per l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili del fondo, facendo riferimento ai criteri di cui all'articolo 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, da graduare sia in funzione delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti;</p> <p>d) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale, che deve essere sottoscritto dal datore di lavoro.</p> <p>4. I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi dell'articolo 12 del codice civile ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.</p> <p>5. Nel caso dei fondi di cui al comma 2 l'autorizzazione non può essere concessa:</p> <p>a) se, in caso di società, questa non abbia la forma di società per azioni o in accomandita per azioni;</p> <p>b) se il patrimonio di destinazione non risulti dotato di strutture gestionali, amministrative e contabili separate da quelle della società o dell'ente;</p> <p>c) se la contabilità e i bilanci della società o ente non siano sottoposti a controllo contabile e a certificazione del bilancio da almeno due esercizi chiusi in data antecedente a quella della richiesta di autorizzazione.</p> <p>6. I fondi autorizzati sono iscritti in un albo istituito presso la commissione di cui all'articolo 16.</p> <p>7. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria attività, ovvero quando, per i fondi di cui all'articolo 3, non sia stata conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso.</p>	<p>particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, del responsabile della forma pensionistica complementare, facendo riferimento ai criteri definiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da graduare sia in funzione delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti;</p> <p>c) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale.</p> <p>4. Chiunque eserciti l'attività di cui al presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000 euro. E' sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.</p> <p>5. I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi del comma 1, lettera b), ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.</p> <p>6. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria attività ovvero quando non sia stata conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso, previa convocazione delle fonti istitutive.</p>
---	---

<p style="text-align: center;">Art. 5. <i>Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo</i></p> <p>La composizione degli organi di amministrazione e di controllo del fondo pensione caratterizzato da contribuzione bilaterale o unilaterale a carico del datore di lavoro deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive.</p> <p>Per il fondo pensione caratterizzato da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. Si osserva il disposto di cui al comma 1, secondo periodo.</p> <p>3. Nell'ipotesi di fondo pensione costituito ai sensi dell'articolo 4, comma 2, è istituito un organismo di sorveglianza, a composizione ripartita, secondo i criteri di cui al comma 1.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5. <i>Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità</i></p> <p>1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13, deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per quelle caratterizzate da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori e' previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive.</p> <p>2. Il consiglio di amministrazione di ciascuna forma pensionistica complementare nomina il responsabile della forma stessa in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e per il quale non sussistano le cause di incompatibilità e di decadenza così come previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera <i>b</i>). Il responsabile della forma pensionistica svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente, riportando direttamente all'organo amministrativo della forma pensionistica complementare relativamente ai risultati dell'attività svolta. Per le forme pensionistiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere <i>a</i>), <i>b</i>), <i>e</i>) ed <i>f</i>), l'incarico di responsabile della forma pensionistica può essere conferito anche al direttore generale, comunque denominato, ovvero ad uno degli amministratori della forma pensionistica. Per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, l'incarico di responsabile della forma pensionistica non può essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa ed e' incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d'opera continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le società da queste controllate o che le controllano.</p> <p>3. Il responsabile della forma pensionistica verifica che la gestione della stessa sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni</p>
---	--

	<p>stabilite nei regolamenti e nei contratti; sulla base delle direttive emanate da COVIP provvede all'invio di dati e notizie sull'attività complessiva del fondo richieste dalla stessa COVIP. Le medesime informazioni vengono inviate contemporaneamente anche all'organismo di sorveglianza di cui ai commi 4 e 5. In particolare vigila sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola il fondo, sulle operazioni in conflitto di interesse e sulle buone pratiche ai fini di garantire la maggiore tutela degli iscritti.</p> <p>4. Ferma restando la possibilità per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 12 di dotarsi di organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le medesime forme prevedono comunque l'istituzione di un organismo di sorveglianza, composto da almeno due membri, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, per i quali non sussistano le cause di incompatibilità e di decadenza previste dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3. In sede di prima applicazione, i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, per un incarico non superiore al biennio. La partecipazione all'organismo di sorveglianza è incompatibile con la carica di amministratore o di componente di altri organi sociali, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d'opera continuativa, presso i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero presso le società da questi controllate o che li controllano. I componenti dell'organismo di sorveglianza non possono essere proprietari, usufruttuari o titolari di altri diritti, anche indirettamente o per conto terzi, relativamente a partecipazioni azionarie di soggetti istitutori di fondi pensione aperti, ovvero di società da questi controllate o che li controllano. La sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla presente disposizione deve essere attestata dal candidato mediante apposita dichiarazione sottoscritta. L'accertamento del mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati determina la decadenza dall'ufficio dichiarata ai sensi del comma 9.</p> <p>5. Successivamente alla fase di prima applicazione, i membri dell'organismo di sorveglianza sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'albo istituito dalla Consob. Nel caso di adesione collettiva che comporti</p>
--	--

	<p>l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'organismo di sorveglianza e' integrato da un rappresentante, designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori.</p> <p>6. L'organismo di sorveglianza rappresenta gli interessi degli aderenti e verifica che l'amministrazione e la gestione complessiva del fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli stessi, anche sulla base delle informazioni ricevute dal responsabile della forma pensionistica. L'organismo riferisce agli organi di amministrazione del fondo e alla COVIP delle eventuali irregolarità riscontrate.</p> <p>7. Nei confronti dei componenti degli organi di cui al comma 1 e del responsabile della forma pensionistica si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile.</p> <p>8. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui ai commi 1 e 4, si applica l'articolo 2407 del codice civile.</p> <p>9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della COVIP, possono essere sospesi dall'incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali e il responsabile della forma pensionistica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della COVIP di cui all'articolo 19; b) forniscono alla COVIP informazioni false; c) violano le disposizioni dell'articolo 6, commi 11 e 13; d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative. <p>10. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui al comma 1 e i responsabili della forma pensionistica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato; b) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro; c) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di
--	--

	<p>onorabilità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera <i>b</i>), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro.</p> <p>11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l'attribuzione delle relative competenze alla COVIP e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 12. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 15 si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6 <i>Regime delle prestazioni e modelli gestionali.</i></p> <p>1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:</p> <p>a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>c</i>) della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;</p> <p>b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;</p> <p>c) convenzioni con società di gestione i fondi comuni di investimento mobiliare, di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto dei principi fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l'attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;</p> <p>d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6. <i>Regime delle prestazioni e modelli gestionali</i></p> <p>1. I fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da <i>a</i>) a <i>h</i>), gestiscono le risorse mediante:</p> <p><i>a</i>) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettera <i>d</i>), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;</p> <p><i>b</i>) convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;</p> <p><i>c</i>) convenzioni con società di gestione del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;</p> <p><i>d</i>) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 13, lettera <i>a</i>), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera <i>e</i>);</p> <p><i>e</i>) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi</p>

<p>pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera <i>a</i>), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera <i>e</i>);</p> <p><i>e</i>) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4-<i>quinquies</i>, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.</p> <p><i>1-bis.</i> Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini della gestione delle risorse raccolte dai fondi pensione acquisiscono partecipazioni nei soggetti abilitati di cui al comma 1. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.</p> <p><i>1-ter.</i> Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie possono gestire il servizio di raccolta dei contributi da versare ai Fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale e la cui gestione dovrà essere organizzata secondo le stesse modalità e gli stessi criteri indicati nel comma <i>1-bis</i>.</p> <p>2. Alle prestazioni di cui all'articolo 7 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.</p> <p><i>2-bis.</i> I fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di</p>	<p>comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 11, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.</p> <p>2. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione di società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.</p> <p>3. Alle prestazioni di cui all'articolo 11 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con una o più imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.</p> <p>4. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla COVIP ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali, determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP. L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati dal citato decreto, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione delle rendite presentano alla COVIP, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni.</p> <p>5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'articolo 7.</p> <p>6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi</p>
---	--

<p>cui al comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16. L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione delle rendite presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni.</p> <p>3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'articolo 6-bis del presente decreto legislativo.</p> <p>4. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nei precedenti commi.</p> <p>4-bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di amministrazione dei fondi individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, terzo periodo richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali</p>	<p>1, 3 e 5, e all'articolo 7, i competenti organismi di amministrazione dei fondi, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.</p> <p>7. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nel presente articolo.</p> <p>8. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni adottate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:</p> <p>a) contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 11 e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire le linee di indirizzo della gestione, i fondi pensione possono prevedere linee di investimento che consentano di garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR;</p> <p>b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;</p> <p>c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti</p>
--	---

<p>con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni emanate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:</p> <p>a) contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 4-<i>quinquies</i> e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime;</p> <p>b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;</p> <p>c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.</p> <p>4-<i>ter</i>. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati</p>	<p>ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.</p> <p>9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, ne' formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, ne' possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione e' legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda e' ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari.</p> <p>10. Con delibera della COVIP, assunta previo parere dell'autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni.</p> <p>11. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono individuati:</p> <p>a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese e allo sviluppo locale;</p> <p>b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;</p> <p>c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla</p>
---	---

<p>ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova soggetto documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari.</p> <p><i>4-quater.</i> Con delibera della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, assunta previo parere dell'autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni.</p> <p><i>4-quinquies.</i> I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera <i>b</i>). Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 16, sono individuati:</p> <p>a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese;</p> <p>b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;</p> <p>c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo.</p> <p><i>4-sexies.</i> I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.</p> <p>I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, né investire le disponibilità di competenza:</p> <p>in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da</p>	<p>partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo.</p> <p>12. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.</p> <p>13. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, né investire le disponibilità di competenza:</p> <p>a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente;</p> <p>b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento;</p> <p>c) fermi restando i limiti generali indicati alla lettera <i>b</i>), i fondi pensione aventi come destinatari i lavoratori di una determinata impresa non possono investire le proprie disponibilità in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorché l'impresa appartenga a un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo, in misura complessivamente superiore, rispettivamente, al cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo del fondo. Per la nozione di gruppo si fa riferimento all'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.</p> <p>14. Le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.</p>
--	--

<p>determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente;</p> <p>in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell'[articolo 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287], in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Art. 6-bis. Banca depositaria</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all'art 2-<i>bis</i> della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall'articolo 3 del d.lgs 25 gennaio 1992, n. 83. 2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 4-<i>quinquies</i>. 3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato art. all'art. 2-<i>bis</i> del decreto legislativo n. 77 del 1983 introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 83. 	<p style="text-align: center;"><i>Art. 7. Banca depositaria</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 11. 3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto n. 58 del 1998. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi pensione.
<p style="text-align: center;"><i>Art.6-ter. Convenzioni</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 6, commi 2, 2-<i>bis</i>, e 3, e all'articolo 6-<i>bis</i>, nonché per la stipula di convenzioni aventi ad oggetto la prestazione di servizi amministrativi, i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti che non appartengono ad identici gruppi societari 	

<p>e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 8. <i>Finanziamento</i></p> <p>1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto legislativo grava sui destinatari e, se trattasi di lavoratori subordinati, ovvero di soggetti di cui all'articolo 409, punto 3), del codice di procedura civile, anche sul datore di lavoro, ovvero sul committente, secondo le previsioni delle fonti costitutive che determinano la misura dei contributi.</p> <p><i>1-bis</i> Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera <i>b-ter</i>), sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale al fondo pensione dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della posizione aperta presso il fondo pensione complementare medesimo.</p> <p>2. Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo è definito in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative il contributo è</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8. <i>Finanziamento</i></p> <p>1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti il finanziamento delle forme pensionistiche complementari e' attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti stessi. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d'impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento alle citate forme e' attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico.</p> <p>2. Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da <i>a</i>) a <i>g</i>) e di cui all'articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi fra soli lavoratori determinano il livello minimo della contribuzione a carico degli stessi. Il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari e' stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa; per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; per i soci lavoratori di società cooperative, secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del</p>

<p>definito in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva possono prevedere la destinazione al finanziamento anche di una quota dell'accantonamento annuale al TFR, determinando le quote a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Le medesime fonti, qualora prevedano l'utilizzazione di quota dell'accantonamento annuale al TFR da destinare al fondo, determinano la misura della riduzione della quota degli accantonamenti annuali futuri al TFR.</p> <p>3. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva prevedono la integrale destinazione degli accantonamenti annuali al TFR, posteriori alla iscrizione dei lavoratori predetti alle forme medesime, nonché le quote di contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore.</p> <p>4. Nel caso di forme di previdenza pensionistica complementare di cui siano destinatari dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi ai fondi debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto e in conformità ai principi del presente decreto legislativo.</p> <p>5. Gli enti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.</p>	<p>reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d'imposta precedente.</p> <p>3. Nel caso di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto.</p> <p>4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.</p> <p>5. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito nel comma 4.</p> <p>6. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, e' consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.</p>
--	---

	<p>7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:</p> <p><i>a)</i> modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore, può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;</p> <p><i>b)</i> modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera <i>a)</i> non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti:</p> <p>1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva tra quelle previste all'articolo 1, comma 2, lettera <i>e)</i>, n. 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale;</p> <p>2) in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al n. 1), il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;</p> <p>3) qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS;</p> <p><i>c)</i> con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993:</p> <p>1) fermo restando quanto previsto all'articolo 20, qualora risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non</p>
--	---

	<p>esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito;</p> <p>2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, e' consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica quanto previsto alla lettera b).</p> <p>8. Prima dell'avvio del periodo di sei mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando e' destinato alla scadenza del semestre.</p> <p>9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR, l'investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudentiale tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR.</p> <p>10. L'adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tale caso comunica al datore di lavoro l'entità del contributo e il fondo di destinazione. Il datore può a sua volta decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma</p>
--	--

	<p>pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi.</p> <p>11. La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l'aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. E' fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.</p> <p>12. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere altresì attuato delegando il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale alla forma pensionistica complementare dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della posizione aperta presso la forma pensionistica complementare medesima.</p> <p>13. Gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP, le modalità in base alle quali l'aderente può suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento all'interno della forma pensionistica medesima, nonché le modalità attraverso le quali può trasferire l'intera posizione individuale a una o più linee.</p>
	<p>Art. 9. <i>Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS</i></p> <p>1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e' costituita la forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale</p>

	<p>affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3). Tale forma pensionistica e' integralmente disciplinata dalle norme del presente decreto.</p> <p>2. La forma pensionistica di cui al presente articolo e' amministrata da un comitato dove e' assicurata la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un criterio di pariteticità. I membri del comitato sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e restano in carica per quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all'articolo 4, comma 3.</p> <p>3. La posizione individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, anche prima del termine di cui all'articolo 14, comma 6, ad altra forma pensionistica dallo stesso prescelta.</p>
	<p>Art. 10. <i>Misure compensative per le imprese</i></p> <p>1. Dal reddito d'impresa e' deducibile un importo pari al quattro per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo e' elevato al sei per cento.</p> <p>2. Il datore di lavoro e' esonerato dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari, ferma restando l'applicazione del contributo previsto ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.</p> <p>3. Le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito per le imprese a seguito del conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, istituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, sono stabilite con il decreto previsto nel medesimo comma, nel rispetto delle prescrizioni contenute in un apposito accordo stipulato dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze con l'Associazione bancaria italiana, fermo restando, in ogni caso, il rispetto della dotazione finanziaria a tal fine prevista.</p> <p>4. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, e' assicurata</p>

	<p>anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.</p> <p>5. Le misure di cui al presente articolo si applicano previa verifica della loro compatibilità con la normativa comunitaria in materia.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7. <i>Prestazioni</i></p> <p>1. Le fonti costitutive definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni, nel rispetto di quanto disposto ai commi successivi.</p> <p>2. Le prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono consentite al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione al fondo pensione. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera <i>b-ter</i>), si considera età pensionabile il compimento dell'età prevista dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.</p> <p>3. Le prestazioni pensionistiche per anzianità sono consentite solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al fondo pensione nel concorso del requisito di almeno quindici anni di appartenenza al fondo stesso e di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza. All'atto della costituzione di forme pensionistiche complementari, le fonti costitutive definiscono, in deroga al requisito di cui al primo periodo, la gradualità di accesso alle prestazioni di cui al presente comma in ragione dell'anzianità già maturata dal lavoratore. Le fonti costitutive definiscono altresì i criteri con i quali valutare ai fini del presente comma la posizione dei lavoratori che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 10, comma 1, lettera <i>a</i>).</p> <p>4. L'iscritto al fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11. <i>Prestazioni</i></p> <p>1. Le forme pensionistiche complementari definiscono i requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo.</p> <p>2. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.</p> <p>3. Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in capitale.</p> <p>4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.</p> <p>5. A migliore tutela dell'aderente, gli schemi per l'erogazione delle rendite possono prevedere, in caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del montante residuo o, in</p>

<p>l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere <i>a), b), c), e d)</i> del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con facoltà di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo modalità stabilite dal fondo stesso. Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'art.10, comma 1, lett. <i>c)</i>. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.</p> <p>5. L'entità delle prestazioni è determinata dalle scelte statutarie e contrattuali effettuate all'atto della costituzione di ciascun fondo pensione, secondo criteri di corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione, nell'ambito della distinzione fra regimi a contribuzione definita e regimi a prestazione definita di cui all'articolo 2, comma 2.</p> <p>6. Le fonti costitutive possono prevedere: la facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore al cinquanta per cento dell'importo maturato salvo che l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art.3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995 n. 335; <i>b)</i> l'adeguamento delle prestazioni nel rispetto dell'equilibrio attuariale e finanziario di ciascuna forma.</p>	<p>alternativa, l'erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale. In tale caso e' autorizzata la stipula di contratti assicurativi collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la vita media.</p> <p>6. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera <i>g-quinquies)</i> del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR, e successive modificazioni, se determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate e' operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al periodo precedente e' applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta e' applicata dai soggetti eroganti. La forma pensionistica complementare comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta se determinabili.</p> <p>7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata: <i>a)</i> in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a se', al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, e' applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;</p>
--	---

	<p><i>b)</i> decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere <i>a)</i>, <i>b)</i>, <i>c)</i>, e <i>d)</i> del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;</p> <p><i>c)</i> decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;</p> <p><i>d)</i> le ritenute di cui alle lettere <i>a)</i>, <i>b)</i> e <i>c)</i> sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni.</p> <p>8. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, e' riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.</p> <p>9. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.</p> <p>10. Ferma restando l'intangibilità delle posizioni</p>
--	--

	<p>individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera <i>a</i>), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere <i>b</i>) e <i>c</i>), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9. <i>Fondi pensione aperti</i></p> <p>1. I soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 1, nonché le società di gestione di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni, ferme restando le disposizioni previste per la sollecitazione al pubblico risparmio, possono istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2, e 6, comma 2.</p> <p>2. Detti fondi sono aperti alle adesioni dei destinatari delle disposizioni del presente decreto legislativo per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero si determinino le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera <i>b</i>); ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti articoli, la facoltà di adesione ai fondi aperti può essere prevista anche dalle fonti istitutive su base contrattuale collettiva.</p> <p>3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12. <i>Fondi pensione aperti</i></p> <p>1. I soggetti con i quali e' consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 1, possono istituire e gestire direttamente forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2. Detti fondi sono aperti alle adesioni dei destinatari del presente decreto legislativo, i quali vi possono destinare anche la contribuzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano diritto, nonché le quote del TFR.</p> <p>2. Ai sensi dell'articolo 3, l'adesione ai fondi pensione aperti può avvenire, oltre che su base individuale, anche su base collettiva.</p> <p>3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio e' rilasciata, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dalla COVIP, sentite le rispettive autorità di vigilanza sui soggetti promotori.</p> <p>4. I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvati, stabiliscono le modalità di partecipazione secondo le norme di cui al presente decreto.</p>

<p>all'esercizio è rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dalla Commissione di cui all'articolo 16, d'intesa con le rispettive autorità di vigilanza sui soggetti promotori dei fondi pensione aperti.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Art. 9-bis.</i> <i>Forme pensionistiche individuali attuate mediante fondi pensione aperti</i></p> <p>Le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante l'adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 9. L'adesione avviene, su base individuale, anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.</p> <p>I regolamenti dei fondi stabiliscono le modalità di partecipazione alle forme di cui al comma 1.</p> <p>L'ammontare del contributo, definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione, può essere successivamente variato.</p> <p>4. I regolamenti dei fondi definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, prevedendo che le prestazioni di vecchiaia siano consentite al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione alla forma e che quelle di anzianità siano consentite, in caso di cessazione dell'attività lavorativa, nel concorso del requisito di partecipazione di almeno quindici anni e di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile il compimento dell'età prevista dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Non sono in ogni caso consentite anticipazioni.</p> <p>5. I regolamenti dei fondi possono disciplinare la prosecuzione volontaria della partecipazione alla forma pensionistica non oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile</p> <p>6. La liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale secondo il valore attuale può essere chiesta per un importo</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 13.</i> <i>Forme pensionistiche individuali</i></p> <p>1. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante:</p> <p><i>a)</i> adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 12; <i>b)</i> contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi.</p> <p>2. L'adesione avviene, su base individuale, anche da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2.</p> <p>3. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, lettera <i>b)</i>, sono corredati da un regolamento, redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato nei termini temporali di cui all'articolo 4, comma 3, recante disposizioni circa le modalità di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilità dei costi e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali nonché le modalità di comunicazione, agli iscritti e alla COVIP, delle attività della forma pensionistica e della posizione individuale. Il suddetto regolamento è parte integrante dei contratti medesimi. Le condizioni generali dei contratti devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla COVIP, prima della loro applicazione. Le risorse delle forme pensionistiche individuali costituiscono patrimonio autonomo e separato con gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2.</p> <p>La gestione delle risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1, lettera <i>b)</i>, avviene secondo le regole d'investimento di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6, comma 11, lettera <i>c)</i>.</p> <p>4. L'ammontare dei contributi, definito anche in</p>

<p>non superiore al cinquanta per cento di quello maturato, salvo che l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 9-ter.</i> <i>Forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita</i></p> <p>1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate anche mediante contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che garantiscano le prestazioni di cui all'articolo 9-bis, comma 4, secondo le modalità ivi previste, e consentano le facoltà di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.</p> <p>2. L'ammontare dei premi, definito anche in misura fissa all'atto della conclusione del contratto, può essere successivamente variato.</p> <p>3. Le condizioni di polizza dei contratti di cui al comma 1 devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla commissione di cui all'articolo 16, prima della loro applicazione</p>	<p>misura fissa all'atto dell'adesione, può essere successivamente variato. I lavoratori possono destinare a tali forme anche le quote dell'accantonamento annuale al TFR e le contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbiano diritto.</p> <p>5. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.</p>
<p><i>Art. 10</i> <i>Permanenza nel fondo pensione o nella forma pensionistica individuale e cessazione dei requisiti di partecipazione</i></p> <p>Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo statuto del fondo pensione deve consentire le seguenti opzioni stabilendone misure, modalità e termini di esercizio:</p> <p>il trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;</p> <p>il trasferimento ad uno dei fondi di cui all'articolo 9 o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter;</p> <p>c) il riscatto della posizione individuale.</p> <p>1-bis. Il riscatto anche parziale della posizione</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 14.</i> <i>Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità</i></p> <p>1. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità delle posizioni individuali e della contribuzione, nonché al riscatto parziale o totale delle posizioni individuali, secondo quanto disposto dal presente articolo.</p> <p>2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare gli statuti e i regolamenti stabiliscono:</p> <p>a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;</p> <p>b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di</p>

<p>individuale maturata nelle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli <i>9-bis</i> e <i>9-ter</i> è consentito soltanto nelle ipotesi previste dal comma 4 dell'art.7.</p> <p>2. Gli aderenti ai fondi pensione di cui all'articolo 9 o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli <i>9-bis</i> e <i>9-ter</i> possono trasferire la posizione individuale corrispondente a quella indicata alla lettera <i>a)</i> del comma 1 presso il fondo cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività.</p> <p>3. Gli adempimenti a carico del fondo pensione o delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli <i>9-bis</i> e <i>9-ter</i> conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere effettuati entro il termine di sei mesi dall'esercizio dell'opzione.</p> <p><i>3-bis.</i> Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9 o presso forme pensionistiche individuali di cui agli articoli <i>9-bis</i> e <i>9-ter</i>, non prima di cinque anni di permanenza presso il fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 emanerà norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi pensione al fine di eliminare distorsioni nell'offerta che possano creare nocimento agli iscritti ai fondi.</p> <p><i>3-ter.</i> In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso, determinata ai sensi del comma 1, è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo la posizione resta acquisita al fondo pensione.</p> <p><i>3-quater.</i> In caso di morte dell'iscritto ad una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli <i>9-bis</i> e <i>9-ter</i> prima dell'accesso alla</p>	<p>cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;</p> <p><i>c)</i> il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; in questi casi si applicano le previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 11.</p> <p>3. In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata e' riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 13, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da <i>a)</i> a <i>g)</i>, e 12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione.</p> <p>4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie previste ai commi 2 e 3, e' operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6.</p> <p>5. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6.</p> <p>6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica.</p>
--	--

<p>prestazione, la posizione individuale è riscattata dagli eredi.</p> <p><i>3-quinquies.</i> I regolamenti e i contratti di cui agli articoli <i>9-bis</i> e <i>9-ter</i> prevedono la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, o presso forme pensionistiche individuali di cui ai medesimi articoli <i>9-bis</i> e <i>9-ter</i>, non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di conclusione del contratto.</p>	<p>Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità dell'intera posizione individuale. Sono comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità. In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.</p> <p>7. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto legislativo. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.</p> <p>8. Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti all'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi dalla data di esercizio stesso.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 11. <i>Vicende del fondo pensione</i></p> <p>Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10.</p> <p>Nel caso di cessazione dell'attività del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina, su proposta della commissione di cui all'articolo 16, un commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15. <i>Vicende del fondo pensione</i></p> <p>1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14.</p> <p>2. Nel caso di cessazione dell'attività o di sottoposizione a procedura concorsuale del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nomina, su proposta della COVIP, un commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo.</p> <p>3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono</p>

<p>Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta giorni alla commissione di cui all'articolo 16, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.</p> <p>Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull'equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla commissione di cui all'articolo 16, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili devono comunicare preventivamente alla commissione stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio del fondo pensione.</p> <p>Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 57 e seguenti del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed alla commissione di cui all'articolo 16, i cui compiti in materia sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nel caso di procedura concorsuale relativa a soggetti che abbiano costituito un fondo di cui all'articolo 4, comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui all'articolo 16, nomina un commissario straordinario incaricato dello scioglimento o della liquidazione del fondo.</p>	<p>essere comunicate entro sessanta giorni alla COVIP, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p> <p>4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull'equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla COVIP, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili devono comunicare preventivamente alla COVIP stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio del fondo pensione.</p> <p>5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed alla COVIP.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 12. <i>Contributo di solidarietà</i></p> <p>Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, è confermato il contributo di solidarietà di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16. <i>Contributo di solidarietà</i></p> <p>1. Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza</p>

<p>1° giugno 1991, n. 166, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all'articolo 1 del presente decreto legislativo. Resta altresì confermato il contributo di solidarietà di cui all'articolo 9-bis del citato decreto legge per le contribuzioni o somme versate o accantonate a carico del datore di lavoro per le finalità ivi previste diverse da quelle disciplinate dal presente decreto legislativo.</p> <p>1-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, sono soppresse le seguenti parole: "Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza complementare.</p>	<p>pensionistica complementare di cui all'articolo 1, e' applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.</p> <p>2. A valere sul gettito del contributo di solidarietà di cui al comma 1:</p> <p>a) e' finanziato, attraverso l'applicazione di una aliquota pari all'1 per cento, l'apposito fondo di garanzia istituito, mediante evidenza contabile nell'ambito della gestione delle prestazioni temporanee dell'INPS, contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata, come previsto ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80;</p> <p>b) e' destinato al finanziamento della COVIP l'importo di ulteriori 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005, a incremento dell'importo previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come integrato dall'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; a tale fine e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 3 milioni di euro annui a favore dell'INPS.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 13. <i>Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni</i></p> <p>1. (Omissis) 2. (Omissis) 3. (Omissis) 4. (Omissis) 5. (Omissis) 6. (Omissis) 7. (Omissis) 8. (Omissis) 9. (Omissis) 10. (Omissis) 11. (Omissis) 12. (Omissis) 13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle</p>	<p style="text-align: center;">Art. 17. <i>Regime tributario delle forme pensionistiche complementari</i></p> <p>1. I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.</p> <p>2. Per i fondi pensione in regime di contribuzione definita, per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in immobili relativamente alla restante parte del patrimonio e per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e</p>

<p>riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.</p>	<p>diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all'atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale può portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d'imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondente all'11 per cento di tale importo.</p>
<p>14. I fondi pensione comunicano annualmente alla commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 l'ammontare della contribuzione ad essi affluita, con distinzione delle quote di contribuzione a carico dei datori di lavoro, a carico dei lavoratori nonché delle quote a titolo di TFR. Le risultanze di tali elementi informativi sono, con la stessa cadenza, trasmesse alle amministrazioni delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale.</p>	<p>3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di cui al comma 2 sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del</p>
<p style="text-align: center;">Art. 14. <i>Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita</i></p>	
<p>1. I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonché dei redditi soggetti a ritenuta, del 54,55 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.77, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti a imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta compete nella misura del 6 per cento nel caso in cui gli organismi d'investimento collettivo del risparmio siano assoggettati ad imposta</p>	

<p>sostitutiva delle imposte sui redditi sul risultato della gestione con l'aliquota del 5 per cento. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo.</p> <p>2. Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all'atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale può portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d'imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondente all'11% di tale importo.</p> <p>3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonché la ritenuta prevista, nelle misure del 12,50 per cento e del 5 per</p>	<p>Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto legislativo n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.</p> <p>4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva.</p> <p>5. Per i fondi pensione in regime di prestazioni definite, per le forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), e per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei contributi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.</p> <p>6. I fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è aumentata all'1,50 per cento.</p> <p>7. Le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono</p>
--	--

<p>cento, dal comma 3-<i>bis</i> dell'articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'articolo 10-<i>ter</i> della legge 23 marzo 1983, n. 77.</p> <p>4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva.</p> <p>5. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 è versata entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</p> <p>6. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva è presentata entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto del fondo. Se il bilancio o rendiconto non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione è presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. Se non è prevista l'approvazione di un bilancio o rendiconto la dichiarazione è presentata entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. Nel caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di società ed enti la dichiarazione è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell'ente.</p> <p>7. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette ad imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria in misura fissa per ciascuna di esse.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 14-bis.</i> <i>Regime tributario dei fondi pensione in regime di prestazione definite e dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter</i></p> <p>1. I fondi pensione in regime di prestazioni definite sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento applicata sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore</p>	<p>soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.</p> <p>8. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 e' versata dai fondi pensione, dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti, dalle imprese di assicurazione e dalle società e dagli enti nell'ambito del cui patrimonio il fondo e' costituito entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</p> <p>9. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva e' presentata dai fondi pensione con le modalità e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi. Nel caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di società ed enti la dichiarazione e' presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell'ente. Nel caso di fondi pensione aperti e di forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), la dichiarazione e' presentata rispettivamente dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti e dalle imprese di assicurazione.</p>
---	--

attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.

2. Per i contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter, le imprese di assicurazione applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.

2-bis. Per i fondi pensione e per i contratti di assicurazione di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 7 dell'articolo 14.

Art. 14-quater.

Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992 n. 421

1. Alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14.

2. Alle forme indicate nel comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14-bis, comma 2. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 14, commi da 5 a 7.

2-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura

<p>dell'11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.</p> <p>3. Nel caso in cui le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, siano costituite nell'ambito del patrimonio di società o enti, l'imposta è corrisposta dalla società o dall'ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 15. <i>Responsabilità degli organi del fondo</i></p> <p>1. Nei confronti dei componenti degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, e del responsabile del fondo si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2395 e 2396 del codice civile.</p> <p>2. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui all'articolo 5, commi 1 e 3, si applica l'articolo 2407 del codice civile.</p> <p>Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione di cui all'articolo 16, sono sospesi dall'incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali e il responsabile del fondo pensione che:</p> <p>a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della commissione di cui all'articolo 16;</p> <p>b) forniscono alla predetta commissione informazioni false;</p> <p>c) violano le disposizioni dell'articolo 6, commi 4 e 5;</p> <p>d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative.</p> <p>4. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 11 si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 16. <i>Vigilanza sui fondi pensione</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 18. <i>Vigilanza sulle forme pensionistiche</i></p>

<p>Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana le direttive generali in materia di vigilanza sui fondi pensione, di concerto con il Ministro del tesoro, e vigila sulla commissione di cui al comma 2.</p> <p>2. E' istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare. La commissione ha personalità giuridica di diritto pubblico.</p> <p>3. La commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro. Il presidente e i membri della commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta; in sede di prima applicazione il decreto di nomina indicherà i due membri della commissione il cui mandato scadrà dopo sei anni. Al presidente e ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto legge 8 aprile 1974, n.95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n.216. Al presidente e ai componenti della commissione competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro. La commissione delibera con apposito regolamento in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione sulla base dei principi di trasparenza e celerità dell'attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni. La commissione può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono</p>	<p style="text-align: center;"><i>complementari</i></p> <p>1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l'attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP, volte a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare.</p> <p>2. La COVIP e' istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. La COVIP ha personalità giuridica di diritto pubblico.</p> <p>3. La COVIP e' composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Ad essi si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai commissari competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. E' previsto un apposito ruolo del personale dipendente della COVIP. La COVIP può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo, ove ne sia fatta richiesta.</p> <p>4. Le deliberazioni della COVIP sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al presente comma. Il presidente sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della COVIP tiene informato il Ministro del lavoro</p>
--	--

<p>collocati fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta.</p> <p>4. Le deliberazioni della commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al comma 3. Il presidente sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della commissione tiene informato il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. La COVIP delibera, nei limiti delle risorse disponibili, in ordine alla propria organizzazione e al proprio funzionamento, al trattamento giuridico ed economico del personale, all'ordinamento delle carriere, nonché circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i principi del regolamento di cui all'art.1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sono esecutive decorsi venti giorni dal ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi, da effettuare, in ogni caso, unitariamente e in un unico contesto, sulle singole disposizioni. Il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della COVIP viene ridefinito, nei limiti dell'ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo. La Corte dei Conti esercita il controllo generale sulla commissione per assicurare la legalità e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.</p> <p>5. E' istituito un apposito ruolo del personale dipendente della commissione. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica</p>	<p>e delle politiche sociali sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. La COVIP delibera con apposito regolamento, nei limiti delle risorse disponibili e sulla base dei principi di trasparenza e celerità dell'attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione, prevedendo per il coordinamento degli uffici la qualifica di direttore generale, determinandone le funzioni, al numero dei posti della pianta organica, al trattamento giuridico ed economico del personale, all'ordinamento delle carriere, nonché circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i principi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e sono esecutive decorsi venti giorni dalla data di ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi sulle singole disposizioni. Il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della COVIP e' definito, nei limiti dell'ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco e' corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla COVIP per assicurare la legalità e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.</p> <p>5. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all'articolo 19, sono pubblicati nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> e nel bollettino della COVIP.</p>
---	---

<p>non può eccedere per il primo triennio le 30 unità. Tale regolamento detta altresì norme per l'adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico. Il regolamento prevede, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore generale determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina è adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Con la stessa maggioranza la commissione attribuisce, anche in sede di inquadramento gli incarichi e le qualifiche dirigenziali.</p> <p>5-bis. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale emanati dalla commissione per assolvere i compiti di cui all'art.17 sono pubblicati sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i> e nel bollettino della commissione.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 17. <i>Compiti della commissione di vigilanza</i></p> <p>I fondi pensione autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 6, nonché quelli di cui all'articolo 18, commi 1, 3 e 8-bis, ivi compresi i fondi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al trattamento di fine rapporto, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa sono iscritti nell'albo di cui all'articolo 4, comma 6, tenuto a cura della commissione di cui all'articolo 16.</p> <p>In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la commissione di cui all'articolo 16 esercita la vigilanza sui fondi pensione, ed in particolare</p> <p>a) tiene l'albo di cui all'articolo 4;</p> <p>b) approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai</p>	<p style="text-align: center;">Art. 19. <i>Compiti della COVIP</i></p> <p>1. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 20, commi 1, 3 e 8, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al TFR, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritte in un apposito albo, tenuto a cura della COVIP.</p> <p>2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e ferma restando la vigilanza di stabilità esercitata dalle rispettive autorità di controllo sui soggetti abilitati di cui all'articolo 6, comma 1, la COVIP esercita, anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari. In tale ambito:</p> <p>a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte nell'ambito di applicazione del presente decreto ed</p>

<p>provvedimenti di carattere generale da essa emanati;</p> <p>svolge l'attività istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 6, comma 2-<i>bis</i>, e 9, comma 3, verifica la ricorrenza dei requisiti richiesti in attuazione del comma 3 dell'articolo 4;</p> <p>verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati a stregua dei commi 4-<i>quinquies</i> e 5 dell'articolo 6;</p> <p>definisce, d'intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi, schemi - tipo di contratti tra i fondi e i gestori;</p> <p>autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 6 nonché alla lettera <i>e</i>) del presente comma;</p> <p>indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio dei fondi e della loro redditività; fornisce disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione attraverso la contabilizzazione secondo i criteri previsti dalla legge 23 marzo 1983, n.77, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo pensione;</p> <p>valuta l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l'elaborazione di schemi, criteri e modalità di verifica, nonché in ordine alla comunicazione periodica agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario del fondo e alle modalità di pubblicità;</p> <p>esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni presso le stesse, richiedendo</p>	<p>essere iscritte all'albo di cui al comma 1;</p> <p><i>b</i>) approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati; nel disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per l'autorizzazione dei fondi pensione all'esercizio dell'attività e per l'approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi, nonché delle relative modifiche, la COVIP individua procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo anche l'utilizzo del silenzio-assenso e l'esclusione di forme di approvazione preventiva. Tali procedimenti semplificati devono in particolar modo essere utilizzati nelle ipotesi di modifiche statutarie e regolamentari conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai fini di sana e prudente gestione, la COVIP può richiedere di apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari, fissando un termine per l'adozione delle relative delibere;</p> <p><i>c</i>) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi 11 e 13 dell'articolo 6;</p> <p><i>d</i>) definisce, sentite le autorità di vigilanza sui soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme pensionistiche complementari, i criteri di redazione delle convenzioni per la gestione delle risorse, cui devono attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori nella stipula dei relativi contratti;</p> <p><i>e</i>) verifica le linee di indirizzo della gestione e vigila sulla corrispondenza delle convenzioni per la gestione delle risorse ai criteri di cui all'articolo 6, nonché alla lettera <i>d</i>);</p> <p><i>f</i>) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio delle forme pensionistiche complementari, della loro redditività, nonché per la determinazione della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali accese presso le forme stesse; detta disposizioni volte all'applicazione di regole comuni a tutte le forme pensionistiche circa la definizione del termine massimo entro il quale le contribuzioni versate devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo:</p>
--	---

<p>l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;</p> <p>riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare;</p> <p>programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tal fine, i fondi sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la commissione può avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro;</p> <p>pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali.</p> <p>Per l'esercizio della vigilanza, la commissione può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti:</p> <p>le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesti;</p> <p>i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo dei fondi.</p> <p>La commissione può altresì:</p> <p>convocare presso di sé gli organi di amministrazione e di controllo dei fondi pensione;</p> <p>richiedere la convocazione degli organi di amministrazione dei fondi pensione fissandone l'ordine del giorno.</p> <p>Nell'esercizio della vigilanza, la commissione ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla commissione nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio, anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni ad eccezione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla commissione nell'esercizio della vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sono</p>	<p>il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio della forma pensionistica complementare attraverso la contabilizzazione secondo i criteri definiti in base al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale della forma pensionistica complementare; il rendiconto e il prospetto sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all'articolo 2621 del codice civile;</p> <p>g) detta disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire il diritto alla portabilità della posizione individuale tra le varie forme pensionistiche complementari, avendo anche riguardo all'esigenza di garantire la comparabilità dei costi; disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalità di offerta al pubblico di tutte le predette forme pensionistiche, dettando disposizioni volte all'applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per quella concernente l'informativa periodica agli aderenti circa l'andamento amministrativo e finanziario delle forme pensionistiche complementari, anche al fine di eliminare distorsioni che possano arrecare pregiudizio agli aderenti; a tale fine elabora schemi per gli statuti, i regolamenti, le schede informative, i prospetti e le note informative da indirizzare ai potenziali aderenti a tutte le forme pensionistiche complementari, nonché per le comunicazioni periodiche da inoltrare agli aderenti alle stesse; vigila sull'attuazione delle predette disposizioni nonché, in generale, sull'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con gli aderenti, nonché sulle modalità di pubblicità, con facoltà di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse;</p> <p>h) detta disposizioni volte a disciplinare le modalità con le quali le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle</p>
--	--

<p>vincolati al segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato.</p> <p>Accordi di collaborazione possono intervenire tra la commissione, le autorità preposte alla vigilanza sui gestori soggetti di cui all'articolo 6 e l'autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.</p> <p>Entro il 31 marzo di ciascun anno la commissione trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni.</p>	<p>comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali;</p> <p><i>i)</i> esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni presso le stesse, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;</p> <p><i>l)</i> riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare;</p> <p><i>m)</i> pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali;</p> <p><i>n)</i> programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tale fine, le forme pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP può avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro.</p> <p>3. Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti:</p> <p><i>a)</i> le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesti;</p> <p><i>b)</i> i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo delle forme pensionistiche complementari.</p> <p>4. La COVIP può altresì:</p> <p><i>a)</i> convocare presso di sé gli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari;</p> <p><i>b)</i> richiedere la convocazione degli organi di amministrazione delle forme pensionistiche complementari, fissandone l'ordine del giorno.</p> <p>5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla COVIP nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP nell'esercizio della vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio.</p>
---	---

	<p>Essi sono vincolati al segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla COVIP tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato.</p> <p>6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la COVIP, le autorità preposte alla vigilanza sui gestori soggetti di cui all'articolo 6 e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.</p> <p>7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 20.</p> <p style="text-align: center;"><i>Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421</i></p> <p>1. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2, alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono essere dotate di strutture gestionali amministrative e contabili separate.</p> <p>2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto legislativo secondo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle suddette forme, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la COVIP, da adottarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana. Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente comma sono esenti da ogni onere fiscale. Le forme da cui ai commi 1 sono iscritte in una sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 19,</p>

	<p>comma 1.</p> <p>3. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera <i>d</i>), le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 51,64 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.</p> <p>4. L'attività di vigilanza sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 e' svolta dalla COVIP secondo piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche. La COVIP riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>5. Per i destinatari iscritti alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data del 28 aprile 1993, si applicano le disposizioni stabilite dal presente decreto legislativo e, per quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera <i>a</i>), non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.</p> <p>6. L'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, e' subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.</p> <p>7. Le forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione e con squilibri finanziari, che siano già state destinatarie del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale e' stata accertata una situazione di squilibrio finanziario derivante dall'applicazione del previgente decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, possono deliberare di continuare, sotto la propria responsabilità, a derogare agli articoli 8 e 11. Ai relativi contributi versati continua ad applicarsi, anche per gli iscritti</p>
--	--

	<p>successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il trattamento tributario previsto dalle norme previgenti.</p> <p>8. Le forme pensionistiche di cui al comma 7 debbono presentare annualmente alla COVIP e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il bilancio tecnico, nonché documentazione idonea a dimostrare il permanere della situazione finanziaria di cui al precedente comma 7; con cadenza quinquennale un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio finanziario della gestione ed il progressivo allineamento alle norme generali del presente decreto. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della COVIP, accerta la sussistenza delle predette condizioni.</p> <p>9. Le deliberazioni assembleari delle forme di cui al comma 1 continuano a essere validamente adottate secondo le procedure previste dai rispettivi statuti, anche con il metodo referendario, non intendendosi applicabili ad esse le modalità di presenza previste dagli articoli 20 e 21 del codice civile.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 18. <i>Norme finali</i></p> <p>Alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6, commi 1, 2 e 3, mentre [l'articolo 13, commi 5 e 7, ha effetto dal 1° luglio 1994] Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dotarsi di strutture gestionali, amministrative e contabili separate.</p> <p>Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, alle disposizioni attuative dell'articolo 6, commi [4] e 5, secondo norme per loro specificamente emanate dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la commissione di cui</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21. <i>Abrogazioni e modifiche</i></p> <p>1. La lettera <i>d</i>) del comma 1 dell'articolo 52 del TUIR e' sostituita dalla seguente: «<i>d</i>) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera <i>h-bis</i>) del comma 1 dell'articolo 50, comunque erogate, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 e quelle di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».</p> <p>2. La lettera <i>e-bis</i>) del comma 1 dell'articolo 10 del TUIR, e' sostituita dalla seguente: «<i>e-bis</i>) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto;».</p> <p>3. Sono abrogate le seguenti disposizioni del TUIR e successive modificazioni: <i>a</i>) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10; <i>b</i>) la lettera <i>a-bis</i>) del comma 1 dell'articolo 17; <i>c</i>) l'articolo 20; <i>d</i>) la lettera <i>d-ter</i>) del comma 1 dell'articolo 52.</p> <p>4. Il comma 3 dell'articolo 105 del TUIR e'</p>

<p>all'articolo 16; al fine della emanazione di dette disposizioni, nella comunicazione di cui al comma 6 devono essere specificate la consistenza e la tipologia degli investimenti.</p> <p>Non sono tenute all'adeguamento di cui al comma 1, secondo periodo, le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 istituite all'interno:</p> <p>a) di enti pubblici anche economici che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa;</p> <p>b) di enti, società o gruppi che sono sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione creditizia e assicurativa.</p> <p>Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 6, 16 e 17; alle forme di cui alla lettera b) la vigilanza è esercitata, in conformità ai criteri dettati dall'articolo 17, dall'organismo di vigilanza competente in ragione dei controlli sul soggetto al cui interno è istituita la forma pensionistica medesima.</p> <p>Ai soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 è assegnato un termine di due anni per provvedere all'adeguamento alle disposizioni dell'articolo 5. Agli stessi soggetti, esclusi quelli di cui al comma 3, è assegnato il medesimo termine per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 5.</p> <p>Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi [4] e 5, sono esenti da ogni onere fiscale. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 100.000 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.</p>	<p>sostituito dal seguente: «3. L'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e' deducibile nella misura prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».</p> <p>5. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-<i>quater</i>. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'articolo 50, comma 1, lettera <i>h-bis</i>) del TUIR e' operata una ritenuta con l'aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».</p> <p>6. Sono abrogati altresì l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e la lettera <i>d-bis</i>) del comma 2 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.</p> <p>7. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.</p> <p>8. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 5, e' abrogato il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.</p>
--	---

I soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 devono inviare alla commissione di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 3, una apposita comunicazione, secondo le modalità che saranno indicate dal medesimo decreto. I soggetti titolari delle forme di cui ai commi 1 e 3 sono iscritti in sezioni speciali dell'albo di cui all'articolo 4, comma 6.

6-bis. Le forme pensionistiche di cui al comma 6 sono iscritte di diritto nelle sezioni speciali dell'albo dei fondi pensione a seguito della comunicazione. L'attività di vigilanza di stabilità sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è avviata dalla commissione di cui all'art.16 secondo piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche e definiti tenendo conto delle informazioni ricevute in attuazione del comma 6. La commissione riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Alle modifiche statutarie relative alle forme pensionistiche di cui al comma 1 per aspetti non concernenti la modificazione dell'area dei potenziali destinatari, deliberate prima della iscrizione nelle sezioni speciali dell'albo dei fondi pensione disposta dalla commissione, non si applicano l'art.17, comma 2, lettera b), o comunque altre procedure di autorizzazione.

Per i destinatari iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo alle forme di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 7 e 8. In presenza di squilibri finanziari delle relative gestioni le fonti istitutive di cui all'articolo 3 possono rideterminare la disciplina delle prestazioni e del finanziamento per gli iscritti che alla predetta data non abbiano maturato i requisiti previsti dalle fonti istitutive medesime per i trattamenti di natura pensionistica. [Per i destinatari di cui al presente comma non si applica altresì l'articolo 13, commi 2 e 3, continuando a trovare applicazione le disposizioni di legge vigenti sino alla data di entrata in vigore del presente decreto

legislativo.] Al trasferimento a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo, di posizioni previdenziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, costituite da fondi accantonati per fini previdenziali anche ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, si applica il comma 13 dell'articolo 13.

Per i destinatari iscritti anche alle forme pensionistiche di cui al comma 1 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni ivi stabilite e, per quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

8-bis. Alle forme pensionistiche di cui al comma 1 gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, in presenza di rilevanti squilibri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, commi 3 e 5, e 8, comma 2, è consentita, per un periodo di otto anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 6, l'iscrizione di nuovi soggetti in deroga alle citate disposizioni degli articoli 7 e 8. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, da emanarsi entro il 31 marzo 1994, sono determinati i criteri di accertamento della predetta situazione di squilibrio, con riguardo, in particolare, alla variazione dell'aliquota contributiva necessaria al riequilibrio della gestione, senza aggravio degli oneri a carico degli enti del settore pubblico allargato.

8-ter. Le forme pensionistiche di cui al comma *8-bis* debbono presentare apposita istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione della disciplina di cui al comma medesimo ed entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto previsto al comma *8-bis* provvedono a corredare detta istanza della documentazione idonea a dimostrare l'esistenza dello squilibrio finanziario di cui al predetto

comma e di un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare, alla scadenza del periodo di cui al comma *8-bis*, l'equilibrio finanziario della gestione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della commissione di cui all'articolo 16, accerta, nei termini e secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma *8-bis*, la sussistenza delle predette condizioni, per l'applicazione delle disposizioni di cui al citato comma.

8-quater. Ai contributi versati ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma *8-bis* continua ad applicarsi, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento tributario previsto dalle norme vigenti alla stessa data.

8-quinquies. L'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.

9. I dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, assunti successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, possono chiedere di essere iscritti al fondo integrativo costituito presso l'ente di appartenenza, con facoltà di riscatto dei periodi pregressi. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 14 della predetta legge. I dipendenti previsti dall'articolo 74, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che non abbiano esercitato il diritto di opzione entro i termini di cui all'articolo 75 del citato decreto, hanno facoltà di ricostituire le precedenti posizioni assicurative presso i fondi integrativi previsti dagli ordinamenti degli enti di provenienza. L'onere per la ricongiunzione o il riscatto, a qualsiasi titolo, derivante dall'esercizio delle facoltà di cui al presente

<p>comma è posto a totale carico dei dipendenti stessi secondo aggiornati criteri attuariali elaborati dagli enti interessati, da approvarsi con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Tali facoltà debbono essere esercitate a pena di decadenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Art.18-bis.</i> <i>Sanzioni penali ed amministrative</i></p> <p>Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 4 senza l'autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. E' sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui all'articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che forniscono alla commissione di cui all'articolo 16 segnalazioni, dati o documenti falsi sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.</p> <p>3. Il rendiconto e il prospetto di cui all'articolo 17, comma 2, lettera g), sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all'articolo 2621 del codice civile.</p> <p>4. I componenti degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della commissione di cui all'articolo 17, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.</p> <p>5. I soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), nel termine di quindici giorni dal</p>	

<p>momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.</p> <p>5-bis. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l'attribuzione delle relative competenze esclusivamente alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 22. <i>Disposizioni finanziarie</i></p> <p>1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente decreto legislativo, volti al rafforzamento della vigilanza sulle forme pensionistiche complementari e alla realizzazione di campagne informative intese a promuovere adesioni consapevoli alle medesime forme pensionistiche complementari e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 17 milioni di euro.</p> <p>2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo, per gli anni a decorrere al 2005, si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento previsto all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 19. <i>Entrata in vigore</i></p> <p>1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 23. <i>Entrata in vigore e norme transitorie</i></p> <p>1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2008, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto legislativo nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana. I contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2007 continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo.</p>

	<p>2. Le norme di cui all'articolo 8, comma 7, relative alle modalità tacite di conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, non si applicano ai lavoratori le cui aziende non sono in possesso dei requisiti di accesso al Fondo di garanzia di cui all'articolo 10, comma 3, limitatamente al periodo in cui sussista tale situazione e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo; i lavoratori delle medesime aziende possono tuttavia conferire il TFR secondo le modalità esplicite di cui all'articolo 8, comma 7, e in questo caso l'azienda beneficia delle agevolazioni previste al predetto articolo 10, con esclusione dell'accesso al predetto Fondo di garanzia.</p> <p>3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana dal presente decreto legislativo, la COVIP emana le direttive, a tutte le forme pensionistiche, sulla base dei contenuti del presente decreto legislativo. Entro il 31 dicembre 2007:</p> <p>a) tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi, sulla base delle citate direttive, alle norme del presente decreto legislativo;</p> <p>b) le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali attuate prima della predetta data mediante contratti di assicurazione sulla vita, provvedono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) alla costituzione del patrimonio autonomo e separato di cui all'articolo 13, comma 3, con l'individuazione degli attivi posti a copertura dei relativi impegni secondo criteri di proporzionalità dei valori e delle tipologie degli attivi stessi; 2) alla predisposizione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 3. <p>4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, solo le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti richiesti e hanno ricevuto la relativa autorizzazione o approvazione anche tramite procedura di silenzio-assenso, da parte della COVIP, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR.</p> <p>5. Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni erogate si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2008. Per i medesimi</p>
--	--

	<p>soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del TUIR. Per le prestazioni erogate anteriormente alla suddetta data per le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto a tale data, all'iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute ai sensi dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del predetto testo unico, non si dà luogo all'attività di riliquidazione prevista dal medesimo secondo periodo del comma 1 dell'articolo 20 del medesimo testo unico.</p> <p>6. Fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera <i>p</i>), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa.</p> <p>7. Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421:</p> <ul style="list-style-type: none"><i>a</i>) alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 8;<i>b</i>) alle prestazioni pensionistiche maturate entro il 31 dicembre 2007 si applica il regime tributario vigente alla predetta data;<i>c</i>) alle prestazioni pensionistiche maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con applicazione del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2007 sul montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per l'applicazione del regime di cui all'articolo 11. <p>8. Ai lavoratori assunti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si applicano, per quanto riguarda le modalità di conferimento del TFR, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, e il termine di sei mesi ivi previsto decorre dal 1° gennaio 2008.</p>
--	--

A.2 Accordo per l'istituzione del fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della scuola

A seguito del parere favorevole espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 2001 sul testo dell'ipotesi di accordo relativo al Fondo Nazionale Pensione Complementare per i dipendenti della Scuola, nonché della certificazione positiva della Corte dei Conti in data 1 marzo 2001, il giorno 14 marzo 2001 alle ore 9:30, le parti sottoscrivono l'allegato Accordo per l'istituzione del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della Scuola.

Per l'Aran Avv. Guido Fantoni, Presidente f.f.....

e

*per i rappresentanti delle seguenti
Confederazioni:*

CGIL.....

CISL.....

UIL.....

CONFSAL.....

CIDA.....

*per i rappresentanti delle seguenti
Organizzazioni sindacali:*

CGIL SCUOLA.....

CISL SCUOLA.....

UIL SCUOLA.....

CONFSAL/SNALS.....

CIDA-ANP.....

GILDA/UNAMS.....

Accordo per l'istituzione del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della Scuola

Le parti:

- visto il decreto legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni;
- vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- visto il DPCM 20.12.1999 sul trattamento di fine rapporto e l'istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti;
- in conformità a quanto previsto dall'Accordo quadro 29/7/1999 pubblicato sulla G.U. 27/8/1999 n. 201 e dal CCNL del comparto Scuola 1998-2001 del 26/5/99 pubblicato su s.o. G.U. 133 del 9/6/99;

concordano

di istituire una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale da attuare mediante costituzione del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori di cui al Ccnl citato, di seguito denominato Fondo per brevità di dizione.

I contenuti del presente accordo istitutivo devono essere recepiti nello statuto dell'istituendo Fondo unitamente ad ogni altro aspetto disciplinato dalla normativa vigente o da delibere della Commissione di vigilanza sui fondi pensione in materia statutaria.

Art. 1 Costituzione

1. Il Fondo è costituito ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di seguito indicato per brevità Decreto, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Fondo sarà disciplinato dallo statuto e dal regolamento elettorale.

Art. 2 Destinatari

1. Sono destinatari del Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applica il Ccnl sottoscritto per il comparto Scuola il 26.05.99 dalle Organizzazioni Sindacali e dall'ARAN, assunti con una delle seguenti tipologie di contratto:

- contratto a tempo indeterminato;
- contratto part-time a tempo indeterminato;
- contratto a tempo determinato di durata non inferiore a tre mesi continuativi. Tali lavoratori conservano il titolo di associato anche in assenza di contribuzione, a condizione che tale assenza non si protragga oltre i 12 mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

2. Sono altresì destinatari delle prestazioni del Fondo:

a) i lavoratori, così come identificati al comma precedente, ivi compresi quelli assunti con contratto di formazione-lavoro, appartenenti ai seguenti settori affini: personale di scuole private, parificate e legalmente riconosciute; personale di Enti o Istituti per la formazione professionale, a condizione che vengano stipulati dalle competenti organizzazioni sindacali appositi accordi nei rispettivi ambiti contrattuali per disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori interessati. L'adesione deve essere deliberata per conformità dal Consiglio di amministrazione;

b) i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo ovvero dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui alla lettera precedente, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni firmatarie, alle quali competeranno i correlativi oneri contrattuali, sulla base delle specifiche disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con le suddette Organizzazioni.

Art. 3 Associati

Sono associati al Fondo:

a) i destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2, che abbiano sottoscritto la domanda di adesione volontaria, di seguito denominati "lavoratori associati";

b) l'amministrazione della Pubblica Istruzione e gli Enti, d'ora in poi denominati "Amministrazioni" che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;

c) i percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del Fondo, di seguito

denominati “pensionati”.

Art. 4 **Organi del Fondo**

1. Sono organi del Fondo:
 - l'Assemblea dei Delegati
 - il Consiglio di Amministrazione
 - il Presidente e il Vice Presidente
 - il Collegio dei Revisori Contabili

Art. 5 **Assemblea dei Delegati**

1. L'Assemblea è costituita, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica, da 60 rappresentanti, per metà eletti dai lavoratori associati al Fondo e per metà designati dalle amministrazioni.
2. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori avverrà sulla base di liste presentate secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale. Le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea sono indette al raggiungimento del numero di 30.000 adesioni al Fondo.

Art. 6 **Il Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 18 componenti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge.
2. In attuazione del principio di pariteticità i rappresentanti delegati dai lavoratori e dalle amministrazioni in seno all'Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi n. 9 consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione, sulla base di liste predisposte da ciascuna parte istitutiva o da componenti dell'Assemblea e sottoscritte da almeno un terzo dei rappresentanti delegati rispettivamente dai lavoratori e dalle amministrazioni.
3. Ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione eletti tra i rappresentanti costituenti l'Assemblea decadono dalla stessa al momento della loro nomina.

Art. 7 **Presidente e Vice Presidente**

1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente ed alternativamente tra i membri del Consiglio rappresentanti le amministrazioni ed i membri del Consiglio rappresentanti i lavoratori associati al Fondo.

Art. 8 **Collegio dei Revisori Contabili**

1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti per metà eletti dall'Assemblea dei rappresentanti delegati dei lavoratori associati al Fondo e per l'altra metà in rappresentanza delle amministrazioni, nel rispetto del criterio della rappresentanza paritetica.

2. Per l'elezione si procede mediante liste presentate disgiuntamente dalle Parti istitutive e dai Delegati, sottoscritte da almeno un terzo dei Delegati. Ciascuna lista contiene i nomi di due Revisori Contabili effettivi e di un Revisore Contabile supplente; risultano eletti per ciascuna parte i Revisori Contabili la cui lista ha ottenuto il maggior numero di voti.

3. Tutti i componenti il Collegio dei Revisori Contabili devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 4 del Decreto del Ministro del Lavoro n. 211/97 e devono essere iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero per la Giustizia.

4. Il Collegio dei Revisori Contabili nomina al proprio interno il Presidente nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 **Impiego delle risorse**

1. Il patrimonio del Fondo è integralmente affidato in gestione, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti abilitati a svolgere l'attività di gestione ai sensi dell'articolo 6 del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo dell'attività, le modalità con le quali esse possono essere modificate, nonché i termini e le modalità con i quali è esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità.

3. E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione realizzare un assetto di gestione delle risorse finanziarie atte a produrre un unico tasso di rendimento (gestione monocomparto) ovvero differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto).

4. Per il primo esercizio a partire dall'avvio del Fondo è attuata una gestione monocomparto. Decorso tale termine, dopo le opportune verifiche, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea le modifiche statutarie finalizzate ad attuare un assetto di gestione pluricomparto o l'eventuale mantenimento dell'assetto monocomparto.

Art. 10 **Conflitti d'interesse**

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4 quinquies, lettera c), del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni lo statuto del Fondo definisce le norme da osservare in materia di conflitti di interesse, avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti dal Decreto del Ministro del Tesoro n. 703/96 emanato in attuazione della norma di cui sopra.

Art. 11

Contribuzione

1. L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo ai rispettivi datori di lavoro sorge in conseguenza dell'adesione al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non sarà quindi dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato.

2. La contribuzione destinata al Fondo dalle Amministrazioni, nell'ambito della dotazione finanziaria complessiva prevista dall'art. 74 della L. 388/2000 è pari, all'1% dei seguenti elementi retributivi: posizione stipendiale, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità.

La contribuzione destinata al Fondo dai lavoratori è pari all'1% degli elementi retributivi sopra indicati.

Eventuali voci ulteriori, utili al fine del trattamento di fine rapporto, saranno definite tra le parti, in sede di rinnovi contrattuali nell'ambito delle disponibilità finanziarie destinate al Fondo.

Sono altresì contabilizzate dall'INPDAP:

- la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR dei dipendenti già occupati al 31.12.95 e di quelli assunti nel periodo dal 1.1.96 al 31.12.2000;
- l'1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio secondo le modalità previste dall'art.2, commi 4 e 5 del DPCM 20.12.1999;
- per i lavoratori assunti dal 1.1.2001 il 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno.

3. La contribuzione di cui al comma precedente, sempre a condizione di pariteticità, sarà versata anche in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia - per i periodi di conservazione del posto durante i quali viene percepita dal lavoratore in tutto o in parte la retribuzione - a infortunio ovvero ad assenza obbligatoria o facoltativa retribuita per maternità, secondo modalità che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione; in tali casi la contribuzione sarà pari a quella versata al fondo nell'ultimo mese solare precedente gli eventi citati.

4. E' prevista la facoltà del lavoratore associato al Fondo di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente articolo, nei limiti della deducibilità fiscale ed alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo e dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando i contributi a carico delle Amministrazioni così come indicato dalla norma contrattuale.

5. In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicheranno le sanzioni stabilite dallo statuto e dalle norme indicate dal Consiglio di Amministrazione.

6. In relazione ai tassi di effettiva crescita degli assicurati le parti istitutive si incontreranno per verificare la congruità delle disponibilità finanziarie e le conseguenti modifiche e assumere le conseguenti determinazioni atte ad assicurare l'equilibrio finanziario.

Art.12

Utilizzo di risorse destinate al fondo

1. Nell'ambito delle risorse finanziarie complessivamente disponibili a carico del bilancio dello stato, al fine di incentivare l'avvio del Fondo, il contributo del datore di lavoro è maggiorato di una quota aggiuntiva pari allo 1% per coloro che si iscrivono nel primo anno dall'entrata in esercizio del fondo e solo per dodici mesi. Per coloro che si iscrivono nel secondo anno la quota aggiuntiva è pari allo 0.50% sempre per una durata di soli 12 mesi.

Art. 13

Adesione e permanenza nel Fondo

1. I lavoratori aderiscono al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dallo statuto.

2. L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia ed approvata dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

3. In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione permane la condizione di associato, ma sono sospese le contribuzioni al Fondo.

4. In caso di sospensione della prestazione lavorativa, permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo è disciplinato dal precedente articolo 11.

Art. 14

Cessazione dell'obbligo di contribuzione e trasferimenti

1. L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del datore di lavoro cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.

2. L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del lavoratore cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro solo quando ciò determini la cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo stesso.

3. Il lavoratore ha la facoltà di disporre unilateralmente, mediante presentazione di apposita domanda, la cessazione dell'obbligo di versare i contributi a suo carico, ferma restando la sussistenza del rapporto associativo con il Fondo. In tal caso si determina automaticamente la cessazione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro. Le modalità di esercizio della suddetta facoltà sono disciplinate nello statuto.

4. Il lavoratore associato nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento deve comunicare al Fondo la scelta tra una delle seguenti opzioni:

- trasferimento della posizione individuale presso altro fondo cui il lavoratore associato possa accedere in relazione al cambiamento di settore contrattuale;
- trasferimento della posizione individuale presso un fondo pensione aperto;
- riscatto della posizione individuale; il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intera posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il fondo ha acquisito la notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno diritto al riscatto. La liquidazione dell'importo così definito avviene secondo le modalità stabilite nello statuto;
- conservazione della posizione individuale anche in assenza di contribuzione.

5. Qualora ricorra la fattispecie di cui al comma 3 bis dell'art. 10 del DLgvo 124/93 e successive modificazioni e integrazioni viene a cessare l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro ed il versamento della quota del TFR.

6. In questo caso le richieste di trasferimento possono effettuarsi entro il mese di marzo ovvero entro il mese di settembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cessa a decorrere rispettivamente dal 1° luglio del medesimo anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo.

7. Le modalità ed i termini relativi a detta facoltà sono determinati nello statuto del Fondo. Gli adempimenti relativi a carico del Fondo sono espletati entro il termine massimo di sei mesi.

Art. 15 **Prestazioni**

1. Il Fondo eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità.

2. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, ed avendo maturato almeno cinque anni di contribuzione al Fondo.

3. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età inferiore di non più di dieci anni a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di contribuzione al Fondo. La presente norma trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione venga acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando, ai fini della integrazione dei requisiti minimi di permanenza, anche l'anzianità contributiva maturata presso il fondo di provenienza.

3.bis In via transitoria, entro i primi 15 anni dalla autorizzazione all'esercizio dell'attività, i termini di permanenza di cui al comma precedente sono ridotti a cinque anni.

4. Il lavoratore associato che non abbia conseguito i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.

5. Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione e/o Enti abilitati dalla legge.

6. Il lavoratore associato che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità, ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma capitale della prestazione pensionistica complementare cui ha diritto, nella percentuale massima prevista dalla normativa vigente.

7. Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione e ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla propria posizione individuale.

8. In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento, la posizione individuale viene riscattata dagli aventi diritto indicati dalle disposizioni di legge vigenti.

9. Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo l'iscritto può conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per l'acquisto della prima abitazione per se o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a) b) c) e d) dell'art. 31, comma 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, con facoltà di reintegrare la propria posizione del Fondo.

10. Le modalità di reintegro della posizione individuale sono disciplinate da disposizioni del Consiglio di Amministrazione.

11. Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.

12. Il Fondo può stipulare convenzioni con una o più compagnie di assicurazione per erogare prestazioni per invalidità permanente e premorienza.

Art. 16 **Spese di avvio del Fondo**

1. Per fronteggiare i costi di avvio del Fondo, l'INPDAP in fase di prima attuazione, verserà all'atto della costituzione del fondo stesso la quota di iscrizione di L.5000 "pro capite" riferita al numero dei dipendenti del comparto.

2. A tale onere si fa fronte nell'ambito della quota del comparto scuola della somma di 100 miliardi trasferita all'INPDAP con le modalità dell'art. 3 del D.L. 346/2000.

3. All'atto dell'adesione il lavoratore associato verserà una quota di iscrizione al fondo nella misura prevista dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 **Spese per la gestione del fondo**

1. Per il suo funzionamento il Fondo sostiene spese relative alla gestione amministrativa e all'investimento delle risorse finanziarie.

2. Alla copertura degli oneri della gestione amministrativa, il fondo provvede, in via prioritaria, mediante l'utilizzo:

- delle quote di iscrizione non impiegate per le spese di avvio e di amministrazione provvisoria;
- di una parte dei contributi, denominata "quota associativa", il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo;
- degli interessi di mora versati dalle amministrazioni in caso di ritardato ed omesso versamento dei contributi;
- delle somme provenienti dall'acquisizione al fondo delle posizioni individuali dei lavoratori associati deceduti in assenza di beneficiari ex lege;

- di ogni altra entrata finalizzata a realizzare l'oggetto sociale di cui il Fondo divenga titolare a qualsiasi titolo.

3. Gli oneri relativi all'investimento delle risorse finanziarie, ivi compresi i servizi resi dalla Banca depositaria, sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo.

4. La quantificazione degli oneri della gestione amministrativa del Fondo sarà determinata di anno in anno con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo sulla base del preventivo di spesa e nel rispetto del principio di economicità.
L'entità della quota associativa non può superare in ogni caso lo 0,12% della retribuzione annua utile al calcolo della contribuzione.

5. Nei primi 12 mesi di esercizio del Fondo gli oneri della gestione amministrativa saranno coperti interamente dalle risorse del D.L. 346/2000.

Art. 18 **Fase transitoria**

1. Le Parti firmatarie del presente accordo si impegnano a predisporre entro il 31.03.2001 lo statuto ed il regolamento elettorale del Fondo.

2. All'atto della costituzione del Fondo le Parti designano i componenti del Consiglio di Amministrazione provvisorio e del Collegio dei Revisori Contabili provvisorio, che restano in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del presente accordo non abbia proceduto alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori Contabili.

3. Il Consiglio di Amministrazione provvisorio è composto da n. 18 membri, di cui n. 9 in rappresentanza delle amministrazioni e n. 9 in rappresentanza dei lavoratori.

4. Il Collegio dei Revisori Contabili provvisorio è composto da 2 membri, di cui 1 in rappresentanza delle amministrazioni e 1 in rappresentanza dei lavoratori.

5. Il Consiglio di Amministrazione provvisorio attua tutti gli adempimenti necessari, espleta tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo e gestisce tutta la fase relativa alla raccolta delle adesioni.

6. Spetta al Consiglio di Amministrazione provvisorio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del presente accordo, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea al raggiungimento della soglia di n. 30.000 adesioni al Fondo.

7. Durante la fase transitoria il Consiglio di Amministrazione provvisorio gestisce l'attività di promozione, potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di avvio del Fondo di cui all'articolo 16 del presente accordo, predisporre la scheda informativa e la domanda di adesione da sottoporre all'approvazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

Art. 19
Norma finale

1. In relazione alla dichiarazione congiunta delle parti nell'accordo quadro in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare, l'apporto fornito dal Ministero della Pubblica Istruzione al Fondo della Scuola in mezzi, locali o risorse umane sarà definito mediante apposita convenzione con il Fondo stesso tale da agevolare la fase di avvio di quest'ultimo.

A.3 Accordo per l'istituzione del Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori dei comparti delle Regioni e delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale

Il giorno 14 maggio 2007, alle ore 9.30 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni e le Confederazioni ed Organizzazioni sindacali rappresentative nelle persone:

ARAN:

nella persona del **Presidente Avv. Massimo Massella Ducci Teri**

Organizzazioni Sindacali

CGIL-FP

CISL/FPS

UIL/FPL

**COORDINAMENTO SINDACALE
AUTONOMO**

“Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas-Fisael, Confail-Unsiau,
Confill Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel”

**DICCAP -DIPARTIMENTO ENTI LOCALI
CAMERE DI COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE**
(Fenal, Snalcc, Sulpm)

CIDA ENTI LOCALI

DIRER DIREL

FSI

FIALS

Confederazioni Sindacali

CGIL

CISL

UIL

CISAL

CIDA

CONFEDIR

USAE

CONFISAL

Le Parti prendono atto che nell'ipotesi di Accordo, all'art. 6, comma 3, è stata omessa per errore materiale la parola “anche” dopo l'espressione ...”da un numero di candidati ...”

Al termine della riunione, le parti stipulano l'allegato Accordo concernente l'istituzione del Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori dei comparti delle Regioni e delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale.

**Accordo per l'istituzione del
Fondo Nazionale Previdenza Complementare per i lavoratori dei
Comparti delle Regioni e delle Autonomie Locali e del
Servizio Sanitario Nazionale**

PREMESSA

- Visto il decreto legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni;
- vista la legge 23 agosto 2004, n. 243 recante norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria;
- visto il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 inerente la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
- visto quanto disposto dall'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- visto il DPCM 20.12.1999 sul trattamento di fine rapporto e l'istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti, come modificato ed integrato dal successivo DPCM 2 marzo 2001 pubblicati rispettivamente nella G.U. n. 111 del 15 maggio 2000 e nella G.U. n. 118 del 23 maggio 2001;
- visto l'Accordo quadro stipulato in data 29/7/1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare ed i seguenti CCNL:

comparto del personale delle Regioni ed Autonomie Locali

- CCNL successivo a quello del 1/04/1999 – sottoscritto il 14 settembre 2000 e pubblicato nella G.U. n. 277 del 27 novembre 2000 - Supplemento ordinario n. 196 (art.49);
- CCNL biennio economico 2000/2001 – sottoscritto il 5 ottobre 2001 e pubblicato nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2001 - Supplemento Ordinario n. 247 (art. 18);

comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale

- CCNL integrativo del CCNL stipulato il 7 aprile 1999 – sottoscritto il 20 settembre 2001 e pubblicato nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001 - Serie generale (art. 46);
- CCNL biennio economico 2000/2001 – sottoscritto il 20 settembre 2001 e pubblicato nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001 - Serie generale (art. 13);

dirigenti del comparto Regioni ed Autonomie Locali

- CCNL biennio economico 2000/2001 – sottoscritto in data 12 febbraio 2002 e pubblicato nella G.U. n. 51 del 1 marzo 2002 - serie generale (art. 11);

le parti concordano

di istituire una forma pensionistica complementare, a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale, da attuare mediante costituzione del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori di cui ai CCNL citati, di seguito denominato Fondo per brevità di dizione. Il Fondo è alimentato dai contributi stabiliti dal presente accordo e da quelli eventualmente fissati da successivi contratti collettivi nazionali di lavoro.

I contenuti del presente accordo istitutivo devono essere recepiti nello statuto dell'istituendo Fondo unitamente ad ogni altro aspetto disciplinato dalla normativa vigente o da delibere della Commissione di vigilanza sui fondi pensione in materia statutaria.

Art.1 Costituzione

1. Il Fondo è costituito ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito indicato per brevità Decreto.
2. Il Fondo è disciplinato dallo statuto e dal regolamento elettorale.

Art.2 Destinatari

1. Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applicano i CCNL sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali e dall'ARAN per il Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, per il comparto del Servizio Sanitario Nazionale e per le relative aree dirigenziali, assunti con una delle seguenti tipologie di contratto:
 - contratto a tempo indeterminato;
 - contratto part-time a tempo indeterminato;
 - contratto a tempo determinato, anche part-time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.
2. I lavoratori, come identificati al comma 1, a seguito dell'adesione volontaria al Fondo, acquistano il titolo di "Associato".
3. Possono, altresì, essere destinatari delle prestazioni del Fondo:
 - a) i lavoratori, così come identificati al precedente comma 1, appartenenti ai seguenti settori affini: personale di Enti ed organizzazioni regionali ed interregionali, personale dipendente dalle case di cura private e personale dipendente delle strutture ospedaliere gestite da Enti religiosi, personale dei servizi esternalizzati secondo l'ordinamento vigente, personale

dipendente di imprese del privato e privato sociale eroganti servizi socio-sanitari assistenziali ed educativi, a condizione che vengano stipulati dalle competenti organizzazioni sindacali appositi accordi nei rispettivi ambiti contrattuali per disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori interessati;

- b) i lavoratori, così come identificati al precedente comma 1, dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo ovvero dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 1, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni firmatarie, alle quali competeranno i correlativi oneri contrattuali, sulla base delle specifiche disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con le suddette Organizzazioni.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti si danno reciprocamente atto che l'area dei destinatari del presente Accordo può comprendere anche i segretari comunali e provinciali e i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio Sanitario Nazionale, i quali potranno aderire al Fondo una volta perfezionate le dichiarazioni di volontà di adesione e le procedure contrattuali che li riguardano, in particolare per il reperimento delle risorse, secondo gli indirizzi formulati dal Comitato di settore.

Art.3 Associati

1. Sono associati al Fondo:

- a) i destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2, che abbiano sottoscritto la domanda di adesione volontaria, di seguito denominati "lavoratori associati";
- b) gli enti e le aziende dei comparti delle Regioni e delle Autonomie Locali e della Sanità, di seguito denominati Amministrazioni, che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;
- c) i percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del Fondo, di seguito denominati "pensionati".

Art.4 Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea dei delegati
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente e il Vice Presidente

- il Collegio dei Revisori Contabili

Art.5 Assemblea dei delegati

1. L'Assemblea è costituita, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica, *da 60* (sessanta) delegati, per metà in rappresentanza dei lavoratori associati, eletti da questi ultimi secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale, e per metà, in rappresentanza delle amministrazioni, designati secondo le modalità stabilite da apposito atto normativo del Governo.
2. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori avviene sulla base di liste presentate secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale.
3. Le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea sono indette al raggiungimento del numero di 30.000 (trentamila) adesioni al Fondo.

Art.6 Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 18 (diciotto) componenti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni.
2. In attuazione del principio di pariteticità, i delegati rappresentanti dei lavoratori e i delegati rappresentanti delle Amministrazioni in seno all'Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi n. 9 (nove) consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione.
3. Le liste per le elezioni di cui al comma 2, composte da un numero di candidati anche superiore al numero di consiglieri da eleggere, possono essere presentate:
 - a) per la elezione dei consiglieri in rappresentanza dei lavoratori secondo la disciplina dell'apposito regolamento elettorale;
 - * b) per la elezione dei consiglieri in rappresentanza delle Amministrazioni secondo le modalità stabilite dall'apposito atto normativo del Governo di cui all'art. 5, comma 1.
4. Qualora uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione siano eletti tra i delegati dell'assemblea, gli stessi decadono dall'assemblea medesima al momento della loro nomina.
5. Qualora, nel corso del mandato, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione rappresentanti delle Amministrazioni vengano a cessare dall'incarico, per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti della lista che ha espresso il consigliere. Quando non sia possibile la sostituzione con il primo dei non eletti, il nuovo consigliere in rappresentanza delle Amministrazione viene designato nel rispetto delle modalità stabilite nell'apposito atto normativo del Governo di cui all'art. 5, comma 1.

Art.7
Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente ed alternativamente tra i membri del Consiglio rappresentanti le Amministrazioni e tra i membri del Consiglio rappresentanti i lavoratori associati al Fondo.

Art.8
Collegio dei Revisori Contabili

1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da 4 (quattro) componenti effettivi e 2 (due) supplenti.
2. In attuazione del principio di pariteticità, i delegati rappresentanti dei lavoratori e i delegati rappresentanti delle Amministrazioni in seno all'Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi n. 2 (due) componenti effettivi e del rispettivo componente supplente, del collegio dei revisori contabili.
3. Per la elezione di cui al comma 2, si procede mediante liste presentate disgiuntamente con le stesse modalità previste dall'art. 6, comma 3. Ciascuna lista contiene i nomi di almeno due revisori contabili effettivi e almeno di un revisore contabile supplente.
4. Tutti i componenti il Collegio dei Revisori Contabili devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 1 del Decreto del Ministro del Lavoro n. 211/97 e successive modifiche ed integrazioni e devono essere iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
5. Il Collegio dei Revisori Contabili nomina al proprio interno il Presidente, nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9
Impiego delle risorse

1. Il patrimonio del Fondo è integralmente affidato in gestione, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti abilitati a svolgere l'attività di gestione ai sensi dell'articolo 6 del Decreto.
2. Le convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo dell'attività, le modalità con le quali esse possono essere modificate, nonché i termini e le modalità con i quali è esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità.
3. E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione realizzare un assetto di gestione delle risorse finanziarie atte a produrre un unico tasso di rendimento (gestione monocomparto) ovvero differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto).

4. Per il primo esercizio a partire dall'avvio del Fondo è attuata una gestione monocomparto, salva diversa decisione degli organi statutari. Per gli esercizi successivi, dopo le opportune verifiche, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea le modifiche statutarie finalizzate ad attuare un eventuale diverso assetto di gestione.

Art.10 Conflitti d'interesse

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4 quinquies, lettera c), del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni, lo statuto del Fondo definisce le norme da osservare in materia di conflitti di interesse, avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti dal Decreto del Ministro del Tesoro n. 703/96 emanato in attuazione della norma di cui sopra.

Art.11 Contribuzione

1. L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo alle rispettive Amministrazioni sorge in conseguenza dell'adesione al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non è, quindi, dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato.
2. La contribuzione dovuta al Fondo da parte delle Amministrazioni è pari all'1% degli elementi retributivi considerati utili ai fini del Trattamento di Fine Rapporto e fissati:
 - a) per il comparto Regioni ed Autonomie Locali: dall'art. 49 del CCNL successivo a quello dell'1/04/1999 – sottoscritto il 14 settembre 2000 – ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
 - b) per il comparto Sanità: dall'art. 46 del CCNL integrativo del CCNL stipulato il 7 aprile 1999 - sottoscritto il 20 settembre 2001 – ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
 - c) per i dirigenti del comparto Regioni ed Autonomie Locali: dall'art.11 del CCNL sottoscritto in data 12 febbraio 2002 per il biennio economico 2000 – 2001 e dall'art. 4 dell'Accordo Quadro Nazionale in materia di Trattamento di Fine Rapporto di lavoro e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici – sottoscritto il 29 luglio 1999 - ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Eventuali voci retributive ulteriori, utili ai fini del trattamento di fine rapporto, possono essere definite tra le parti in sede di rinnovi contrattuali, di comparto o area dirigenziale.

3. La contribuzione destinata al Fondo dai lavoratori è pari all'1% degli elementi retributivi indicati nel precedente comma 2.
4. Sono altresì contabilizzate dall'INPDAP:
 - a) la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR dei dipendenti già occupati al 31.12.95 e di quelli assunti nel periodo dal 1.1.96 al 31.12.2000;
 - b) l'1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio secondo le modalità previste dall'art.2, commi 4 e 5 del DPCM 20.12.1999;

c) per i lavoratori assunti dal 1.1.2001 il 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno. Nei casi nei quali è prevista l'erogazione diretta del TFR da parte delle Amministrazioni, queste provvedono direttamente agli adempimenti di cui alle lettere a) e c).

5. La contribuzione di cui ai commi 2 e 3, sempre a condizione di pariteticità, è versata, secondo modalità definite dal Consiglio di Amministrazione, anche in caso di sospensione della prestazione lavorativa dovuta ad una delle cause espressamente previste dalle fonti legislative e contrattuali vigenti, cui sia comunque correlata la percezione di un trattamento economico anche se in misura ridotta.
6. E' prevista la facoltà del lavoratore associato al Fondo di effettuare versamenti aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dal presente articolo, alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo e dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando i contributi a carico delle Amministrazioni così come indicato dalla clausola contrattuale.
7. In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicano le sanzioni stabilite dallo statuto e dalle norme indicate dal Consiglio di Amministrazione.
8. In relazione ai tassi di effettiva crescita degli assicurati le parti istitutive si incontreranno per verificare la congruità delle disponibilità finanziarie ed assumere le conseguenti determinazioni atte ad assicurare l'equilibrio finanziario.
9. Le Amministrazioni comunicano al lavoratore, tramite espressa indicazione sul cedolino dello stipendio, l'entità delle trattenute a suo carico.
10. Ai fini dello svolgimento delle attività e degli adempimenti a carico dell'INPDAP in materia di previdenza complementare, le modalità di comunicazione e di fornitura dei dati informativi occorrenti (anagrafici, retributivi, contributivi) sono definite dagli organi del Fondo d'intesa con l'Istituto previdenziale.
11. Le quote contabilizzate dall'Inpdap ai sensi del comma 4 del presente articolo saranno erogate esclusivamente nei casi in cui ricorrano le condizioni di legge previste per la liquidazione del trattamento di fine rapporto.
12. Le parti in sede di contrattazione di comparto potranno destinare ulteriori risorse per incrementare le posizioni individuali.

Art.12

Adesione e permanenza nel Fondo

1. I Lavoratori aderiscono al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dallo statuto.
2. L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia ed approvata dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
3. In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione permane la condizione di associato, ma sono sospese le contribuzioni al Fondo. Eventuali contribuzioni volontarie del lavoratore possono essere consentite secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione

4. In caso di sospensione della prestazione lavorativa, con fruizione anche parziale della retribuzione, permane la condizione di associato e l'obbligo di contribuzione secondo le modalità previste dal precedente articolo 11, comma 5.

Art.13

Cessazione dell'obbligo di contribuzione e trasferimenti

1. L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico dell'Amministrazione e del lavoratore associato cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, fatta salva la contribuzione volontaria del lavoratore di cui all'art.12, comma 3.
2. Il lavoratore ha la facoltà di disporre unilateralmente, mediante presentazione di apposita domanda, la cessazione dell'obbligo di versare i contributi a suo carico, ferma restando la sussistenza del rapporto associativo con il Fondo. In tal caso si determina automaticamente la cessazione dell'obbligo contributivo a carico dell'Amministrazione. Le modalità di esercizio della suddetta facoltà sono disciplinate nello statuto.
3. Il lavoratore associato, cessato dal servizio prima del pensionamento, deve comunicare al Fondo la scelta tra una delle seguenti opzioni:
 - trasferimento della posizione individuale presso altro fondo cui il lavoratore associato possa accedere in relazione al cambiamento di settore contrattuale;
 - trasferimento della posizione individuale presso altre forme pensionistiche;
 - riscatto della posizione individuale; il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intera posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il fondo ha acquisito la notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno diritto al riscatto. La liquidazione dell'importo così definito avviene secondo le modalità stabilite nello statuto;
 - conservazione della posizione individuale anche in assenza di contribuzione.
4. In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il lavoratore associato ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'intera posizione individuale presso altro fondo pensione complementare non istituito tramite contrattazione, non prima di avere maturato almeno 5 anni di associazione al Fondo, limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo stesso, e, successivamente a tale termine, non prima di tre anni. Tale fattispecie determina la cessazione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro e del versamento della quota del TFR.
5. Le richieste di trasferimento, ai sensi del comma 4, possono effettuarsi entro il mese di marzo ovvero entro il mese di settembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cessa a decorrere rispettivamente dal 1° luglio del medesimo anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo.
6. Le modalità relative alla facoltà di cui al precedente comma 5 sono determinate nello statuto del Fondo. Gli adempimenti relativi a carico del Fondo sono espletati entro il termine massimo di sei mesi.

Art.14

Prestazioni

1. Il Fondo eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità.
2. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno cinque anni di contribuzione al Fondo.
3. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età inferiore di non più di dieci anni a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di contribuzione al Fondo. La presente norma trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione venga acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando, ai fini della integrazione dei requisiti minimi di permanenza, anche l'anzianità contributiva maturata presso il fondo di provenienza.
4. In via transitoria, entro i primi 15 anni dalla autorizzazione all'esercizio dell'attività, i termini di cui al precedente comma sono ridotti a 5 anni.
5. Il lavoratore associato che non abbia conseguito i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.
6. Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione e/o Enti abilitati dalla legge.
7. Il lavoratore associato che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità, ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma capitale della prestazione pensionistica complementare cui ha diritto, nella percentuale massima prevista dalla normativa vigente.
8. Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione e ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 6 del presente articolo. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla propria posizione individuale.
9. In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale viene riscattata dagli aventi diritto indicati dalle disposizioni di legge vigenti.
10. Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo l'iscritto può conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per l'acquisto della prima abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n.457, ovvero per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, con facoltà di reintegrare la propria posizione del Fondo.

11. Le modalità di reintegro della posizione individuale sono disciplinate da disposizioni del Consiglio di Amministrazione.
12. Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.
13. Il Fondo può stipulare convenzioni con una o più compagnie di assicurazione per erogare prestazioni per invalidità permanente e premorienza.
14. Il Fondo comunica ai lavoratori, almeno una volta l'anno, i versamenti effettuati in loro favore dalle Amministrazioni, distinguendo le diverse quote contributive, reali e virtuali, previste dall'art. 11, comma 2.

Art.15
Spese per la gestione del fondo

1. All'atto dell'adesione, il lavoratore associato è tenuto al versamento di una quota di iscrizione una tantum nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
2. Per il suo funzionamento il Fondo sostiene spese relative alla gestione amministrativa e all'investimento delle risorse finanziarie.
3. Alla copertura degli oneri della gestione amministrativa, il fondo provvede, in via prioritaria, mediante l'utilizzo:
 - a) delle quote di iscrizione "non impiegate per le spese di avvio e di amministrazione provvisoria";
 - b) di una "quota associativa" ricompresa nella contribuzione, il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo;
 - c) degli interessi di mora versati dalle Amministrazioni in caso di ritardato ed omesso versamento dei contributi;
 - d) delle somme provenienti dall'acquisizione al fondo delle posizioni individuali dei lavoratori associati deceduti in assenza di beneficiari ex lege;
 - e) di ogni altra entrata finalizzata a realizzare l'oggetto sociale di cui il Fondo divenga titolare a qualsiasi titolo.
4. Gli oneri relativi all'investimento delle risorse finanziarie, ivi compresi i servizi resi dalla Banca depositaria, sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo.
5. La quantificazione degli oneri della gestione amministrativa del Fondo è determinata di anno in anno con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo sulla base del preventivo di spesa e nel rispetto del principio di economicità.

Art. 16
Spese di avvio del Fondo

1. Per fronteggiare i costi di avvio del Fondo, l'INPDAP, in fase di prima attuazione, verserà all'atto della costituzione del fondo stesso la quota di iscrizione di € 2,75 (due/75) "pro capite" riferita al numero dei dipendenti del comparto.

2. A tale onere si fa fronte secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 767 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007) e con le modalità definite dall'art. 74, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art.17
Norme transitorie e finali

1. Le Parti firmatarie del presente accordo si impegnano a predisporre entro 4 mesi lo statuto ed il regolamento elettorale del Fondo.
2. All'atto della costituzione del Fondo, le parti istitutive del fondo indicano, ciascuna per il numero ad essa spettante, i componenti del primo Consiglio di Amministrazione, e tra questi il Presidente. Le stesse parti, sempre pro quota, indicano anche i componenti del primo Collegio dei Revisori Contabili. La designazione dei rappresentanti delle Amministrazioni nel primo Consiglio di Amministrazione e nel primo Collegio dei Revisori Contabili avviene nel rispetto delle modalità stabilite nell'apposito atto normativo del Governo.
3. I primi organi di cui al comma 2 restano in carica fino a quando la prima Assemblea, insediata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, non abbia proceduto alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori Contabili.
4. Nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica delle amministrazioni e dei lavoratori, il primo Consiglio di Amministrazione è composto da n. 18 (diciotto) membri, di cui n. 9 (nove) in rappresentanza delle amministrazioni e n. 9 (nove) in rappresentanza dei lavoratori.
5. Nel rispetto del medesimo criterio paritetico di cui al comma 3, il primo Collegio dei Revisori Contabili è composto da 4 membri (*quattro*), di cui 2 (due) in rappresentanza delle Amministrazioni e 2 (due) in rappresentanza dei lavoratori, e 2 (due) supplenti, anche questi ultimi designati in modo paritetico. Il primo Collegio dei Revisori nomina, al proprio interno, il Presidente, nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
6. Spetta al primo Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea al raggiungimento della soglia di n. 30.000 (trentamila) adesioni al Fondo.
7. Il primo Consiglio di Amministrazione attua tutti gli adempimenti necessari, espleta tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo e gestisce tutta la fase relativa alla raccolta delle adesioni.
8. Il primo Consiglio di Amministrazione gestisce l'attività di promozione, potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di avvio del Fondo di cui all'articolo 16 del presente accordo, predispone la scheda informativa e la domanda di adesione da sottoporre all'approvazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione ed in ogni caso è deputato a svolgere ogni altra attività prevista dalla delibera COVIP del 22 maggio 2001 e successive.

9. In relazione alla dichiarazione congiunta delle parti nell'accordo quadro in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare, l'apporto delle Amministrazioni al Fondo in mezzi, locali o risorse umane è disciplinato mediante apposita convenzione con il Fondo stesso tale da agevolare la fase di avvio di quest'ultimo.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Nell'ottica di perseguire la parità di trattamento tra i lavoratori della Pubblica Amministrazione, le parti concordano sulla opportunità che per sostenere le adesioni al Fondo nei primi anni di gestione venga riconosciuta, anche ai dipendenti dei comparti e delle aree dirigenziali destinatarie del presente accordo, la quota aggiuntiva di incentivazione dell'1% per primo anno e dello 0.5% per il secondo anno.

Nell'ambito dei rispettivi ruoli e competenze, le parti porranno in essere ogni utile iniziativa per sollecitare i necessari provvedimenti ed indirizzi.

Le Parti si impegnano ad un sollecito avvio e conclusione della specifica trattativa in materia, per l'integrazione del presente Accordo, a seguito del perfezionamento e formalizzazione dei necessari atti di indirizzo dei Comitati di Settore interessati.

Le parti si impegnano altresì ad una verifica per l'adeguamento delle voci retributive che attualmente sono prese a base di calcolo del TFR alle discipline contrattuali intervenute successivamente alla loro definizione, secondo gli indirizzi formulati e formalizzati dai Comitati di settore, nel rispetto delle regole sulle procedure di contrattazione collettiva di cui al D.Lgs.n.165/2001.

Dichiarazione di parte sindacale

Tutte le organizzazioni sindacali impegnano il Governo alla emanazione tempestiva degli atti formali di sua competenza di cui all'art. 5, comma 1, e 17, comma 2, indispensabili per costituzione e l'avvio dell'attività del fondo.

Dichiarazione Aran

Se e quando sarà attivato quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera e), punto 2 della legge 23 agosto 2004 n. 243, le Regioni proporranno l'apertura di un confronto con le Organizzazioni Sindacali.

A.4 Ipotesi di accordo per l'adesione da parte del personale medico e veterinario al Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori dei comparti delle Regioni e delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale⁴⁵

Premessa

- Visto il d.lgs. 124/1993 e successive modificazioni;
- vista la L. 8.8.1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- visto il DPCM 20.12.1999 sul trattamento di fine rapporto e l'istituzione di Fondi pensione dei pubblici dipendenti come modificato e integrato dal successivo DPCM 2.3.2001 pubblicati rispettivamente nella G.U. n. 111 del 15.5.2000 - Serie generale e nella G.U. n. 118 del 23.5.2001 - Serie generale;
- presa visione dello Statuto del Fondo di pensione complementare Perseo;
- in conformità a quanto previsto dall'Accordo Quadro Nazionale in materia di TFR e previdenza complementare per i pubblici dipendenti sottoscritto il 29 luglio 1999 e dei seguenti CC.CC.NN.L.:
 - CCNL 3 novembre 2005, con il quale le parti hanno convenuto sulla necessità di usufruire della tutela previdenziale complementare, riservandosi entro il 2005 di dichiarare se intendono aderire al Fondo in fase di istituzione per i lavoratori del Comparto Regioni ed Autonomie Locali e Servizio Sanitario Nazionale ovvero se definirne uno autonomo per la dirigenza della presente area (art. 59);
 - CCNL 5 luglio 2006, con il quale il predetto termine è stato prorogato al 30 settembre 2006 (art. 14);
- le Organizzazioni sindacali dell'area medica e veterinaria firmatarie del presente accordo, sciogliendo definitivamente la riserva di cui ai citati CC.CC.NN.L., dichiarano di voler aderire all'istituito Fondo pensione complementare di cui all'accordo del 14 maggio 2007 e denominato Perseo e di dar corso alle conseguenti procedure;
- **I'Aran** prende atto;

Per l'effetto le parti concordano quanto segue:

Art. 1

1. L'adesione individuale a PERSEO è libera e volontaria.
2. Possono aderire al Fondo pensione i medici e i veterinari del Servizio Sanitario Nazionale assunti con una delle seguenti tipologie di contratto:
 - a. contratto a tempo indeterminato;
 - b. contratto part – time a tempo indeterminato;

⁴⁵ Sottoscritto in via definitiva il 5 marzo 2008

- c. contratto a tempo determinato, anche part – time , e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.

Art. 2

1. Le aliquote contributive da calcolare sugli elementi utili all'accantonamento del TFR, secondo quanto previsto dall' art. 34 del CCNL 10 febbraio 2004, sono così determinate:
 - 1% a carico del dipendente;
 - 1% a carico dell'Amministrazione.
2. Sono conferite figurativamente e contabilizzate dall'INPDAP:
 - la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR per i dipendenti occupati al 31.12.1995 e di quelli assunti dal 1.1.1996 al 31.12.2000;
 - l'1,5% della parte contributiva ex art. 2 – commi 4 e 5 – del DPCM 20.12.1999;
 - l'intero accantonamento del TFR maturato nell'anno per i lavoratori assunti successivamente al 31.12.2000.

Art. 3

1. La quota d'iscrizione, una tantum, al Fondo pensione è stabilita in € 2,75 (due/75) a carico dell'Amministrazione mentre quella a carico del lavoratore verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione.
2. La quota d'iscrizione a carico dell'Amministrazione è assolta, in unica soluzione, al momento della costituzione del Fondo pensione, sulla base del numero dei dipendenti dell'Area interessata.
3. La quota associativa è fissata dal Consiglio di Amministrazione e indicata sulla nota informativa.

Art. 4

1. Le Organizzazioni sindacali dichiarano di aver preso visione dell'Accordo istitutivo del Fondo Perseo, definito in data 14 maggio 2007 e di condividerne i contenuti.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che il Fondo di pensione complementare nazionale per i dipendenti dei comparti Regioni ed Autonomie Locali e del Servizio sanitario nazionale (PERSEO) definito il 14 maggio 2007 è stato certificato dalla Corte dei Conti e che si sono conclusi i lavori per la definizione dello Statuto.
3. Le adesioni individuali al Fondo pensione potranno aver luogo a far tempo dall'autorizzazione all'esercizio rilasciata dalla COVIP.

Art. 5

1. Al presente accordo si applica la procedura di certificazione prevista dall'art. 1, comma 548, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

A.5 Ipotesi di accordo per l'adesione da parte della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa al Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori dei comparti delle Regioni e delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale⁴⁶

Premessa

- Visto il d.lgs. 124/1993 e successive modificazioni;
 - vista la L. 8.8.1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
 - visto il DPCM 20.12.1999 sul trattamento di fine rapporto e l'istituzione di Fondi pensione dei pubblici dipendenti come modificato e integrato dal successivo DPCM 2.3.2001 pubblicati rispettivamente nella G.U. n. 111 del 15.5.2000 - Serie generale e nella G.U. n. 118 del 23.5.2001 - Serie generale ;
 - presa visione dello Statuto del Fondo di pensione complementare Perseo;
 - in conformità a quanto previsto dall'AQN in materia di TFR e previdenza complementare per i pubblici dipendenti sottoscritto il 29 luglio 1999 e dal CCNL 3 novembre 2005, con il quale le Organizzazioni Sindacali dichiarano (dichiarazione a verbale n. 8) che il contratto non comprende le norme relative all'individuazione del contributo a carico dell'Azienda per la previdenza complementare, sottolineando la persistente omissione della norma indispensabile all'avvio della previdenza complementare;
- le Organizzazioni sindacali dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa firmatarie del presente accordo, in conformità di quanto previsto dalla dichiarazione congiunta, in calce all'art. 2, dell'accordo istitutivo del Fondo pensione complementare di cui all'accordo del 14 maggio 2007 e denominato Perseo, dichiarano di voler aderire al Fondo stesso e di dar corso alle conseguenti procedure;
- **I'Aran** prende atto;

Per l'effetto le parti concordano quanto segue:

Art. 1

3. L'adesione individuale a PERSEO è libera e volontaria.
4. Possono aderire al Fondo pensione i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo del Servizio Sanitario Nazionale assunti con una delle seguenti tipologie di contratto:
 - a. contratto a tempo indeterminato;
 - b. contratto part – time a tempo indeterminato;
 - c. contratto a tempo determinato, anche part – time , e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.

⁴⁶ Sottoscritto in via definitiva il 5 marzo 2008

Art. 2

3. Le aliquote contributive da calcolare sugli elementi utili all'accantonamento del TFR, secondo quanto previsto dall'art. 34 del CCNL 10 febbraio 2004, sono così determinate:
 - 1% a carico del dipendente;
 - 1% a carico dell'Amministrazione.
4. Sono conferite figurativamente e contabilizzate dall'INPDAP:
 - la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR per i dipendenti occupati al 31.12.1995 e di quelli assunti dal 1.1.1996 al 31.12.2000;
 - l'1,5% della parte contributiva ex art. 2 – commi 4 e 5 – del DPCM 20.12.1999;
 - l'intero accantonamento del TFR maturato nell'anno per i lavoratori assunti successivamente al 31.12.2000.

Art. 3

4. La quota d'iscrizione, una tantum, al Fondo pensione è stabilita in € 2,75 (due/75) a carico dell'Amministrazione mentre quella a carico del lavoratore verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
5. La quota d'iscrizione a carico dell'Amministrazione è assoluta, in unica soluzione, al momento della costituzione del Fondo pensione, sulla base del numero dei dipendenti dell'Area interessata.
6. La quota associativa è fissata dal Consiglio di Amministrazione e indicata sulla nota informativa.

Art. 4

4. Le Organizzazioni sindacali dichiarano di aver preso visione dell'Accordo istitutivo del Fondo Perseo, definito in data 14 maggio 2007 e di condividerne i contenuti.
5. Le parti si danno reciprocamente atto che il Fondo di pensione complementare nazionale per i dipendenti dei comparti Regioni ed Autonomie Locali e del Servizio sanitario nazionale (PERSEO) definito il 14 maggio 2007 è stato certificato dalla Corte dei Conti e che si sono conclusi i lavori per la definizione dello Statuto.
6. Le adesioni individuali al Fondo pensione potranno aver luogo a far tempo dall'autorizzazione all'esercizio rilasciata dalla COVIP.

Art. 5

2. Al presente accordo si applica la procedura di certificazione prevista dall'art. 1, comma 548, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

A.6 Accordo per l'istituzione del Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i lavoratori dei Ministeri, degli Enti Pubblici non Economici, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'ENAC e del CNEL⁴⁷

PREMESSA

Visto il decreto legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni

vista la legge 23 agosto 2004, n. 243, recante norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria;

visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 in materia di forme pensionistiche complementari;

visto quanto disposto dall'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)

vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;

visto il DPCM 20-12-1999 sul trattamento di fine rapporto e l'istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti, come modificato ed integrato dal successivo DPCM 2-3-2001;

visto il D.M. 15-5-2007, n. 79, recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari;

visto l'accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici sottoscritto il 29/7/1999;

visto quanto disposto dal Protocollo di esplicitazione in tema di costituzione dei fondi pensione complementare – sottoscritto l'8 maggio 2001;

visto quanto previsto dalle seguenti disposizioni contrattuali:

personale non dirigente comparto Ministeri:

- art. 36 del CCNL parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 - sottoscritto il 16 febbraio 1999;
- art. 8 del CCNL relativo al personale non dirigente per il biennio economico 2000/2001 - sottoscritto il 21 febbraio 2001;
- art. 32 del CCNL integrativo del CCNL del personale non dirigente sottoscritto in data 16 febbraio 1999 - sottoscritto il 16 maggio 2001;

⁴⁷ Sottoscritto in via definitiva il 1 ottobre 2007

personale non dirigente comparto Enti pubblici non economici:

- art. 48 del CCNL parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 - sottoscritto il 16 febbraio 1999;
- art. 5 del CCNL secondo biennio economico 2000 - sottoscritto il 14 marzo 2001;

personale non dirigente comparto Presidenza del consiglio dei ministri:

- artt. 94 e 95 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 – sottoscritto il 17 maggio 2004;

personale non dirigente dell'ENAC:

- artt. 74 e 95 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998-1999 – sottoscritto il 19 dicembre 2001;

personale non dirigente del CNEL:

- art. 80 del CCNL per il personale non dirigente relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 - sottoscritto il 14 febbraio 2001;
- art. 6 del CCNL per il personale non dirigente relativo al biennio economico 2000-2001 - sottoscritto il 4 dicembre 2001;
- art. 1 del CCNL ad integrazione del CCNL sottoscritto in data 14/2/2001 per il personale non dirigente del CNEL - sottoscritto il 24 luglio 2003;

dirigenza comparto Ministeri:

- art. 2 dell'Accordo relativo alla sequenza contrattuale di cui agli artt. 36 e 46 del CCNL 5/4/2001 I biennio e all'art. 3 del CCNL 5/4/2001 II biennio del personale dell'area 1 della Dirigenza – sottoscritto il 18 novembre 2004;
- art. 71 del CCNL area I per il quadriennio normativo 2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003 – sottoscritto il 21 aprile 2006;

dirigenza comparti Enti pubblici non economici:

- art. 2 dell'Accordo relativo alla sequenza contrattuale di cui agli artt. 36 e 46 del CCNL 5/4/2001 I biennio e all'art. 3 del CCNL 5/4/2001 II biennio del personale dell'area I della Dirigenza – sottoscritto il 18 novembre 2004;
- art. 72 del CCNL area VI per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 – sottoscritto il 1° agosto 2006;

dirigenza comparto Presidenza del consiglio dei ministri:

- art. 2 dell'Accordo relativo alla sequenza contrattuale di cui agli artt. 36 e 46 del CCNL 5/4/2001 I biennio e all'art. 3 del CCNL 5/4/2001 II biennio del personale dell'area I della Dirigenza - sottoscritto il 18 novembre 2004;
- art. 71 del CCNL area VIII per il quadriennio normativo 2002 - 2005 e biennio economico 2002 – 2003 – sottoscritto il 13 aprile 2006;

dirigenza ENAC:

- art. 37 del CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 - sottoscritto il 15 luglio 2002;
- art. 67 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 relativo all'area dirigenziale dell'ENAC – sottoscritto il 30 maggio 2007;

dirigenza CNEL

- art. 53 del CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 – sottoscritto il 20 dicembre 2001;
- art. 70 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 – sottoscritto il 19 gennaio 2007;

le parti concordano

di istituire una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale, da attuare mediante costituzione del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dei comparti Ministeri, Enti pubblici non economici, Presidenza del consiglio dei ministri e per i lavoratori dell'ENAC e del CNEL, di seguito denominato "Fondo" per brevità di dizione. Il Fondo è alimentato dai contributi stabiliti dal presente accordo e da quelli eventualmente fissati da successivi contratti collettivi nazionali di lavoro;

che il presente accordo non abroga, nel rispetto delle attuali disposizioni di legge, i fondi ad esso pre-esistenti nelle amministrazioni, enti ed aree cui si applica;

che i contenuti del presente accordo istitutivo devono essere recepiti nello statuto dell'istituendo Fondo, unitamente ad ogni altro aspetto disciplinato dalla normativa vigente o da delibere in materia statutaria della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di seguito denominata "COVIP".

Art. 1 Costituzione

1. Il Fondo è costituito ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile e del decreto legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito indicato per brevità "Decreto".
2. Il Fondo è disciplinato dallo Statuto.
3. Il regolamento elettorale disciplina le modalità per la elezione dei delegati che rappresentano i lavoratori associati all'Assemblea di cui all'art. 5.

Art. 2 Destinatari

1. Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applicano i CCNL sottoscritti dai soggetti sindacali e dall'ARAN per i comparti Ministeri, Enti pubblici non economici, Presidenza del consiglio dei ministri, nonché per l'ENAC e per il CNEL, e per le relative aree dirigenziali, i quali siano assunti con una delle seguenti tipologie di contratto:
 - a) contratto a tempo indeterminato;
 - b) contratto part-time a tempo indeterminato;

- c) contratto a tempo determinato anche part-time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.
- 2. I lavoratori, come identificati al comma 1, a seguito dell'adesione volontaria al Fondo, acquistano il titolo di "associato".
 - 3. Possono essere altresì destinatari delle prestazioni del Fondo:
 - a) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma 1 ai quali si applicano i CCNL sottoscritti per gli altri Enti di cui all'art. 70 d.lgs 165/2001, che alla data di sottoscrizione del presente accordo non abbiano ancora espresso la volontà di aderire, nonché gli stessi lavoratori di enti privatizzati o di servizi esternalizzati secondo l'ordinamento vigente, a condizione che vengano stipulati dalle competenti organizzazioni sindacali appositi accordi, nei rispettivi ambiti contrattuali, per disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori interessati;
 - b) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma 1 dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo ovvero dei contratti collettivi di lavoro di cui al comma 1, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni, alle quali competono i correlativi oneri contrattuali, sulla base delle specifiche disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con le stesse Organizzazioni;
 - c) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma 1, dipendenti dalle amministrazioni del comparto Agenzie fiscali, a condizione che venga stipulato un successivo accordo per disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori interessati;
 - d) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma 1, dipendenti dall'Agenzia del Demanio, che, in data 13 aprile 2007, ha già sottoscritto apposito accordo con le competenti organizzazioni sindacali, nel quale è stata espressa la volontà di aderire al costituendo Fondo.

Art. 3 Associati

- 1. Sono associati al Fondo:
 - a) i lavoratori, in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2, che abbiano sottoscritto la domanda di adesione volontaria, o che abbiano aderito con tacito assenso, se appartenenti ai settori privati, di seguito denominati "lavoratori associati";
 - b) le amministrazioni, gli enti ed aziende dei comparti di cui all'art. 2, comma 1, ivi compresi l'Enac ed il Cnel, che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo, d'ora in poi denominati "Amministrazioni";
 - c) i percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del Fondo, di seguito denominati "pensionati".

Art. 4 Organi del Fondo

- 1. Sono organi del Fondo:
 - a) l'Assemblea dei delegati;

- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente e il Vice presidente;
- d) il Collegio dei revisori contabili.

Art. 5 **Assemblea dei delegati**

1. L'Assemblea è costituita, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica, da 60 (sessanta) delegati, per metà in rappresentanza dei lavoratori associati, eletti da questi ultimi secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale, e per metà, in rappresentanza delle amministrazioni, designati con le modalità stabilite da apposito atto normativo del Governo.
2. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori avviene sulla base di liste presentate secondo le modalità stabilite dal citato regolamento elettorale.
3. Le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea sono indette al raggiungimento del numero di 10.000 (diecimila) adesioni al Fondo.

Art. 6 **Il Consiglio di amministrazione**

1. Il Consiglio di amministrazione è costituito da 18 (diciotto) componenti in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti della vigente normativa in materia.
2. In attuazione del principio di pariteticità, i delegati rappresentanti dei lavoratori e i delegati rappresentanti delle amministrazioni in seno all'Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi nove consiglieri componenti il Consiglio di amministrazione.
3. Le liste per le elezioni di cui al comma 2, composte da un numero di candidati anche superiore al numero di consiglieri da eleggere, possono essere presentate:
 - A) per la elezione dei consiglieri in rappresentanza dei lavoratori, secondo la disciplina dell'apposito regolamento elettorale;
 - B) per la elezione dei consiglieri in rappresentanza delle amministrazioni, secondo le modalità previste nell'atto normativo del Governo di cui all'art. 5.
4. Qualora uno o più componenti del consiglio di amministrazione siano eletti tra i delegati dell'assemblea, gli stessi decadono dall'assemblea medesima al momento della loro nomina.

Art. 7 **Presidente e Vice presidente**

1. Il Presidente ed il Vice presidente sono eletti dal Consiglio di amministrazione, rispettivamente ed alternativamente, tra i membri del Consiglio rappresentanti le amministrazioni e tra i membri del Consiglio rappresentanti i lavoratori associati.

Art. 8
Collegio dei revisori contabili

1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da 4 (quattro) componenti effettivi e da 2 (due) supplenti.
2. In attuazione del principio di pariteticità, i delegati rappresentanti dei lavoratori e i delegati in rappresentanza delle amministrazioni in seno all'Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi n. 2 (due) componenti effettivi e del rispettivo componente supplente, del collegio dei revisori contabili.
3. Per la elezione di cui al comma 2, si procede mediante liste presentate disgiuntamente con le stesse modalità previste dall'art. 6, comma 3. Ciascuna lista contiene i nomi di almeno due revisori contabili effettivi e almeno di un revisore contabile supplente.
4. Tutti i componenti il Collegio dei revisori contabili devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dalla vigente normativa in materia e devono essere iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
5. Il Collegio dei revisori contabili nomina al proprio interno il Presidente, nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9
Impiego delle risorse

1. Il patrimonio del Fondo è integralmente affidato in gestione, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti abilitati a svolgere l'attività di gestione ai sensi dell'articolo 6 del Decreto.
2. Le convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo dell'attività, le modalità con le quali esse possono essere modificate, nonché i termini e le modalità con i quali è esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità.
3. E' in facoltà del Consiglio di amministrazione realizzare un assetto di gestione delle risorse finanziarie atte a produrre un unico tasso di rendimento (gestione monocomparto) ovvero differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto).
4. Per il primo esercizio a partire dall'avvio del Fondo, è attuata una gestione monocomparto, salvo diversa decisione degli organi statutari.

Art. 10
Criteri di investimento e conflitti di interesse

1. In materia di criteri di investimento e conflitti di interesse, si applica quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Art. 11 **Contribuzione**

1. L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo alle rispettive amministrazioni sorge in conseguenza dell'adesione al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non è quindi dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato.
2. La contribuzione dovuta al Fondo da parte delle Amministrazioni è pari all'1% degli elementi retributivi considerati utili ai fini del Trattamento di Fine Rapporto, secondo i contratti collettivi nazionali vigenti in materia.
3. La contribuzione destinata al Fondo dai lavoratori è pari all'1% degli elementi retributivi indicati nel precedente comma 2.
4. Per i dipendenti iscritti all'INPDAP ai fini del trattamento di fine rapporto, sono altresì contabilizzate dallo stesso ente previdenziale:
 - a) la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR dei dipendenti già occupati al 31/12/1995 e di quelli assunti, a tempo indeterminato, nel periodo dal 1/1/1996 al 31/12/2000;
 - b) l'1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio secondo le modalità previste dall'art. 2, commi 4 e 5 del DPCM 20/12/1999;
 - c) per i lavoratori assunti dal 1°/1/2001, il 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno.
5. Nei casi in cui è prevista l'erogazione diretta del TFR da parte delle amministrazioni, queste provvedono direttamente agli adempimenti di cui al comma 4, lettere a) e c).
6. La contribuzione di cui ai commi 2 e 3, sempre a condizione di pariteticità, è versata, secondo modalità definite dal Consiglio di amministrazione, anche in caso di sospensione della prestazione lavorativa dovuta ad una delle cause espressamente previste dalle fonti legislative e contrattuali vigenti, cui sia comunque correlata la percezione di un trattamento economico, anche se in misura ridotta.
7. E' prevista la facoltà del lavoratore associato di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente articolo, alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo e dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando i contributi a carico delle Amministrazioni così come indicato dalla clausola contrattuale.
8. In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicano le sanzioni stabilite dallo Statuto e dalle norme indicate dal Consiglio di Amministrazione.
9. In relazione ai tassi di effettiva crescita degli assicurati, le parti istitutive si incontreranno per verificare la congruità delle disponibilità finanziarie e per assumere le conseguenti determinazioni atte ad assicurare l'equilibrio finanziario.

10. Le Amministrazioni comunicano al lavoratore, tramite espressa indicazione sul cedolino dello stipendio, l'entità delle trattenute a suo carico.
11. Ai fini dello svolgimento delle attività e degli adempimenti a carico dell'Inpdap in materia di previdenza complementare, le modalità di comunicazione e di fornitura dei dati informativi occorrenti (anagrafici, retributivi, contributivi), sono definite dagli organi del Fondo, d'intesa con l'Istituto previdenziale.

Art. 12

Ulteriori risorse destinate al fondo

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 3-sexies del DPCM 20-12-1999, modificato dal DPCM 2-03-2001 – testo coordinato, allo scopo di incentivare l'avvio del Fondo, le risorse disponibili a carico del bilancio dello Stato sono utilizzabili, nel rispetto del suddetto DPCM, per erogare una quota aggiuntiva del contributo delle amministrazioni statali. Nel limite della dotazione finanziaria complessiva, per coloro che saranno associati nel corso del primo anno di operatività del Fondo, tale quota aggiuntiva sarà erogata per soli dodici mesi e stabilita nella misura dell'1%. Per coloro che saranno associati nel corso del secondo anno di operatività del Fondo sarà invece attribuita, sempre per una durata di soli dodici mesi e nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva, una quota aggiuntiva dello 0,50%. Tali quote aggiuntive del contributo del datore di lavoro, nel rispetto del suddetto Decreto, sono attribuite una tantum.
2. All'onere di cui al presente articolo, si fa fronte nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi del DPCM di cui al comma 1.

Art. 13

Adesione e permanenza nel Fondo

1. I lavoratori aderiscono al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dallo Statuto.
2. L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia ed approvata dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
3. In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione delle voci di trattamento economico indicate come utili ai fini della contribuzione ai sensi dell'art. 11 permane la condizione di associato, ma sono sospese le contribuzioni al Fondo. Eventuali contribuzioni volontarie del lavoratore possono essere consentite secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.
4. In caso di sospensione della prestazione lavorativa, con fruizione anche parziale della retribuzione, permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo è disciplinato secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 6.

Art. 14
Cessazione dell'obbligo di contribuzione e trasferimenti

1. L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico dell'amministrazione e del lavoratore associato cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoratore ha la facoltà di disporre unilateralmente, mediante presentazione di apposita domanda, la cessazione dell'obbligo di versare i contributi a suo carico, ferma restando la sussistenza del rapporto associativo con il Fondo. In tal caso, si determina automaticamente la cessazione dell'obbligo contributivo a carico dell'amministrazione. Le modalità di esercizio della suddetta facoltà sono disciplinate nello statuto.
3. Il lavoratore associato, cessato dal servizio prima del pensionamento, deve comunicare al Fondo la scelta tra una delle seguenti opzioni:
 - a) trasferimento della posizione individuale presso altro fondo cui il lavoratore associato possa accedere in relazione al cambiamento di settore contrattuale;
 - b) trasferimento della posizione individuale presso altre forme pensionistiche;
 - c) riscatto della posizione individuale; il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intera posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il fondo ha acquisito la notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno diritto al riscatto; la liquidazione dell'importo così definito avviene secondo le modalità stabilite nello statuto;
 - d) conservazione della posizione individuale anche in assenza di contribuzione.
4. In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il lavoratore associato ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'intera posizione individuale presso altro fondo pensione complementare non istituito tramite contrattazione, non prima di aver maturato almeno cinque anni di associazione al Fondo, limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo stesso e, successivamente a tale termine, non prima di tre anni. Tale fattispecie determina la cessazione dell'obbligo contributivo a carico dell'amministrazione e del versamento della quota del trattamento di fine rapporto.
5. Le richieste di trasferimento ai sensi del comma 4 possono effettuarsi entro il mese di marzo ovvero entro il mese di settembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cessa a decorrere rispettivamente dal 1° luglio del medesimo anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo.
6. Le modalità relative alla facoltà di cui al comma 5 sono determinati nello statuto del Fondo. Gli adempimenti relativi a carico del Fondo sono espletati entro il termine massimo di sei mesi.
7. Lo Statuto del Fondo potrà valutare la possibilità di prosecuzione volontaria della contribuzione del lavoratore cessato dal servizio.

Art. 15
Prestazioni

1. Il Fondo eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità.

2. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, ed avendo maturato almeno cinque anni di contribuzione al Fondo.
3. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età inferiore di non più di dieci anni a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di contribuzione al Fondo. La presente clausola trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione venga acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando, ai fini della integrazione dei requisiti minimi di permanenza, anche l'anzianità contributiva maturata presso il fondo di provenienza.
4. In via transitoria, entro i primi 15 anni dalla autorizzazione all'esercizio dell'attività, i termini di permanenza di cui al comma precedente sono ridotti a cinque anni.
5. Il lavoratore associato che non abbia conseguito i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.
6. Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione e/o Enti abilitati dalla legge.
7. Il lavoratore associato che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità, ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma capitale della prestazione pensionistica complementare cui ha diritto, nella percentuale massima prevista dalla normativa vigente.
8. Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione ed ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla propria posizione individuale.
9. In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento, la posizione individuale viene riscattata dagli aventi diritto indicati dalle disposizioni di legge vigenti.
10. Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo l'iscritto può conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per l'acquisto della prima abitazione per se o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a) b) c) e d) dell'art. 31, comma 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, con facoltà di reintegrare la propria posizione del Fondo.
11. Le modalità di reintegro della posizione individuale sono disciplinate da disposizioni del Consiglio di Amministrazione.
12. Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.

13. Il Fondo può stipulare convenzioni con una o più compagnie di assicurazione per erogare prestazioni per invalidità permanente e premorienza.
14. Il fondo comunica ai lavoratori, almeno una volta l'anno, i versamenti effettuati in loro favore dalle amministrazioni, distinguendo le diverse quote contributive, reali e virtuali, previste dall'art. 11.

Art. 16
Spese di avvio del Fondo

1. Per fronteggiare i costi di avvio del Fondo, l'INPDAP, in fase di prima attuazione, versa, per conto delle Amministrazioni interessate, all'atto della costituzione del fondo stesso, una quota di iscrizione di € 2,75 (due/75) "pro capite " riferita al numero dei dipendenti dei comparti.
2. A tale onere si fa fronte secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 767 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007) e con le modalità definite dall'art. 74, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 17
Spese per la gestione del Fondo

1. All'atto dell'adesione il lavoratore associato è tenuto al versamento di una quota di iscrizione al fondo una tantum nella misura prevista dal Consiglio di amministrazione.
2. Per il suo funzionamento il Fondo sostiene spese relative alla gestione amministrativa e all'investimento delle risorse finanziarie.
3. Alla copertura degli oneri della gestione amministrativa, il fondo provvede, in via prioritaria, mediante l'utilizzo:
 - a) delle quote di iscrizione non impiegate per le spese di avvio e di amministrazione provvisoria;
 - b) di una "quota associativa" ricompresa nella contribuzione, il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo;
 - c) degli interessi di mora versati dalle amministrazioni in caso di ritardato ed omesso versamento dei contributi;
 - d) delle somme provenienti dall'acquisizione al Fondo delle posizioni individuali dei lavoratori associati deceduti in assenza di beneficiari ex lege;
 - e) di ogni altra entrata finalizzata a realizzare l'oggetto sociale di cui il Fondo divenga titolare a qualsiasi titolo.
4. Gli oneri relativi all'investimento delle risorse finanziarie, ivi compresi i servizi resi dalla Banca depositaria, sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo.
5. La quantificazione degli oneri della gestione amministrativa del Fondo è determinata, di anno in anno, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo, sulla base del preventivo di spesa e nel rispetto del principio di economicità.

Art. 18
Norme transitorie e finali

1. Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano a predisporre entro quattro mesi lo statuto ed il regolamento elettorale del Fondo.
2. All'atto della costituzione del Fondo, le parti istitutive del fondo indicano, ciascuna per il numero ad essa spettante, i componenti del primo Consiglio di Amministrazione, e tra questi il Presidente. Le stesse parti, sempre pro-quota, indicano anche i componenti del primo Collegio dei Revisori Contabili. Ai sensi del DPCM del 2 maggio 2003, i componenti in rappresentanza delle amministrazioni del primo consiglio di amministrazione e del primo collegio dei revisori contabili, sono designati con Decreto del Ministro della Funzione Pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
3. I primi organi di cui al comma 2 restano in carica fino a quando la prima Assemblea, insediata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, non abbia proceduto alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori Contabili.
4. Nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica delle amministrazioni e dei lavoratori, il primo Consiglio di Amministrazione è composto da n. 18 (diciotto) membri, di cui n. 9 (nove) in rappresentanza delle amministrazioni e n. 9 (nove) in rappresentanza dei lavoratori.
5. Nel rispetto del medesimo criterio paritetico di cui al comma 4, il primo Collegio dei Revisori Contabili è composto da 4 membri, di cui 2 in rappresentanza delle amministrazioni e 2 in rappresentanza dei lavoratori, e due supplenti, anche questi ultimi designati in modo paritetico. Il primo Collegio dei Revisori nomina, al proprio interno, il Presidente, nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
6. Il primo Consiglio di Amministrazione attua tutti gli adempimenti necessari, espleta tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo e gestisce tutta la fase relativa alla raccolta delle adesioni.
7. Spetta al primo Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea al raggiungimento della soglia di n. 10.000 (diecimila) adesioni al Fondo.
8. Il primo Consiglio di Amministrazione gestisce l'attività di promozione, potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di avvio del Fondo di cui all'articolo 16 del presente accordo, predisporre la nota informativa e la domanda di adesione da sottoporre all'approvazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione ed in ogni caso è deputato a svolgere ogni altra attività prevista dallo Statuto .
9. In relazione alla dichiarazione congiunta delle parti nell'accordo quadro in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare, l'apporto delle Amministrazioni al Fondo in mezzi, locali o risorse umane è disciplinato mediante apposita convenzione con il Fondo stesso tale da agevolare la fase di avvio di quest'ultimo.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Nell'ottica di perseguire la parità di trattamento tra i lavoratori aderenti al fondo, le parti concordano sulla opportunità che, al fine di sostenere le adesioni al fondo nei primi anni di gestione, la quota aggiuntiva di contribuzione per i primi due anni, di cui all'art. 12, trovi applicazione, con le stesse modalità, anche a favore dei dipendenti del comparto e area dirigenziale degli enti pubblici non economici, dell'ENAC e del CNEL.

2° Rapporto sulla previdenza complementare nel settore pubblico contrattualizzato*.



aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

